Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 21 ottobre 2026
(OR. en)

8543/26

Fascicolo interistituzionale: 2023/0210(COD)

EF 129
ECOFIN 524
CODEC 759
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 260/2012, (UE) 2017/2394 e (UE) 2021/1230

REGOLAMENTO (UE) 2026/…
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno
e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 260/2012,
(UE) 2017/2394 e (UE) 2021/1230

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],

1 GU C, C/2024/3869, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3869/oj.
2 GU C, C/2024/1594, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1594/oj.
3 Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (GU C, C/2025/3725, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3725/oj) e posizione del Consiglio in prima lettura del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

(1) Dall'adozione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], il mercato dei servizi di pagamento al dettaglio ha registrato importanti cambiamenti, principalmente legati a un maggiore utilizzo di carte e di strumenti di pagamento digitali, a una diminuzione dell'utilizzo del contante e alla presenza crescente di operatori e servizi nuovi, tra cui i portafogli digitali e i pagamenti senza contatto. La pandemia di COVID-19 e le conseguenti trasformazioni nei consumi e nelle prassi di pagamento hanno accresciuto l'importanza di disporre di pagamenti sicuri ed efficienti.

(2) La comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE ha annunciato l'avvio di un riesame esaustivo dell'applicazione e dell'impatto della direttiva (UE) 2015/2366, che doveva comprendere una valutazione globale intesa a stabilire se la direttiva fosse ancora adeguata allo scopo, tenendo conto degli sviluppi del mercato.

[4] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

(3) La direttiva (UE) 2015/2366 si prefiggeva di eliminare gli ostacoli relativi ai nuovi tipi di servizi di pagamento e di migliorare il livello di protezione e sicurezza dei consumatori. Dalla valutazione dell'impatto e dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 condotta dalla Commissione, la direttiva è risultata ampiamente efficace per quanto riguarda il conseguimento di molti dei suoi obiettivi, ma sono stati evidenziati anche alcuni ambiti in cui gli obiettivi non sono stati conseguiti. Ad esempio, in sede di valutazione è emerso che l'aumento dei nuovi tipi di frode costituisce un motivo di preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di protezione dei consumatori. Sono state individuate carenze anche per quanto riguarda l'obiettivo di migliorare la concorrenza sul mercato attraverso i servizi bancari aperti, vale a dire servizi di informazione sui conti e servizi di disposizione di ordine di pagamento, riducendo gli ostacoli al mercato incontrati dai fornitori terzi. Anche i progressi verso l'obiettivo di migliorare la fornitura di servizi di pagamento transfrontalieri sono stati limitati, in gran parte a causa di incoerenze nelle pratiche di vigilanza e nell'applicazione delle norme in tutta l'Unione. Tale valutazione ha inoltre individuato fattori che frenano i progressi verso l'obiettivo di creare condizioni di parità tra tutti i prestatori di servizi di pagamento.

(4) La valutazione dell'impatto e dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 ha anche individuato problemi relativi a divergenze nell'attuazione e nell'applicazione di tale direttiva che hanno inciso direttamente sulla concorrenza tra prestatori di servizi di pagamento, portando a condizioni normative di fatto diverse negli Stati membri, il che incoraggia l'arbitraggio regolamentare. Non dovrebbe esservi spazio per pratiche di "forum shopping" in cui il prestatore di servizi di pagamento sceglie, come paese di origine, uno Stato membro in cui l'applicazione delle norme dell'Unione sui servizi di pagamento gli è più favorevole e al contempo fornisce servizi transfrontalieri in Stati membri che applicano un'interpretazione più restrittiva delle norme o politiche di applicazione più attive nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento che vi sono stabiliti. Tale pratica falsa la concorrenza. È pertanto opportuno armonizzare ulteriormente le norme dell'Unione in materia di servizi di pagamento, integrando in un regolamento le norme che disciplinano lo svolgimento delle attività di servizi di pagamento, compresi i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte. Tali norme, escluse quelle connesse all'autorizzazione e alla vigilanza degli istituti di pagamento, che dovrebbero rimanere in una direttiva, dovrebbero essere più chiare e dettagliate, riducendo così al minimo il margine di interpretazione.

(5) Mentre l'emissione di moneta elettronica è disciplinata dalla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], l'uso della moneta elettronica per finanziare operazioni di pagamento è in gran parte disciplinato dalla direttiva (UE) 2015/2366. Di conseguenza il quadro giuridico applicabile agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, in particolare per quanto riguarda le norme sulla condotta negli affari, è già sostanzialmente allineato. Per affrontare le problematiche legate alla coerenza esterna e data la crescente difficoltà nel distinguere i servizi di moneta elettronica e i servizi di pagamento, è opportuno ravvicinare i quadri normativi relativi agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Tuttavia le prescrizioni in materia di autorizzazione, in particolare quelle riguardanti il capitale iniziale e i fondi propri, e alcuni concetti fondamentali che disciplinano le attività relative alla moneta elettronica, come l'emissione, la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica, si distinguono dai servizi forniti dagli istituti di pagamento. Nel combinare le disposizioni delle direttive 2009/100/CE e (UE) 2015/2366 è pertanto opportuno mantenere tali specificità. Poiché la direttiva 2009/110/CE è abrogata dalla direttiva (UE) 2026/… del Parlamento europeo e del Consiglio[6+], le sue norme, ad eccezione delle norme in materia di autorizzazione e vigilanza, che sono state integrate nella direttiva (UE) 2026/…[++], dovrebbero essere inserite in un quadro unificato nell'ambito del presente regolamento, con gli opportuni adeguamenti.

5 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).

6 Direttiva (UE) 2026/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica il regolamento (UE) 2023/1114 e la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2009/110/CE e (UE) 2015/2366 (GU L, ELI: …).

\+ GU: inserire il numero della direttiva contenuta nel documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)) e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

++ GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

(6) Per garantire la certezza del diritto e un chiaro ambito di applicazione delle norme applicabili alla prestazione di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica, è necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento soggette agli obblighi relativi alla prestazione di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica in tutta l'Unione.

(7) Esistono diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento. Gli enti creditizi raccolgono depositi dagli utenti che possono essere utilizzati per eseguire operazioni di pagamento. Sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Agli istituti di pagamento non è consentito raccogliere depositi. Essi possono detenere fondi degli utenti ed emettere moneta elettronica che è possibile utilizzare per eseguire operazioni di pagamento. Sono autorizzati a norma della direttiva (UE) 2026/…[+]. Anche gli uffici di conti correnti postali autorizzati in tal senso a norma del diritto nazionale possono fornire servizi di moneta elettronica e di pagamento. Altre categorie di prestatori di servizi di pagamento comprendono la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali ove non agiscano in qualità di autorità monetaria o di altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le loro autorità regionali o locali ove non agiscano in qualità di autorità pubbliche.

[7] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

(8) L'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 di talune categorie di gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante (*automated teller machines* – ATM) si è rivelata difficile da applicare nella pratica. Pertanto la categoria dei gestori di ATM, esclusi dall'obbligo di essere autorizzati come prestatori di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbe essere sostituita da una nuova categoria di gestori di ATM che non tengono conti di pagamento. Tali gestori di ATM, soggetti a registrazione a norma della direttiva (UE) 2026/…[+], dovrebbero essere soggetti a obblighi in materia di trasparenza delle commissioni nelle situazioni in cui addebitano spese per i prelievi di contante.

(9) Al fine di aumentare ulteriormente l'accesso al contante, ai dettaglianti dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, servizi di prelievo di contante anche quando il cliente non effettua alcun acquisto, senza dovere ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, una registrazione o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di prelievo di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante presso il dettagliante.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

(10) L'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale che agisce per conto del pagatore o del beneficiario è stata applicata con modalità molto diverse negli Stati membri. Il concetto di agente commerciale è tipicamente definito nel diritto civile nazionale, che potrebbe variare da uno Stato membro all'altro, determinando un trattamento incoerente degli stessi servizi in giurisdizioni diverse. Il concetto di agente commerciale nel quadro di tale esclusione dovrebbe pertanto essere armonizzato. È inoltre opportuno chiarire ulteriormente le condizioni alle quali le operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite agenti commerciali possono essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. A tal fine è opportuno che gli agenti commerciali siano autorizzati mediante un accordo con il pagatore o il beneficiario a negoziare o concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto del solo pagatore o del solo beneficiario, ma non di entrambi, indipendentemente dal fatto che l'agente commerciale sia o meno in possesso dei fondi del cliente. Le piattaforme di commercio elettronico che agiscono in qualità di agenti commerciali per conto sia dei singoli acquirenti e che dei venditori senza che alcuna delle due parti disponga di un margine di manovra o di un'autonomia effettivi nel negoziare o concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea – ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], dovrebbe elaborare orientamenti sull'esclusione delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale, al fine di garantire maggiore chiarezza e convergenza tra le autorità competenti. Tali orientamenti potrebbero includere un repertorio di casi d'uso tipicamente coperti dall'esclusione relativa all'agente commerciale.

[8] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(11) L'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 di strumenti ad uso specifico è stata applicata in modo diverso da uno Stato membro all'altro, sebbene i prestatori di servizi i cui strumenti rientravano in tale esclusione fossero tenuti a notificare la loro attività alle autorità competenti. L'ABE ha fornito ulteriori indicazioni nei suoi orientamenti del 24 febbraio 2022. Nonostante questi tentativi di chiarire l'applicazione dell'esclusione relativa a strumenti ad uso specifico, vi sono ancora prestatori di servizi che cercano di avvalersi di tale esclusione sebbene forniscano servizi che comportano volumi di pagamento considerevoli e una varietà di prodotti offerti a un gran numero di clienti. In casi simili, i consumatori non beneficiano delle garanzie necessarie e i servizi interessati non dovrebbero beneficiare dell'esclusione per strumenti ad uso specifico. Occorre dunque chiarire che non dovrebbe essere possibile utilizzare lo stesso strumento ad uso specifico per effettuare operazioni di pagamento relative all'acquisto di beni e servizi all'interno di più di una rete limitata o all'acquisto di una gamma illimitata di beni e servizi.

(12) Per valutare se una rete limitata sia esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno prendere in considerazione l'ubicazione geografica e il numero dei punti di accettazione di tale rete. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero consentire al titolare di acquistare beni o servizi solo nei locali fisici o nei negozi online dell'emittente. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero includere, a seconda del rispettivo regime contrattuale, le carte che possono essere utilizzate solo in una particolare catena di negozi o in un particolare centro commerciale, le carte carburante, le carte socio, le tessere per i trasporti pubblici, l'emissione di biglietti di parcheggio, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che potrebbero essere soggetti a uno specifico quadro giuridico fiscale o del lavoro volto a promuovere l'uso di tali strumenti per conseguire gli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia sociale, come i buoni per la cura dell'infanzia o i buoni ecologici. Allo stesso tempo, il contesto normativo degli Stati membri relativo ai buoni dovrebbe garantire l'accettabilità di tali buoni. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero includere anche gli strumenti basati sulla moneta elettronica laddove soddisfino i requisiti per l'esclusione. Gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i negozi di esercenti registrati, atteso che tali strumenti sono di norma concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita, non dovrebbero essere esclusi.

(13) L'esclusione relativa a talune operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. È opportuno mantenere un chiaro riferimento alle operazioni di pagamento per l'acquisto di biglietti elettronici, in modo che i clienti possano ancora facilmente ordinare, pagare, ottenere e convalidare biglietti elettronici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo e comprendono il trasporto, l'intrattenimento, il parcheggio auto e l'ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. Dovrebbero essere escluse anche le operazioni di pagamento eseguite da uno specifico fornitore di reti di comunicazione elettronica da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate sulla relativa fattura per la raccolta di donazioni a scopo di beneficenza. Tale esclusione dovrebbe applicarsi solo se il valore delle operazioni di pagamento è inferiore a una determinata soglia. Affinché si applichi l'esclusione, l'operatore di telecomunicazioni dovrebbe fornire i servizi di pagamento in aggiunta ai servizi di comunicazione elettronica che fornisce ai propri abbonati. Ciò implica che esiste un accordo contrattuale diretto tra l'operatore di telecomunicazioni e l'abbonato per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e che il servizio di pagamento è un servizio aggiuntivo rispetto a tali servizi. Vi sono situazioni in cui il fornitore di contenuti digitali o il fornitore di servizi, che l'abbonato ha pagato tramite il proprio operatore di telecomunicazioni, si avvale di ulteriori fornitori di servizi ("intermediari") per il recupero e il trasferimento dei fondi. Sebbene tali intermediari, compresi gli operatori dei beneficiari, gli operatori di recupero e gli operatori di transito, possano anche fornire servizi di comunicazione elettronica, essi non possono beneficiare dell'esclusione, dal momento che non hanno un rapporto contrattuale diretto con l'abbonato per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

(14) L'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ha facilitato la creazione di poli di pagamento e di poli di incasso a livello di tutta l'Unione, consentendo la centralizzazione delle operazioni di pagamento di un medesimo gruppo. A tale riguardo è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le operazioni di pagamento e i relativi servizi tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, forniti da un prestatore di servizi di pagamento appartenente al medesimo gruppo, comprese la ridistribuzione, attraverso operazioni di pagamento infragruppo, di fondi ricevuti da terzi esterni per conto di soggetti del gruppo e la raccolta di ordini di pagamento e fondi di pagamento per conto di un gruppo da parte di un'impresa madre o della sua filiazione in vista della successiva trasmissione a un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento al gruppo e del relativo trattamento. Nella misura in cui gli operatori di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] gestiscono i pagamenti di compensazione e la ripartizione dei ricavi all'interno di un sistema chiuso di trattamento dei pagamenti degli operatori di trasporto o attraverso i loro centri di compensazione o le loro associazioni o organizzazioni in materia di tariffe, anche tali operazioni di pagamento dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali esclusioni non dovrebbero essere utilizzate per aggirare o eludere il diritto dell'Unione o nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o le norme in materia di autorizzazione e vigilanza degli istituti di pagamento.

[9] Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1370/oj).

(15) La prestazione di servizi di pagamento richiede il sostegno di servizi tecnici. Tali servizi tecnici comprendono il trattamento e la conservazione dei dati, i servizi di gateway di pagamento, i servizi fiduciari e i servizi di tutela della vita privata, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di reti di comunicazione, nonché la fornitura e la manutenzione di interfacce rivolte ai consumatori utilizzate per raccogliere informazioni sui pagamenti, compresi i terminali e i dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento. I servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti non sono servizi tecnici.

(16) I servizi tecnici non costituiscono servizi di pagamento nella misura in cui i prestatori di servizi tecnici non entrano in alcun momento in possesso dei fondi da trasferire. Essi dovrebbero pertanto essere esclusi dalla definizione di servizi di pagamento. Tali servizi dovrebbero tuttavia essere soggetti a determinati obblighi, come quelli relativi alla responsabilità in caso di mancato sostegno all'applicazione dell'autenticazione forte del cliente, che dovrebbe essere limitata al danno finanziario diretto e non dovrebbe eccedere l'importo dell'operazione in questione, o l'obbligo di concludere accordi di esternalizzazione con i prestatori di servizi di pagamento nel caso in cui i prestatori di servizi tecnici debbano fornire e verificare gli elementi dell'autenticazione forte del cliente. Dovrebbero inoltre essere previste prescrizioni che disciplinino gli oneri di risoluzione dei contratti quadro in cui i servizi di pagamento sono offerti congiuntamente ai servizi tecnici.

(17) In considerazione della rapida evoluzione del mercato dei pagamenti al dettaglio e dell'emergere di nuovi servizi e soluzioni di pagamento, è opportuno adattare alcune delle definizioni della direttiva (UE) 2015/2366 alle realtà del mercato affinché la normativa dell'Unione continui a essere adeguata allo scopo e tecnologicamente neutrale.

(18) Il chiarimento del processo e delle varie fasi da seguire per l'esecuzione di un'operazione di pagamento è di notevole importanza per i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte in un'operazione di pagamento e per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente. Il processo che porta all'esecuzione di un'operazione di pagamento è disposto dal pagatore o per suo conto, o dal beneficiario. Il pagatore dispone l'operazione di pagamento impartendo un ordine di pagamento. Una volta impartito l'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento verifica se l'operazione è stata autorizzata e autenticata, anche, se del caso, applicando l'autenticazione forte del cliente, e convalida quindi l'ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento adotta quindi le misure necessarie per eseguire l'operazione di pagamento, compreso il trasferimento di fondi.

(19) Alla luce della divergenza di opinioni riscontrata dalla Commissione nell'ambito del riesame dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 ed evidenziata dall'ABE nel parere del 23 giugno 2022 sul riesame della direttiva (UE) 2015/2366, è necessario chiarire la definizione di conto di pagamento. Il criterio determinante perché un conto sia classificato come conto di pagamento si basa sulla possibilità di effettuare operazioni di pagamento giornaliere da tale conto. La possibilità di effettuare operazioni di pagamento in favore di un terzo da un conto o di essere il beneficiario di tali operazioni effettuate da un terzo costituisce una caratteristica essenziale del concetto di conto di pagamento. Un conto di pagamento dovrebbe pertanto essere definito come un conto che può essere utilizzato per l'invio di fondi a terzi e la ricezione di fondi da terzi. Qualsiasi conto che possiede tali caratteristiche dovrebbe essere considerato un conto di pagamento e dovrebbe essere accessibile per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti. In certi casi, quali quello di un conto di carta di credito o quello in cui un conto è utilizzato solo per l'esecuzione di un'unica operazione, dovrebbe essere svolta un'analisi caso per caso per determinare se tale conto possiede tali caratteristiche. I casi in cui per l'esecuzione di operazioni di pagamento da o verso terzi è necessario un conto di intermediazione non dovrebbero rientrare nella definizione di conto di pagamento. I conti di risparmio che non possono essere utilizzati per l'invio di fondi a terzi e la ricezione di fondi da terzi sono pertanto esclusi dalla definizione di conto di pagamento.

(20) La rimessa di denaro è un servizio di pagamento generalmente basato su contante fornito, senza che siano aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l'importo corrispondente a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. In alcuni Stati membri, supermercati, esercenti e altri dettaglianti offrono al pubblico un servizio che consente loro di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. Tali servizi di pagamento di fatture dovrebbero pertanto essere trattati come servizi di rimessa di denaro.

(21) In considerazione dell'emergere di nuovi tipi di strumenti di pagamento, dell'evolversi delle soluzioni tecnologiche che forniscono tali strumenti e della diffusa incertezza sul mercato circa la qualifica giuridica di tali strumenti, è opportuno precisare ulteriormente la definizione di "strumento di pagamento" fornendo esempi per illustrare cosa costituisca o non costituisca uno strumento di pagamento, tenendo presente il principio di neutralità tecnologica.

(22) Sebbene la comunicazione in prossimità (*Near-Field Communication* - NFC) permetta la disposizione di un'operazione di pagamento, considerare tale tecnologia uno "strumento di pagamento" vero e proprio porrebbe taluni problemi, per esempio per quanto riguarda l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per i pagamenti senza contatto presso il punto vendita e per quanto riguarda il regime di responsabilità del prestatore del servizio di pagamento. La NFC dovrebbe quindi essere considerata una caratteristica di uno strumento di pagamento anziché uno strumento di pagamento in sé.

(23) La definizione di "strumento di pagamento" ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 faceva riferimento a un "dispositivo personalizzato". Dal momento che esistono carte prepagate su cui non è stampato il nome del titolare dello strumento, l'applicazione di tale riferimento potrebbe escludere le carte di tale tipo dall'ambito della definizione di strumento di pagamento. È pertanto opportuno modificare la definizione di "strumento di pagamento" facendo riferimento a dispositivi individualizzati anziché personalizzati, per chiarire che le carte prepagate su cui non è stampato il nome del titolare dello strumento rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(24) I portafogli pass-through digitali, che comportano o la tokenizzazione di uno strumento di pagamento esistente, ad esempio di una carta di pagamento, o un bonifico da un conto di pagamento, devono essere considerati servizi tecnici e pertanto dovrebbero essere esclusi dalle definizioni di strumento di pagamento e di servizio di disposizione di ordine di pagamento di cui al presente regolamento, a condizione che nel portafoglio digitale non siano caricati fondi, che il fornitore del portafoglio digitale non entri mai in possesso di tali fondi e che il fornitore del portafoglio operi in base ad accordi contrattuali all'interno di un sistema chiuso con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto di pagamento del pagatore o con i prestatori di servizi di pagamento che emettono lo strumento di pagamento del pagatore. Un token non può essere considerato, in sé, uno strumento di pagamento ma è piuttosto un'applicazione di pagamento quale definita all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Tuttavia alcune altre categorie di portafogli digitali, in particolare i portafogli elettronici prealimentati come gli staged-wallet, caratterizzate da una fase di alimentazione e da una fase di pagamento, dovrebbero essere considerate strumenti di pagamento e la loro emissione un servizio di pagamento. Tali categorie comprendono sia i portafogli in cui gli utenti caricano fondi in anticipo per operazioni future sia i portafogli in cui la fase di alimentazione e la fase di pagamento avvengono contemporaneamente al momento dell'operazione, anche quando il portafoglio è alimentato automaticamente, in tutto o in parte, da uno strumento o conto di pagamento collegato.

10 Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/751/oj).

(25) Gli sviluppi tecnologici successivi all'adozione della direttiva (UE) 2015/2366 hanno trasformato il modo in cui vengono forniti i servizi di informazione sui conti. Le società che offrono tali servizi forniscono agli utenti di servizi di pagamento informazioni online aggregate su uno o più conti di pagamento, detenuti presso uno o più prestatori di servizi di pagamento, a cui si ha accesso mediante interfacce online del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Gli utenti di servizi di pagamento sono così in grado di avere una panoramica completa e strutturata dei loro conti di pagamento immediatamente e in qualsiasi momento.

(26) L'esame della Commissione ha evidenziato il fatto che i prestatori autorizzati di servizi di informazione sui conti talvolta aggregano i dati sui conti di pagamento e li forniscono non al consumatore dal quale hanno ricevuto il consenso ad accedere ai dati e ad aggregarli, ma a un'altra parte, per consentire a quest'ultima di fornire altri servizi al consumatore che utilizza i dati. Quanto al fatto che tale attività rientri o meno nell'ambito di applicazione dei servizi regolamentati di informazione sui conti vi sono tuttavia opinioni divergenti. Questa evoluzione del modello aziendale basato su servizi bancari aperti verso l'autorizzazione come servizio può costituire una fonte di servizi innovativi basati sui dati, in ultima analisi a vantaggio degli utenti finali. In effetti tale modello aziendale consente agli utenti finali di dare accesso ai loro dati sui conti di pagamento al fine di ricevere servizi diversi dai servizi di pagamento, tra cui la concessione di prestiti, la contabilità e i servizi di valutazione del merito creditizio. È tuttavia essenziale che gli utenti di servizi di pagamento sappiano esattamente chi accede ai loro dati sui conti di pagamento, su quali basi giuridiche e a quale scopo. Gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere pienamente informati della trasmissione dei loro dati a un'altra società e autorizzare tale trasmissione. Tale modello aziendale evoluto basato su servizi bancari aperti richiede una modifica della definizione di servizi di informazione sui conti per chiarire che le informazioni aggregate dal prestatore di servizi di informazione sui conti autorizzato possono essere trasmesse a terzi per consentire loro di fornire un altro servizio all'utente finale, previo consenso dell'utente finale. Per garantire ai consumatori un'adeguata protezione dei loro dati sui conti di pagamento e la certezza del diritto circa lo status dei soggetti che accedono ai loro dati, il servizio di aggregazione dei dati dai conti di pagamento dovrebbe sempre essere fornito da un soggetto regolamentato sulla base di un'autorizzazione, anche se i dati sono in ultima analisi trasmessi a un altro prestatore di servizi.

(27) La definizione di fondi dovrebbe includere la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, comprese banconote e monete, e ogni eventuale futura valuta digitale di banca centrale, moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica, e moneta di banca commerciale. Dovrebbe essere esclusa dalla definizione la moneta di banca centrale emessa per essere utilizzata tra la banca centrale e le banche commerciali, vale a dire per l'uso all'ingrosso.

(28) Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] stabilisce che i token di moneta elettronica, quali ivi definiti, sono considerati moneta elettronica. Ciò vale a prescindere dal fatto che i token di moneta elettronica corrispondano o meno alla definizione di moneta elettronica del presente regolamento. Di conseguenza, i riferimenti alla moneta elettronica nel presente regolamento dovrebbero essere intesi come comprendenti i token di moneta elettronica, salvo diversa indicazione nel presente regolamento, e i token di moneta elettronica dovrebbero essere inclusi, in quanto moneta elettronica, nella definizione di fondi. Analogamente, la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, quale definita nel regolamento (UE) 2023/1114, per quanto riguarda i token di moneta elettronica, potrebbe essere considerata il servizio di pagamento di esecuzione di operazioni di pagamento, anche quando tali trasferimenti sono forniti nell'ambito di altri servizi per le cripto-attività, a meno che tali trasferimenti non rientrino in una specifica esclusione dall'ambito di applicazione del presente regolamento e della direttiva (UE) 2026/…[+].

[11] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

(29) Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dall'adozione della direttiva (UE) 2015/2366 e al fine di evitare obblighi sproporzionati per i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi con token di moneta elettronica conformemente al regolamento (UE) 2023/1114, nonché di garantire chiarezza giuridica per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento e della direttiva (UE) 2026/…[+] ai servizi con token di moneta elettronica, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento e della direttiva (UE) 2026/…[+] determinati tipi di operazioni di pagamento con token di moneta elettronica in cui i token di moneta elettronica sono utilizzati per attività di investimento o di negoziazione. Ciò riguarda in particolare lo scambio, da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività, di token di moneta elettronica con fondi o cripto-attività, qualora il prestatore di servizi per le cripto-attività agisca a proprio nome in qualità di acquirente o venditore di tali token di moneta elettronica, nonché lo scambio di token di moneta elettronica con token di moneta elettronica o cripto-attività effettuato da un prestatore di servizi per le cripto-attività che agisce da intermediario tra acquirenti e venditori. Tale esclusione dovrebbe riguardare in particolare gli scambi di token di moneta elettronica nell'ambito della prestazione dei servizi di scambio di cripto-attività con fondi, scambio di cripto-attività con altre cripto-attività, gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti o esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114. Tuttavia, l'esclusione non dovrebbe includere i servizi di trasferimento prestati da un prestatore di servizi per le cripto-attività qualora i token di moneta elettronica siano utilizzati per pagare beni o servizi.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

(30) Tenendo conto dell'esclusione specifica di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 relativa alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione, è opportuno includere nel presente regolamento un'esclusione analoga per quanto riguarda le operazioni con token di moneta elettronica effettuate senza che sia coinvolto alcun intermediario. Tale esclusione dovrebbe riguardare, tra l'altro, i trasferimenti di token di moneta elettronica tra due indirizzi auto-ospitati effettuati senza che sia coinvolto alcun intermediario, né sul lato del pagatore né su quello del beneficiario, e non dovrebbe riguardare le operazioni di pagamento tra un portafoglio custodito e un indirizzo auto-ospitato.

(31) Per salvaguardare la fiducia del detentore della moneta elettronica, occorre che tale moneta sia rimborsabile. La rimborsabilità non implica che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica debbano essere considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2013/36/UE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale senza che sia possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente. Tuttavia dovrebbe essere possibile richiedere una commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale o eventuali obblighi imposti all'emittente di moneta elettronica da altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale, tra cui le norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, eventuali provvedimenti di congelamento di fondi o misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.

(32) I prestatori di servizi di pagamento devono avere accesso ai sistemi di pagamento e agli schemi di pagamento per fornire tali servizi agli utenti. Tali sistemi di pagamento includono tipicamente i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti, mentre gli schemi di pagamento includono tipicamente gli schemi di carte a quattro parti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, è necessario chiarire le regole in materia di accesso ai sistemi e agli schemi di pagamento. Tale accesso può essere diretto o indiretto per il tramite di un altro partecipante al sistema o allo schema di pagamento. L'accesso dovrebbe essere soggetto a obblighi che garantiscano l'integrità e la stabilità dei sistemi e degli schemi di pagamento. A tal fine il gestore del sistema di pagamento, o il gestore dello schema di pagamento, a seconda del caso, dovrebbe effettuare una valutazione del rischio di un prestatore di servizi di pagamento che chiede la partecipazione diretta. Tale valutazione del rischio dovrebbe esaminare tutti i rischi pertinenti, compresi, se del caso, il rischio di regolamento, il rischio operativo, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio d'impresa. Ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema o a uno schema di pagamento dovrebbe assumersi il rischio del sistema o dello schema scelto e fornire al sistema o allo schema stesso la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per gestire tali tipi di rischio. I gestori dei sistemi di pagamento e i gestori degli schemi di pagamento dovrebbero respingere la domanda di partecipazione diretta di un prestatore di servizi di pagamento solo se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di rispettare le regole del sistema o dello schema o presenta un livello di rischio inaccettabilmente elevato.

(33) I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici che prestano servizi ai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter garantire l'interoperabilità con le componenti hardware e software fornite o controllate dai fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili o dai prestatori di servizi di comunicazione elettronica, necessarie per trattare ed eseguire operazioni di pagamento online o offline in modo competitivo, e dovrebbero avere accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità. Tali componenti tecniche comprendono l'hardware e il software necessari per gestire il flusso di operazioni tra il metodo di pagamento e il dispositivo di accettazione, come la NFC sui dispositivi mobili e il nucleo del terminale di pagamento, o per garantire che le applicazioni di pagamento mobili funzionino in un ambiente sicuro che protegge le chiavi crittografiche e gli algoritmi, il codice PIN o i dati biometrici del cliente, come i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili, tra cui la scheda a circuito integrato universale (*Universal Integrated Circuit Card* - UICC), l'elemento sicuro incorporato (*embedded secure element* - eSE) e la microSD. I fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a consentire l'interoperabilità con tutte le componenti hardware e software necessarie per trattare ed eseguire transazioni online e offline a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e a fornire accesso a tali componenti. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], che impone ai gatekeeper di fornire, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità e l'accesso, ai fini dell'interoperabilità, al sistema operativo e alle componenti hardware e software dei dispositivi mobili, e che si applica ai mezzi di pagamento digitali nuovi ed esistenti.

[12] Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

(34) I gestori dei sistemi di pagamento e i gestori degli schemi di pagamento dovrebbero disporre di regole e procedure in materia di accesso proporzionate, obiettive, non discriminatorie e trasparenti. I gestori dei sistemi di pagamento e i gestori degli schemi di pagamento non dovrebbero discriminare gli istituti di pagamento per quanto riguarda la partecipazione a condizione che le regole del sistema o dello schema possano essere rispettate e non vi sia alcun rischio inaccettabile per il sistema o lo schema. Tali sistemi comprendono, tra gli altri, quelli designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. Nei casi in cui il sistema di pagamento in questione sia già soggetto alla sorveglianza del Sistema europeo di banche centrali ai sensi del regolamento (UE) 2025/1355 della Banca centrale europea[14], la banca centrale o le banche centrali che esercitano tale sorveglianza dovrebbero monitorare la conformità a tali regole nel quadro della loro pertinente attività di sorveglianza. Per altri sistemi o schemi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità nazionali competenti responsabili di garantire che i gestori dei sistemi di pagamento e i gestori degli schemi di pagamento si conformino a tali obblighi, qualora tali obblighi non siano rispettati nell'ambito della sorveglianza delle operazioni di tali altri sistemi o schemi di pagamento da parte dell'Eurosistema o delle banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

13 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj).

14 Regolamento (UE) 2025/1355 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2025, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2025/22) (GU L, 2025/1355, 14.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1355/oj).

(35) I costi più elevati per i prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta e per gli esercenti derivano dalla mancanza di trasparenza dei prezzi applicati dai gestori degli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento dell'operazione. Ciò potrebbe essere dovuto, ad esempio, al fatto che i prestatori di servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento e gli esercenti non sono a conoscenza delle misure da intraprendere per evitare commissioni comportamentali, o di quale servizio sia facoltativo, o di come rinunciare a un servizio facoltativo. Una tale situazione penalizza in ultima istanza i consumatori a causa del trasferimento, da parte degli esercenti, dei costi più elevati di accettazione delle carte, il che genera un aumento dei prezzi al dettaglio. Data quindi la probabilità che i consumatori diminuiscano di conseguenza il loro consumo, il fatturato degli esercenti ne risentirebbe negativamente, a meno che gli esercenti non assorbano tali costi, riducendo così i loro margini di profitto. Le commissioni di schema e le commissioni di trattamento dovrebbero pertanto essere trasparenti, ma anche comparabili, per consentire ai prestatori di servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento di massimizzare l'efficienza dello schema e dei servizi di trattamento che si procurano e forniscono, creando le condizioni affinché gli incrementi di efficienza si riflettano sia sugli esercenti, attraverso minori spese di servizio a loro carico per l'accettazione di pagamenti basati su carta, sia sui consumatori, attraverso prezzi al dettaglio più bassi. Nel contempo, i prestatori di servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento e gli esercenti possono compiere scelte realmente informate sui servizi di schema e di trattamento solo se sono tempestivamente informati in merito a eventuali nuove commissioni di schema e di trattamento o a eventuali modifiche di tali commissioni. Il regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta stabilisce obblighi di trasparenza cui sono soggetti i prestatori di servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento nei confronti dei beneficiari con cui hanno stipulato un contratto.

I prestatori di servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento dovrebbero assicurare che le informazioni che forniscono agli esercenti nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2015/751 abbiano lo stesso livello di trasparenza delle informazioni che sono state loro fornite in merito ai servizi di schema e di trattamento e alle commissioni corrispondenti. Data la natura complessa dei sistemi di fatturazione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento dell'operazione, e affinché gli obblighi di trasparenza siano efficaci e proporzionati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per specificare ulteriormente le informazioni da comunicare ai prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento per quanto riguarda i servizi di schema e di trattamento e le commissioni corrispondenti.

(36) Per assicurare la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento, un partecipante a un sistema di pagamento che presti servizi in relazione a tale sistema a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato dovrebbe anche, se così gli è richiesto, dare accesso a tali servizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria a qualsiasi altro prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato.

(37) Le disposizioni relative all'accesso ai sistemi e agli schemi di pagamento non si dovrebbero applicare ai sistemi e agli schemi costituiti e gestiti da un solo prestatore di servizi di pagamento. Tali sistemi e schemi possono funzionare in concorrenza diretta con altri sistemi o schemi di pagamento o, più frequentemente, in una nicchia di mercato non coperta da altri sistemi o schemi di pagamento. Tali schemi includono gli schemi a tre parti, tra cui gli schemi di carte a tre parti, nella misura in cui tali schemi non funzionano mai come effettivi schemi di carte a quattro parti, anche appoggiandosi a titolari di autorizzazioni, agenti o partner in co-branding. Tali sistemi includono anche, di norma, i servizi di pagamento offerti dai prestatori di servizi di telecomunicazione, nei quali il gestore del sistema è il prestatore di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario, e i sistemi interni dei gruppi bancari. Per stimolare la concorrenza che tali sistemi e schemi di pagamento chiusi possono fare ai sistemi e agli schemi di pagamento ordinari, non si dovrebbe imporre di garantire a terzi l'accesso a tali sistemi e schemi di pagamento proprietari chiusi. Tuttavia tali sistemi e schemi chiusi dovrebbero continuare a essere soggetti a eventuali norme in materia di concorrenza dell'Unione e nazionali che richiedano che sia garantito l'accesso a tali sistemi o schemi al fine di mantenere un'effettiva concorrenza sui mercati dei pagamenti.

(38) Gli istituti di pagamento devono essere in grado di aprire e mantenere un conto presso un ente creditizio per soddisfare i loro obblighi in materia di autorizzazione per quanto riguarda la salvaguardia dei fondi degli utenti di servizi di pagamento. Gli istituti di pagamento dovrebbero inoltre adoperarsi per non salvaguardare tutti i fondi degli utenti di servizi di pagamento presso un solo ente creditizio al fine di evitare, se del caso, il rischio di concentrazione. Tuttavia, come dimostrato in particolare dall'ABE nel suo parere del 5 gennaio 2022, nonostante le disposizioni sui conti degli istituti di pagamento presso una banca commerciale di cui alla direttiva (UE) 2015/2366, alcuni istituti di pagamento o società che chiedono un'autorizzazione come istituto di pagamento si scontrano ancora con le pratiche di alcuni enti creditizi che rifiutano di aprire un conto per loro o chiudono un conto laddove esista, sulla base di un più elevato rischio percepito di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali pratiche di riduzione dei rischi creano notevoli difficoltà sotto il profilo della concorrenza per gli istituti di pagamento.

(39) Gli enti creditizi dovrebbero pertanto fornire, su base obiettiva, non discriminatoria e proporzionata, l'accesso a un conto di pagamento agli istituti di pagamento e agli istituti di pagamento richiedenti, nonché ai loro agenti. È necessario includere nella pertinente disposizione gli istituti di pagamento richiedenti, dato che un conto presso un ente creditizio in cui i fondi dei clienti possono essere salvaguardati è un prerequisito per ottenere un'autorizzazione come istituto di pagamento. Gli enti creditizi dovrebbero poter rifiutare l'accesso ai conti di pagamento solo in casi eccezionali qualora vi siano seri motivi per farlo. Gli enti creditizi dovrebbero poter rifiutare l'apertura o procedere alla chiusura di un conto di pagamento di un istituto di pagamento, di suoi agenti o di un istituto di pagamento richiedente nei casi in cui l'apertura o il mantenimento di tale conto comporti una violazione del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. Gli enti creditizi dovrebbero inoltre poter rifiutare un siffatto accesso nei casi in cui non siano stati ricevuti documenti o informazioni pertinenti dal richiedente l'apertura di un conto, dal momento che ciò potrebbe ostacolare, tra l'altro, la loro capacità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Un istituto di pagamento o i suoi agenti o un istituto di pagamento richiedente dovrebbe avere il diritto di presentare ricorso contro il rifiuto di un ente creditizio dinanzi a un'autorità competente designata da uno Stato membro. Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto di ricorso, gli enti creditizi dovrebbero motivare per iscritto e in dettaglio qualsiasi rifiuto di fornire un conto o la successiva chiusura di un conto.

[15] Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

Tale motivazione dovrebbe fare riferimento a elementi specifici relativi all'istituto di pagamento in questione, e non a considerazioni generali o generiche. Se il conto di pagamento è rifiutato perché l'apertura o il mantenimento di tale conto comporterebbe una violazione del regolamento (UE) 2024/1624, la giustificazione fornita al cliente o al richiedente non dovrebbe comportare la divulgazione di informazioni protette a norma dell'articolo 73 di tale regolamento. Per facilitare il trattamento da parte delle autorità competenti dei ricorsi contro il rifiuto o la revoca del conto e della relativa motivazione, l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che armonizzino la presentazione di tale motivazione.

(40) Per compiere scelte informate ed essere in grado di scegliere facilmente il proprio prestatore di servizi di pagamento all'interno dell'Unione, è opportuno che gli utenti di servizi di pagamento ricevano informazioni comparabili sui servizi di pagamento in modo chiaro, neutrale e comprensibile. Per garantire che agli utenti di servizi di pagamento siano fornite tali informazioni in merito al contratto di servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, è necessario specificare e armonizzare gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento per quanto riguarda la fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento.

(41) Nel fornire le informazioni richieste agli utenti di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero tenere conto delle esigenze di tali utenti, così come degli aspetti pratici e dell'efficienza in termini di costi alla luce dello specifico contratto di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero comunicare attivamente le informazioni al momento opportuno, senza alcuna sollecitazione da parte degli utenti di servizi di pagamento, oppure dovrebbero renderle disponibili agli utenti di servizi di pagamento dietro richiesta degli stessi. Nel secondo caso gli utenti di servizi di pagamento devono attivarsi per ottenere le informazioni, anche chiedendo tali informazioni espressamente ai prestatori di servizi di pagamento, accedendo alla casella di posta elettronica del conto bancario o inserendo una carta bancaria nei terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine i prestatori di servizi di pagamento dovrebbe provvedere affinché l'accesso alle informazioni sia possibile e le informazioni siano disponibili per gli utenti di servizi di pagamento.

(42) I consumatori e le imprese, non trovandosi nella stessa posizione di vulnerabilità, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni a cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire alle imprese e alle organizzazioni di decidere diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. Fatte salve le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione, tali accordi con imprese e organizzazioni che non sono consumatori potrebbero disciplinare l'applicazione o meno dell'autenticazione forte del cliente. Le microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[16], potrebbero essere trattate allo stesso modo dei consumatori. Alcune norme dovrebbero sempre applicarsi, indipendentemente dallo status dell'utente.

16 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

(43) I prestatori di servizi di pagamento, compresi i gestori di ATM, dovrebbero mostrare ai loro clienti, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, informazioni sulle eventuali spese sia prima che il cliente disponga il prelievo sia mentre effettua il prelievo, per esempio tramite la visualizzazione delle spese in formato digitale sul terminale. Una volta completata l'operazione, le informazioni sulle spese dovrebbero essere documentate, dietro semplice richiesta del cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

(44) Per mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, questi ultimi dovrebbero avere il diritto di ricevere gratuitamente informazioni sulle condizioni e sui prezzi dei servizi prima di essere vincolati da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Per consentire ai consumatori di confrontare i servizi e le condizioni offerti dai prestatori di servizi di pagamento e, in caso di controversia, di verificare i loro diritti e obblighi contrattuali, i consumatori dovrebbero poter richiedere tali informazioni e il contratto quadro su supporto cartaceo o altro supporto durevole, gratuitamente e in qualsiasi momento durante il rapporto contrattuale.

(45) Per aumentare il livello di trasparenza, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire al consumatore, senza oneri aggiuntivi, informazioni di base sulle operazioni di pagamento eseguite. In caso di un'operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe addebitare separatamente le spese di informazione. Analogamente, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire, a titolo gratuito e su base mensile, informazioni successive sulle operazioni di pagamento nell'ambito di un contratto quadro. Tuttavia, considerate l'importanza della trasparenza nello stabilire i costi e le differenti esigenze del cliente, le parti contraenti dovrebbero poter concordare l'addebito di spese per informazioni aggiuntive o più frequenti.

(46) È opportuno che, per l'acquisto di beni e servizi a basso costo, gli strumenti di pagamento per operazioni di valore ridotto rappresentino un'alternativa economica e di facile uso e non siano soggetti a prescrizioni eccessive. È pertanto opportuno limitare all'essenziale i requisiti informativi e le relative regole di esecuzione, il che tiene conto delle capacità tecniche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di importo ridotto. Nonostante gli oneri normativi semplificati, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati, considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di pagamento prepagati.

(47) Nelle operazioni di pagamento singole, le informazioni essenziali dovrebbero essere sempre fornite su iniziativa dei prestatori di servizi di pagamento. Dato che i pagatori sono di norma presenti quando impartiscono un ordine di pagamento, non dovrebbe essere sempre necessario fornire le informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter fornire informazioni oralmente o renderle facilmente accessibili in altro modo, anche esponendo nei locali un cartello con le condizioni. Dovrebbe inoltre essere indicato, anche sul sito web, dove sono reperibili altre informazioni più dettagliate. Tuttavia, su richiesta del consumatore, le informazioni essenziali dovrebbero essere fornite dai prestatori di servizi di pagamento anche su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

(48) Le informazioni richieste dovrebbero essere proporzionate alle esigenze degli utenti. I requisiti informativi riguardanti le operazioni di pagamento singole dovrebbero essere diversi dai requisiti informativi applicabili ai contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento.

(49) Per poter effettuare una scelta informata, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere in grado di confrontare le spese ATM con quelle di altri prestatori. Al fine di aumentare la trasparenza delle spese ATM per gli utenti di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire loro informazioni, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, in merito a tutte le spese applicabili ai prelievi da ATM nazionali in situazioni diverse, a seconda dell'ATM da cui gli utenti di servizi di pagamento prelevano contante. Per i prelievi dagli ATM denominati in euro, le eventuali spese dovute dagli utenti di servizi di pagamento al loro prestatore di servizi di pagamento, anche nel caso in cui i prelievi siano effettuati presso ATM gestiti da gestori di ATM indipendenti, dovrebbero essere soggette al principio della parità delle commissioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]. È opportuno modificare di conseguenza tale regolamento.

(50) I contratti quadro e le operazioni di pagamento contemplate da tali contratti sono più comuni ed economicamente rilevanti delle operazioni di pagamento singole. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro. Pertanto gli obblighi di informazione preventiva sui contratti quadro dovrebbero essere esaustivi e le informazioni dovrebbero sempre essere fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Tuttavia i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero poter concordare nel contratto quadro il modo in cui devono essere fornite le successive informazioni sulle operazioni di pagamento eseguite.

[17] Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1230/oj).

(51) Le disposizioni contrattuali non dovrebbero discriminare i consumatori che sono legalmente residenti nell'Unione per via della cittadinanza o del luogo di residenza. Se un contratto quadro prevede il diritto di bloccare uno strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe avere la possibilità di invocare tale diritto semplicemente perché l'utente del servizio di pagamento ha cambiato il luogo di residenza nell'Unione.

(52) Per agevolare la mobilità degli utenti di servizi di pagamento, questi dovrebbero poter recedere da un contratto quadro senza incorrere in alcuna spesa. Tuttavia, se l'utente di servizi di pagamento recede dal contratto entro i primi tre mesi di efficacia del medesimo, si dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di pagamento di addebitare le spese in linea con i costi sostenuti per il recesso dal contratto quadro da parte dell'utente. Qualora, nell'ambito di un contratto quadro, i servizi di pagamento siano offerti congiuntamente ai servizi tecnici a sostegno della prestazione di servizi di pagamento, come il noleggio di terminali utilizzati per i servizi di pagamento, gli utenti di servizi di pagamento non dovrebbero essere vincolati al loro prestatore di servizi di pagamento mediante condizioni più onerose stabilite nelle clausole contrattuali che disciplinano i servizi tecnici. Al fine di preservare la concorrenza, tali clausole contrattuali dovrebbero essere soggette agli obblighi del contratto quadro in materia di oneri di risoluzione. Il termine di preavviso concordato dovrebbe essere, per i consumatori, non superiore a un mese e, per i prestatori di servizi di pagamento, non inferiore a tre mesi. È opportuno che tali norme facciano salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in virtù di altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale, ad esempio quella in materia di lotta al riciclaggio o lotta al finanziamento del terrorismo, di provvedimenti di congelamento di fondi o di misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.

(53) Ai fini della comparabilità, le spese di conversione valutaria stimate per i bonifici e le rimesse effettuati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso un paese terzo dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come importo monetario nella valuta del conto del pagatore e come maggiorazione percentuale rispetto a un tasso di cambio medio di mercato aggregato che rifletta accuratamente il mercato. Per garantire che il tasso di cambio utilizzato sia affidabile e rifletta accuratamente il mercato, esso dovrebbe essere fornito da un amministratore di fiducia che soddisfi i requisiti applicabili in materia di governance e controllo, quali i principi sugli indici di riferimento finanziari emanati dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (*International Organization of Securities Commissions* – IOSCO). Un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe utilizzare lo stesso indice di riferimento in modo coerente e per gli scambi effettuati in entrambe le direzioni. Quando menzionate nel presente regolamento, le "spese" dovrebbero comprendere anche, se del caso, le spese di conversione valutaria.

(54) Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe fornire una stima del tempo entro cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario situato al di fuori dell'Unione deve ricevere i fondi dei bonifici e delle operazioni di rimessa di denaro. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe informare il pagatore che non si tratta di una tempistica esatta, poiché il momento della ricezione potrebbe dipendere da diversi fattori, talvolta al di fuori del controllo del prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

(55) Dal momento che un prestatore di servizi di pagamento può fornire o mettere a disposizione del pagatore il nome del beneficiario solo se dispone di tale informazione, tale obbligo non può essere applicato in circostanze in cui ciò sia impraticabile. Tipicamente, è il caso delle rimesse di denaro eseguite come un'unica operazione di pagamento, in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non ha accesso al nome del beneficiario a meno che non sia fornito dal pagatore. È pertanto opportuno che, in tali casi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia tenuto a fornire o a mettere a disposizione di quest'ultimo il nome del beneficiario.

(56) L'esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. È pertanto opportuno prevedere che le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. L'importo di eventuali spese applicate potrebbe anche essere pari a zero in quanto le disposizioni non dovrebbero influire sulla pratica secondo cui un prestatore di servizi di pagamento non addebita alcuna spesa al pagatore o al beneficiario. Analogamente, fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza e il regolamento (UE) 2015/751, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario potrebbe addebitare solo al beneficiario le spese di utilizzo del servizio di pagamento qualora tale addebito includa una compensazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non imponga spese al pagatore. È possibile che i sistemi di pagamento applichino spese nella forma di una commissione di sottoscrizione. Le disposizioni sull'importo trasferito o su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulle tariffe o sulla compensazione tra i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.

(57) Una maggiorazione è una spesa applicata dagli esercenti ai consumatori che si aggiunge al prezzo richiesto per i beni e i servizi quando il consumatore utilizza un determinato metodo di pagamento. Uno dei motivi alla base delle maggiorazioni è quello di indirizzare i consumatori verso strumenti di pagamento più convenienti o più efficienti, promuovendo in tal modo la concorrenza tra metodi di pagamento alternativi. Nell'ambito del regime introdotto dalla direttiva (UE) 2015/2366, ai beneficiari era impedito di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751, ossia per le carte di debito e di credito ad uso dei consumatori emesse nell'ambito di schemi di carte a quattro parti e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[18], ossia le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro all'interno dell'Unione. Ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri erano autorizzati a vietare o limitare ulteriormente il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.

[18] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/260/oj).

(58) I dati raccolti durante il riesame della direttiva (UE) 2015/2366 dimostrano che le attuali norme in materia di spese sono adeguate e hanno avuto un impatto positivo. Non vi è alcuna necessità impellente di un ulteriore allineamento delle pratiche di addebito delle spese tra gli Stati membri, in quanto l'attuale divieto di maggiorazione si applica già a una quota molto ampia di pagamenti nell'Unione. Si stima che il 95 % dei pagamenti tramite carta sia soggetto all'attuale divieto di maggiorazione. Inoltre la maggiorazione, quando applicata, è limitata al costo effettivo sostenuto dall'esercente. Tuttavia, nel riesame della direttiva (UE) 2015/2366, la Commissione ha individuato interpretazioni diverse per quanto riguarda gli strumenti di pagamento coperti dal divieto di maggiorazione. È pertanto necessario estendere esplicitamente il divieto di maggiorazione a tutti i bonifici e gli addebiti diretti e non solo a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 260/2012, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366.

(59) I servizi bancari aperti sono servizi di pagamento che comportano l'accesso ai dati del conto di pagamento di un utente di servizi di pagamento da parte di prestatori di servizi di pagamento che non detengono i fondi del titolare del conto né prestano servizi di radicamento del conto di pagamento. I prestatori di servizi di informazione sui conti prestano un servizio che mira a consentire l'aggregazione dei dati di un utente, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, con diversi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in un unico luogo. Il prestatore di servizi di informazione sui conti potrebbe inoltre trasmettere i dati sul conto di pagamento ottenuti a un terzo, il quale, a sua volta, presterebbe un servizio all'utente di servizi di pagamento sfruttando tali dati, eventualmente con ulteriori servizi a valore aggiunto. I servizi di disposizione di ordine di pagamento consentono di disporre un pagamento dal conto dell'utente, come un bonifico, in un modo pratico per l'utente e il beneficiario senza l'uso di uno strumento come una carta di pagamento. Un servizio di disposizione di ordine di pagamento richiede l'ottenimento del consenso del pagatore per accedere al conto di pagamento. Come riconosciuto nel regolamento (UE) 2024/1624, alcuni servizi di disposizione di ordine di pagamento instaurano un rapporto d'affari con il beneficiario. Pertanto, la definizione di servizio di disposizione di ordine di pagamento riflette il fatto che i prestatori di tali servizi possono offrire servizi di disposizione di ordine di pagamento al pagatore e al beneficiario. La fornitura di un portafoglio pass-through digitale che consenta all'utente di disporre un pagamento dal conto di pagamento dell'utente, a condizione che nel portafoglio digitale non siano caricati fondi, che il fornitore del portafoglio digitale non entri mai in possesso di tali fondi e che il fornitore del portafoglio operi in base ad accordi contrattuali con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, non dovrebbe essere considerata un servizio di disposizione di ordine di pagamento.

(60) I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero consentire l'accesso ai dati sui conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento se l'utente di servizi di pagamento può accedere online al conto di pagamento e se ha concesso il consenso a tale accesso. La direttiva (UE) 2015/2366 si basava sul principio dell'accesso ai dati sui conti di pagamento senza la necessità di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il che ha fatto sì che nella pratica non fosse possibile addebitare l'accesso ai dati. Dalla data di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 l'accesso ai dati nell'ambito dei servizi bancari aperti ha avuto luogo su tale base non contrattuale e a titolo gratuito. Se i servizi regolamentati di accesso ai dati dovessero essere soggetti a spese finora non addebitate, l'impatto sulla continuità della prestazione di tali servizi, e quindi sulla concorrenza e sull'innovazione nei mercati dei pagamenti, potrebbe essere molto significativo. Tale principio dovrebbe pertanto essere mantenuto. Il mantenimento di tale approccio è in linea con i capi III e IV del regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio[19], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo, che il presente regolamento lascia impregiudicato.

[19] Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).

(61) I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento possono stabilire un rapporto contrattuale, anche nel contesto di un accordo contrattuale multilaterale quale uno schema, con possibile compensazione, per l'accesso ai dati sui conti di pagamento e la fornitura di servizi bancari aperti diversi da quelli richiesti dal presente regolamento. Un esempio di tali servizi a valore aggiunto offerti attraverso le cosiddette interfacce di programmazione delle applicazioni "premium" è la possibilità di programmare futuri pagamenti ricorrenti variabili. Qualsiasi compensazione per tali servizi dovrebbe essere conforme ai capi III e IV del regolamento (UE) 2023/2854, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento sulla compensazione. L'accesso da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ai dati sui conti di pagamento disciplinati dal presente regolamento senza obbligo di avere un rapporto contrattuale, e quindi senza spese, dovrebbe essere sempre possibile anche nei casi in cui esiste un accordo contrattuale multilaterale quale uno schema e se gli stessi dati sono disponibili anche nell'ambito di tale accordo contrattuale multilaterale.

(62) Per garantire un elevato livello di sicurezza nell'accesso ai dati e nello scambio degli stessi, l'accesso ai conti di pagamento e ai dati ivi contenuti dovrebbe essere fornito ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento tramite un'interfaccia progettata e dedicata per finalità di servizi bancari aperti, come un'interfaccia di programmazione delle applicazioni. A tal fine, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe istituire una comunicazione sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Per evitare qualsiasi incertezza circa il soggetto che accede ai dati dell'utente di servizi di pagamento, l'interfaccia dedicata dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di informazione sul conto e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di identificarsi nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e di avvalersi di tutte le procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero poter scegliere quale metodo di autenticazione offrire all'utente di servizi di pagamento, al fine di offrire l'opzione meno onerosa. I prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero utilizzare l'interfaccia dedicata ai fini dell'accesso ai dati. In caso di guasto o indisponibilità non programmata dell'interfaccia dedicata, la continuità operativa di tali prestatori di servizi sarebbe compromessa dall'incapacità di accedere ai dati per i quali hanno ottenuto il consenso. È essenziale che i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento siano sempre in grado di accedere ai dati indispensabili per prestare servizi ai clienti. Pertanto, l'indisponibilità programmata dell'interfaccia dedicata, che consente ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto di aggiornare l'interfaccia dedicata o di apportarvi modifiche, dovrebbe di norma avvenire tra le ore 00:00 e le ore 06:00. Mentre la manutenzione dei sistemi solitamente comporta l'aggiornamento del sistema durante la notte, tra le ore 00:00 e le ore 06:00 nell'ora locale del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, una procedura di manutenzione di ampia portata può richiedere più di diverse ore. Di norma, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe anche informare debitamente i prestatori di servizi di pagamento che utilizzano l'interfaccia dedicata almeno un mese prima di qualsiasi indisponibilità programmata e della relativa durata, fatta eccezione per le modifiche di emergenza.

(63) Per facilitare l'utilizzo dell'interfaccia dedicata, è opportuno che le relative specifiche tecniche siano documentate, specificando le routine, i protocolli e gli strumenti necessari, e che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto metta a disposizione del pubblico una sintesi. Per consentire ai fornitori di servizi bancari aperti di preparare correttamente il loro accesso futuro e risolvere eventuali problemi tecnici, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di testare un'interfaccia prima della data in cui l'interfaccia sarà attivata. Solo i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati dovrebbero avere accesso ai dati sui conti di pagamento tramite tale interfaccia, anche se i richiedenti l'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione sui conti e come prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero poter consultare le specifiche tecniche. Per assicurare l'interoperabilità delle diverse soluzioni tecnologiche di comunicazione, l'interfaccia dovrebbe utilizzare standard di comunicazione sviluppati da organismi di normazione internazionali o europei, tra cui il Comitato europeo di normazione (CEN) o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o altri standard ampiamente riconosciuti che offrano un livello di sicurezza equivalente, il che consentirebbe ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto di beneficiare di un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche senza compromettere la sicurezza o fare affidamento su standard di nicchia che sarebbero difficili da attuare per i prestatori terzi.

(64) Affinché i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento garantiscano in qualsiasi momento la loro continuità operativa e siano in grado di fornire servizi di alta qualità ai loro clienti, l'interfaccia dedicata che sono tenuti a utilizzare dovrebbe consentire un'esperienza utente semplice e senza soluzione di continuità, soddisfacendo requisiti di alto livello in termini di prestazioni e funzionalità. Come minimo dovrebbe garantire la parità dei dati con l'interfaccia cliente che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fornisce ai suoi utenti, includendo pertanto i dati sui conti di pagamento che sono a disposizione anche degli utenti di servizi di pagamento nell'interfaccia loro fornita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Per quanto riguarda i servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'interfaccia dedicata dovrebbe consentire non solo la disposizione di operazioni di pagamento singoli, ma anche di ordini permanenti. Requisiti più dettagliati per le interfacce dedicate dovrebbero essere stabiliti in norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE.

(65) Ai fini di una verifica efficace prima della disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento siano in grado di verificare il nome completo del titolare del conto attraverso l'interfaccia dedicata e non dovrebbero pertanto fornire nomi parziali o abbreviati.

(66) Dato l'impatto drammatico che una prolungata indisponibilità non programmata di un'interfaccia dedicata avrebbe sulla continuità operativa dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero adoperarsi al massimo per prevenire qualsiasi indisponibilità non programmata o prestazione insufficiente di tale interfaccia. Una prestazione insufficiente dovrebbe essere intesa come una prestazione inferiore a quella dell'interfaccia utilizzata dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per l'autenticazione e la comunicazione con i suoi utenti di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero porre rimedio a tale indisponibilità o prestazione insufficiente senza indebito ritardo e garantire un tempo ottimale di ripristino per l'interfaccia dedicata. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero informare senza ritardo i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento in merito all'eventuale indisponibilità della loro interfaccia dedicata e alle misure adottate per porvi rimedio. Data l'importanza fondamentale della piena disponibilità e funzionalità dell'interfaccia dedicata per i modelli aziendali dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'interfaccia dedicata dovrebbe garantire disponibilità e prestazioni almeno equivalenti a quelle dell'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti. L'ABE dovrebbe essere incaricata di precisare, in progetti di norme tecniche di regolamentazione, i requisiti relativi alle statistiche trimestrali sulla disponibilità e la prestazione delle interfacce dedicate e, a fini comparativi, delle interfacce che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione dei suoi utenti di servizi di pagamento per accedere direttamente al proprio conto di pagamento online e i requisiti relativi alla loro pubblicazione sul sito web del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, nonché le norme che stabiliscono un tempo ottimale di ripristino in casi di indisponibilità non programmata dell'interfaccia dedicata, sulla base della gravità dell'incidente. La valutazione di tale gravità dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del numero di clienti coinvolti e dei tipi di funzionalità dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento interessati.

(67) I prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero sempre identificarsi debitamente e rispettare i loro obblighi, quali i limiti del consenso loro concesso, e dovrebbero in particolare accedere solo ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi contrattuali e fornire il servizio regolamentato. Lo screen-scraping dei dati, vale a dire l'accesso ai dati sui conti di pagamento senza una corretta identificazione, non dovrebbe mai essere effettuato in nessun caso.

(68) Dato che l'istituzione o il mantenimento di un'interfaccia dedicata potrebbero, per taluni prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, essere considerati sproporzionatamente onerosi, un'autorità nazionale competente dovrebbe poter esentare un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, dall'obbligo di disporre di un'interfaccia di accesso ai dati dedicata, e consentire a quest'ultimo di offrire l'accesso ai dati di pagamento solo attraverso la sua "interfaccia cliente", posto che tale interfaccia sia già un endpoint di un'interfaccia di programmazione delle applicazioni, cioè un punto di connessione digitale sicuro che consente la comunicazione e lo scambio di dati automatizzati da macchina a macchina, o di non offrire alcuna interfaccia di accesso ai dati dei servizi bancari aperti. Se del caso, in funzione delle specificità dello Stato membro, per le banche centrali nazionali che non agiscono in qualità di autorità monetaria o altre autorità pubbliche l'esenzione dall'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata può essere concessa dallo Stato membro. L'accesso ai dati tramite l'interfaccia cliente, se non esiste un'interfaccia dedicata, può essere appropriato qualora tale interfaccia sia già un'interfaccia di programmazione delle applicazioni, come nei casi da impresa a impresa in cui non sono usate applicazioni mobili o interfacce web tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il suo cliente, o qualora un'interfaccia dedicata costituirebbe un onere significativo in termini finanziari e di risorse per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, come nel caso di prestatori di servizi di pagamento di dimensioni molto ridotte. L'esenzione dall'obbligo di mantenere un'interfaccia di accesso ai dati dei servizi bancari aperti può essere giustificata se il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ha un modello aziendale specifico, ad esempio nel caso in cui i servizi bancari aperti non abbiano alcuna rilevanza per i suoi clienti. I criteri dettagliati per la concessione di tali decisioni di esenzione dovrebbero essere stabiliti in norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE, tenendo conto, tra l'altro, delle dimensioni, del fatturato annuo e del volume dei pagamenti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Tali esenzioni, una volta concesse, non dovrebbero essere perpetuate se le circostanze che hanno portato all'esenzione cambiano in modo significativo.

(69) Per sfruttare appieno il potenziale dei servizi bancari aperti nell'Unione, è essenziale evitare qualsiasi trattamento discriminatorio dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto nei confronti dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Qualora l'utente di servizi di pagamento abbia deciso di avvalersi dei servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti o di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe trattare tale ordine nello stesso modo in cui tratterebbe la richiesta se presentata dall'utente di servizi di pagamento direttamente nell'interfaccia cliente dello stesso prestatore di servizi, a meno che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non abbia ragioni oggettive per trattare la richiesta di accesso al conto in modo diverso, compresi gravi sospetti di frode.

(70) Per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornire al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento tutte le informazioni a sua disposizione in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, e su base continuativa, su richiesta di un prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento. Talvolta il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può venire in possesso di maggiori informazioni dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, ma prima di aver eseguito l'operazione di pagamento. Se tali informazioni sono pertinenti per l'ordine di pagamento e l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornirle al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe avere accesso alle informazioni necessarie per valutare i rischi di mancata esecuzione dell'operazione disposta. Tali informazioni sono indispensabili per consentire al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di offrire al beneficiario, per conto del quale dispone l'operazione, un servizio di qualità paragonabile a quella di altri mezzi di pagamento elettronici a disposizione del beneficiario, comprese le carte di pagamento.

(71) Per accrescere la fiducia nei servizi bancari aperti, è essenziale che gli utenti di servizi di pagamento che utilizzano i servizi di informazione sui conti e i servizi di disposizione di ordine di pagamento abbiano pieno controllo dei loro dati e abbiano accesso a informazioni chiare sui consensi all'accesso ai dati che tali utenti di servizi di pagamento hanno concesso ai prestatori di servizi di pagamento, comprese la finalità del consenso e le categorie di dati sui conti di pagamento interessate, quali i dati di identità relativi al conto, l'operazione e il saldo del conto. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero pertanto mettere a disposizione degli utenti di servizi di pagamento che utilizzano tali servizi un pannello di gestione per monitorare e revocare o ripristinare l'accesso ai dati concesso ai prestatori di servizi bancari aperti. I pannelli di gestione non dovrebbero contenere formulazioni deterrenti o disincentivanti che possano dissuadere un utente di servizi di pagamento dall'avvalersi dei servizi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o di un prestatore di servizi di informazione sui conti. Il consenso alla disposizione di ordini di pagamento una tantum non dovrebbe figurare sul pannello di gestione. Un pannello di gestione non dovrebbe consentire a un utente di servizi di pagamento di stabilire nuovi consensi all'accesso ai dati a favore di un prestatore di servizi di informazione sui conti o di disposizione di ordine di pagamento a cui non sia stato concesso un precedente accesso ai dati. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero tempestivamente mettere a disposizione dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento le informazioni in merito a qualsiasi revoca dell'accesso ai dati. I prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero informare tempestivamente i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito ai consensi all'accesso ai dati nuovi e ripristinati concessi dagli utenti di servizi di pagamento, compresi la durata della validità del consenso e il suo scopo, in particolare se il consolidamento dei dati va a vantaggio dell'utente o avviene per la trasmissione a terzi.

Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non dovrebbe incoraggiare in alcun modo l'utente di servizi di pagamento a revocare i consensi concessi ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Il pannello di gestione dovrebbe avvertire l'utente di servizi di pagamento in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali della revoca dell'accesso ai dati concesso a un prestatore di servizi bancari aperti, in quanto il pannello di gestione non gestisce il rapporto contrattuale tra l'utente e un prestatore di servizi bancari aperti, ma spetta all'utente di servizi di pagamento verificare tale rischio. Il pannello di gestione dei consensi dovrebbe consentire ai clienti di gestire i propri consensi in modo informato e imparziale e mettere a disposizione dei clienti una forte misura di controllo sulle modalità di utilizzo dei loro dati personali e non personali. Il pannello di gestione dei consensi dovrebbe tenere conto, se del caso, dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].

(72) I prestatori di servizi di informazione sui conti dovrebbero poter accedere alle informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate di cui dispongono i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai fini della prestazione del servizio di informazione sui conti, indipendentemente dal fatto che l'utente di servizi di pagamento chieda attivamente tali informazioni. Qualora un prestatore di servizi di informazione sui conti intenda accedere alle informazioni e l'utente di servizi di pagamento non chieda attivamente tali informazioni, il prestatore di servizi di informazione sui conti dovrebbe informare della propria intenzione l'utente di servizi di pagamento. In tal caso, non è necessario adempiere all'obbligo di informazione ad ogni singolo accesso, ma è possibile soddisfare tale obbligo includendo le informazioni nel contratto quadro tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e l'utente di servizi di pagamento.

[20] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).

(73) Dal riesame della direttiva (UE) 2015/2366 è emerso che i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento si trovano ancora ad affrontare numerosi ostacoli ingiustificati, nonostante il livello di armonizzazione raggiunto e il divieto di tali ostacoli imposto dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione[21]. Tali ostacoli continuano a inibire in modo significativo l'espressione del pieno potenziale dei servizi bancari aperti nell'Unione e sono regolarmente segnalati dai prestatori di servizi di informazione sui conti e dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento alle autorità di vigilanza, alle autorità di regolamentazione e alla Commissione. Il 4 giugno 2020 l'ABE ha pubblicato un parere in cui analizza tali ostacoli. Malgrado gli sforzi di chiarimento vi è ancora molta incertezza, sul mercato e tra le autorità di vigilanza, su cosa costituisca un "ostacolo vietato" ai servizi bancari aperti regolamentati. È pertanto indispensabile fornire un elenco chiaro e non esaustivo di tali ostacoli vietati ai servizi bancari aperti, basandosi in particolare sul lavoro svolto dall'ABE.

[21] Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/389/oj).

(74) I motivi legati alla prevenzione delle frodi o alla conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[22] non dovrebbero servire da base generale per negare, limitare o ritardare l'accesso ai dati da parte dei fornitori terzi. Le misure adottate per tali motivi potrebbero limitare in via eccezionale l'accesso ai servizi bancari aperti, ma dovrebbero essere consentite caso per caso solo qualora debitamente giustificato, sulla base di elementi oggettivi e verificabili che indichino una frode sospetta o sulla base di un obbligo specifico a norma del regolamento (UE) 2016/679, e dovrebbero rimanere strettamente necessarie, proporzionate e limitate nella portata e nella durata. Esse non dovrebbero comportare restrizioni sistematiche o generalizzate ai servizi bancari aperti né legittimare ostacoli all'accesso ai dati che sono vietati a norma del presente regolamento. Sebbene i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto possano legittimamente adottare misure per attenuare le frodi, tali misure non dovrebbero discriminare i servizi forniti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e da prestatori di servizi di informazione sui conti. Di conseguenza, dovrebbero essere applicate anche a tali servizi così come sono applicate ai servizi di pagamento prestati direttamente o indirettamente dallo stesso prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, compresi i servizi di pagamento basati su carta o su bonifico disponibili in commercio per l'utilizzo da parte dei beneficiari. Tale principio dovrebbe applicarsi sia all'esperienza di autenticazione del pagatore sia al livello di certezza sul fatto che un pagamento disposto sarà eseguito dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

[22] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(75) L'obbligo di proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate riveste la massima importanza al fine di proteggere i fondi dell'utente di servizi di pagamento e limitare i rischi connessi alla frode e all'accesso non autorizzato ai conti di pagamento. Tuttavia termini e condizioni o altri obblighi imposti dai prestatori di servizi di pagamento agli utenti di servizi di pagamento in relazione alla protezione delle credenziali di sicurezza personalizzate non dovrebbero essere formulati in modo tale da impedire agli utenti di servizi di pagamento di utilizzare i servizi offerti da altri prestatori di servizi di pagamento, tra cui i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti. Tali termini e condizioni non dovrebbero contenere disposizioni tali da rendere più difficile, in qualsiasi modo, l'uso di servizi di pagamento di altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2026/…[+]. È inoltre opportuno precisare che, per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e l'identificativo unico non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

(76) Per essere pienamente efficaci, i servizi bancari aperti richiedono un'applicazione solida ed efficace delle norme che disciplinano tale attività. Poiché non esiste un'unica autorità a livello dell'Unione per far rispettare i diritti e i doveri legati ai servizi bancari aperti, le autorità nazionali competenti costituiscono il primo livello di esecuzione delle norme relative ai servizi bancari aperti. È pertanto essenziale che le autorità nazionali competenti si adoperino al massimo per garantire il rispetto del quadro regolamentato dell'Unione in materia di servizi bancari aperti. Le autorità nazionali competenti dovrebbero disporre delle risorse adeguate per svolgere i loro compiti di esecuzione in modo efficace ed efficiente. Le autorità nazionali competenti dovrebbero facilitare un dialogo agevole e regolare tra i vari attori nell'ecosistema dei servizi bancari aperti. In particolare, si deve garantire che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto rispettino in ogni momento i loro obblighi in relazione all'interfaccia dedicata. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento che non rispettano i loro obblighi dovrebbero essere soggetti a sanzioni adeguate. Il monitoraggio regolare del mercato dei servizi bancari aperti nell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti, coordinato dall'ABE, dovrebbe facilitare l'esecuzione delle norme e la raccolta di dati sul mercato dei servizi bancari aperti dovrebbe porre rimedio alla carenza di dati attualmente esistente, che ostacola qualsiasi misurazione efficace dell'effettiva diffusione di tali servizi nell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero avere accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2854.

(77) L'interfaccia dedicata dovrebbe essere il punto di accesso primario per i servizi di informazione sui conti e i servizi di disposizione di ordine di pagamento. Tuttavia, alcuni prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto potrebbero disporre di interfacce aggiuntive per altri contesti applicativi che sono tecnicamente in grado di fornire ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento gli stessi servizi dell'interfaccia dedicata. I prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero poter utilizzare tali interfacce aggiuntive con il consenso del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Tuttavia, tale possibilità non deve essere interpretata come un obbligo per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di concedere l'accesso attraverso mezzi diversi dall'interfaccia dedicata, né sancisce il diritto dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, né di altri soggetti non regolamentati, di richiedere tale accesso. Le interfacce aggiuntive possono essere utilizzate soltanto se i partecipanti desiderano farlo di propria iniziativa, con l'accordo dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, alle stesse condizioni di sicurezza connesse all'identificazione e alla comunicazione sicura che si applicano anche all'interfaccia dedicata e se le interfacce aggiuntive utilizzano norme ampiamente accettate e interoperabili.

(78) Il concetto di consenso ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicate le norme sul trattamento lecito dei dati personali, comprese le disposizioni sul consenso e sul consenso esplicito, di cui al regolamento (UE) 2016/679. Nei casi che comportano il trattamento di dati personali, è responsabilità del titolare del trattamento valutare la base giuridica appropriata a norma del regolamento (UE) 2016/679 e assicurare che siano soddisfatte tutte le condizioni per tale base giuridica stabilite in tale regolamento.

(79) Un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dovrebbe essere considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento secondo modalità concordate tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Non dovrebbe essere considerata autorizzata se l'operazione è stata disposta o modificata da un terzo che agisce senza il consenso dell'utente di servizi di pagamento. I casi di operazioni di pagamento disposte o modificate da un terzo che agisce senza il consenso dell'utente di servizi di pagamento comprendono le situazioni in cui tale terzo utilizza le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento ottenute in modo fraudolento.

(80) La sicurezza dei bonifici è fondamentale per mantenere la fiducia degli utenti di servizi di pagamento in tali servizi e garantirne l'utilizzo. I pagatori che intendono inviare un bonifico a un determinato beneficiario potrebbero, in caso di frode o errore, indicare un identificativo unico non corrispondente al conto detenuto da tale beneficiario. Per contribuire a ridurre le frodi e gli errori, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero beneficiare di un servizio che verifichi se l'identificativo unico del beneficiario e il nome del beneficiario, quali forniti dal pagatore, coincidano e, qualora sia rilevata una discrepanza, lo notifichi al pagatore. Se il beneficiario è una persona giuridica, tale servizio potrebbe essere svolto verificando la corrispondenza tra l'identificativo unico del beneficiario e un altro dato, quale un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] o un identificativo del soggetto giuridico (LEI), che individua in modo inequivocabile il beneficiario, qualora il pagatore sia autorizzato a trasmettere tale dato tramite un canale di disposizione di ordine di pagamento del prestatore di servizi di pagamento del pagatore e tale dato sia disponibile nei sistemi interni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Se il conto di pagamento del beneficiario non è identificato da un numero di conto bancario internazionale (IBAN), è opportuno utilizzare un altro tipo di identificativo unico per individuare in modo inequivocabile il conto di pagamento del beneficiario. Tali servizi, nei paesi in cui esistono, hanno avuto un notevole impatto positivo sulla riduzione del livello di frode e di errore. Data la sua importanza per la prevenzione delle frodi e degli errori, tale servizio dovrebbe essere disponibile gratuitamente per gli utenti di servizi di pagamento.

23 Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

Onde evitare intoppi o ritardi indebiti nel trattamento dell'operazione, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe trasmettere tale notifica al massimo entro qualche secondo dal momento in cui il pagatore ha inserito le informazioni sul beneficiario. Per consentire al pagatore di decidere se procedere con l'operazione prevista, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe fornire tale notifica prima che il pagatore autorizzi l'operazione. È possibile che per i pagatori siano disponibili determinate soluzioni di disposizione di ordine di bonifico che consentono loro di impartire un ordine di pagamento senza inserire personalmente sia l'identificativo unico che il nome del beneficiario. In tali casi, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe assicurare che il beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico sia identificato correttamente.

(81) Il regolamento (UE) n. 260/2012 prevede un servizio di verifica della corrispondenza tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario o altro dato da offrire agli utenti dei bonifici in euro, compresi i bonifici istantanei in euro. Al fine di conseguire un quadro coerente per tutti i bonifici evitando nel contempo qualsiasi sovrapposizione indebita, il servizio di verifica di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai bonifici che non sono contemplati dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dovrebbe essere allineato al servizio di verifica previsto dal regolamento (UE) n. 260/2012.

(82) Alcuni attributi del nome del beneficiario sul cui conto il pagatore intende effettuare un bonifico potrebbero aumentare la probabilità che il prestatore di servizi di pagamento rilevi una discrepanza. Tali discrepanze comprendono la presenza di segni diacritici o l'esistenza di più traslitterazioni possibili dei nomi in alfabeti diversi, differenze tra nomi di comune utilizzo e quelli indicati nei documenti di identificazione ufficiali per le persone fisiche o differenze tra la denominazione commerciale e la denominazione sociale per le persone giuridiche. Onde evitare intoppi ingiustificati in situazioni in cui il nome del beneficiario fornito dal pagatore e il nome associato all'IBAN o, qualora l'IBAN non sia utilizzato per identificare il conto di pagamento, a un altro tipo di identificativo unico fornito dal pagatore, non presentano una corrispondenza esatta ma comunque una quasi corrispondenza, e per agevolare la decisione del pagatore se procedere o meno con l'operazione prevista, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero indicare al pagatore il nome del beneficiario associato all'IBAN o a un altro tipo di identificativo unico fornito dal pagatore in un modo che garantisca la conformità al regolamento (UE) 2016/679.

(83) Autorizzare un'operazione di pagamento nonostante il servizio di verifica della corrispondenza abbia rilevato una mancata corrispondenza e l'abbia notificata all'utente di servizi di pagamento può comportare il trasferimento dei fondi a un beneficiario non previsto. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero informare gli utenti di servizi di pagamento in merito alle possibili conseguenze della loro scelta di ignorare la mancata corrispondenza notificata e di procedere all'esecuzione dell'operazione. Gli utenti di servizi di pagamento che non sono consumatori dovrebbero poter rinunciare al servizio di verifica del beneficiario quando impartiscono ordini di pagamento per mezzo di canali di disposizione di ordine di pagamento che si basano su processi o protocolli automatizzati dedicati e che sono messi a disposizione esclusivamente di utenti di servizi di pagamento che non sono consumatori. Dopo tale rinuncia, tali utenti di servizi di pagamento dovrebbero poter usufruire nuovamente del servizio. Inoltre, al fine di consentire un'integrazione più agevole del servizio di verifica, nei processi di gestione dei pagamenti, di tali utenti di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero offrire loro la possibilità di acconsentire, nel contratto quadro, al fatto che il servizio di verifica in relazione agli ordini di pagamento impartiti per mezzo di tali canali di disposizione di ordine di pagamento sia prestato dopo l'autorizzazione di tali ordini e che, nel caso di taluni esiti specifici del servizio di verifica, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore esegua tali ordini senza alcun ulteriore intervento dell'utente di servizi di pagamento. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 260/2012.

(84) Per consentire all'utente di servizi di pagamento di proteggersi, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe offrirgli la possibilità di fissare, nel contratto quadro, un limite massimo dell'importo che può essere trasferito mediante un metodo di pagamento o uno strumento di pagamento. Inoltre l'utente di servizi di pagamento dovrebbe poter fissare limiti diversi per ciascun metodo di pagamento e ciascuno strumento di pagamento che siano espressi, a sola discrezione dell'utente di servizi di pagamento, per singola operazione oppure entro un termine stabilito, ad esempio un giorno o una settimana. Qualora il prestatore di servizi di pagamento proponga che l'utente di servizi di pagamento stabilisca un limite per i bonifici, il limite proposto dovrebbe essere lo stesso per i diversi tipi di bonifico, così da garantire che all'utente di servizi di pagamento non sia impedito, senza che ne sia consapevole, di avere lo stesso accesso ai bonifici istantanei rispetto ad altri tipi di bonifico. Gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter modificare i limiti fissati in precedenza nel contratto quadro.

(85) Per garantire l'efficacia dei limiti di spesa è importante che ciascun aumento dei limiti richiesto dall'utente di servizi di pagamento tramite un canale a distanza abbia effetto solo dopo un periodo di attesa. In mancanza di un siffatto periodo di attesa, un truffatore potrebbe convincere una vittima ad adeguare i propri limiti di spesa e sarebbe poi subito in grado di sottrarle con la frode un importo molto più elevato. Un periodo di attesa darebbe all'utente di servizi di pagamento il tempo di rendersi conto di essere stato contattato e manipolato da un truffatore. Il periodo di attesa dovrebbe essere fissato dal prestatore di servizi di pagamento per default a quattro ore. L'utente di servizi di pagamento dovrebbe poter aumentare o ridurre il periodo di attesa oppure rinunciare all'applicazione di tale periodo di attesa, azioni che sono a loro volta soggette al periodo di attesa in vigore. È opportuno che sia richiesta l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente quando l'utente di servizi di pagamento chiede un aumento dei limiti di spesa tramite un canale a distanza.

(86) La decisione del prestatore di servizi di pagamento di bloccare uno strumento di pagamento dovrebbe fondarsi su motivi oggettivamente giustificati sulla base dei dati acquisiti attraverso i meccanismi di monitoraggio delle operazioni e dovrebbe tener conto dei rischi di frode che potrebbero compromettere la sicurezza dello strumento di pagamento e gli interessi dell'utente di servizi di pagamento. Tra i motivi oggettivamente giustificati potrebbero rientrare il sospetto di un utilizzo non autorizzato, il sospetto di operazioni fraudolente, la sicurezza dello strumento di pagamento, il rischio di inganno relativamente ad attività finanziarie e operazioni effettuate a grandi distanze l'una dall'altra in un lasso di tempo ingiustificatamente breve.

(87) Con la crescente digitalizzazione dei servizi di pagamento, molti prestatori di servizi di pagamento offrono agli utenti di servizi di pagamento la possibilità di utilizzare applicazioni mobili per disporre servizi di pagamento. Pur essendo utili e vantaggiose per gli utenti di servizi di pagamento, tali applicazioni mobili comportano anche un rischio di frode. Per prevenire tale rischio, è opportuno che il processo di attivazione di un'applicazione mobile su un dispositivo richieda l'utilizzo di canali di comunicazione differenti, qualora esista già un rapporto di clientela tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento, nonché l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente. Nel momento in cui instaurano il rapporto di clientela, il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento dovrebbero convenire un periodo di attesa entro cui prenda effetto l'attivazione di una successiva applicazione mobile, in modo da consentire all'utente di servizi di pagamento di intervenire nel caso in cui l'attivazione dell'applicazione mobile non sia effettuata da tale utente. Per favorire la praticità del processo di instaurazione del rapporto di clientela, noto anche come onboarding, il periodo di attesa non dovrebbe applicarsi specificamente ai casi in cui l'applicazione mobile è utilizzata per avviare il rapporto di clientela tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe fissare un periodo di attesa pari a quattro ore. Successivamente l'utente di servizi di pagamento dovrebbe avere il diritto di adeguare il periodo di attesa o di rinunciare alla sua applicazione, nel qual caso è opportuno che sia richiesta l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente. Eventuali adeguamenti della durata del periodo di attesa richiesti dall'utente di servizi di pagamento dovrebbero essere anch'essi soggetti al periodo di attesa proposto dal prestatore di servizi di pagamento e potrebbero corrispondere a un aumento o a una riduzione del periodo di attesa di quattro ore.

Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe inoltre notificare all'utente di servizi di pagamento in modo sicuro, e tramite canali di comunicazione differenti, l'attivazione su un dispositivo di un'applicazione mobile connessa al suo conto di pagamento, qualora esista già un rapporto di clientela tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento. La notifica, che ha come obiettivo quello di accrescere la vigilanza dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbe pertanto consentire a quest'ultimo di avvertire il prestatore di servizi di pagamento se l'utente in questione non ha installato l'applicazione mobile. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe garantire che l'applicazione mobile non consenta di accedere al conto di pagamento dell'utente di servizi di pagamento né di disporre operazioni di pagamento. L'obbligo di notifica non dovrebbe applicarsi all'attivazione di un'applicazione mobile su un dispositivo dell'utente di servizi di pagamento se questa è effettuata dal prestatore di servizi di pagamento presso la sua sede fisica, né dovrebbe applicarsi all'instaurazione iniziale del rapporto di clientela tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento poiché, instaura il rapporto di clientela, non sono disponibili né fondi né conti di pagamento dell'utente di servizi di pagamento attraverso il prestatore di servizi di pagamento e poiché non sarebbe possibile per il prestatore di servizi di pagamento contattare lo specifico utente di servizi di pagamento, dato che al momento dell'onboarding il prestatore di servizi di pagamento non ha ancora verificato le informazioni di contatto dell'utente di servizi di pagamento.

(88) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero garantire, nelle comunicazioni con i loro clienti, che tutte le informazioni che, se intercettate indebitamente, potrebbero compromettere la sicurezza dello strumento di pagamento o delle credenziali di sicurezza del pagamento siano trasmesse al cliente attraverso canali di comunicazione sicuri ed efficienti.

(89) È opportuno prevedere l'imputazione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate o di bonifici autorizzati specifici. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi non siano consumatori, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure. Per garantire un livello elevato di protezione del consumatore, i pagatori dovrebbero avere sempre il diritto di chiedere il rimborso al proprio prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche qualora il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento sia coinvolto nell'operazione di pagamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento.

(90) Nel caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento, è opportuno che una ripartizione delle responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il loro controllo.

(91) Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita oppure sostenga che l'operazione di pagamento non sia stata eseguita correttamente, l'utilizzo di uno strumento di pagamento nella forma concordata dal prestatore di servizi di pagamento e dall'utente di servizi di pagamento non dovrebbe essere necessariamente ritenuto di per sé sufficiente a provare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore. L'autenticazione o l'utilizzo dell'autenticazione forte del cliente registrati dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non dovrebbero necessariamente costituire da soli una prova sufficiente del fatto che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore oppure del fatto che il pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi dell'utente di servizi di pagamento relativamente agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate.

(90) Affinché l'utente di servizi di pagamento abbia un accesso più agevole al prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo dovrebbe creare e mettere a disposizione un canale di comunicazione che consenta all'utente di servizi di pagamento di procedere a una notifica o di richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento come previsto dal presente regolamento. Tale canale dovrebbe inoltre consentire all'utente di servizi di pagamento di procedere a una notifica in merito a un'operazione fraudolenta. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero utilizzare il canale per fornire consulenza a un cliente che sospetta di essere vittima di un attacco fraudolento e per consentire agli utenti di servizi di pagamento di notificare questioni problematiche relativamente alle operazioni di pagamento eseguite, quali errori dei pertinenti dispositivi durante l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

(93) Data la crescente complessità e la rapida evoluzione dei modelli di frode, è opportuno garantire che, prima che il prestatore di servizi di pagamento concluda che l'utente di servizi di pagamento abbia agito in modo fraudolento, dolosamente o con negligenza grave e rifiuti pertanto un rimborso a tale utente di servizi di pagamento in conformità del presente regolamento, a tale utente di servizi di pagamento sia offerta la possibilità di fornire al relativo prestatore di servizi di pagamento, a sostegno della propria richiesta, le informazioni o le prove pertinenti relative alle circostanze dell'operazione di pagamento o della serie di operazioni di pagamento contestata. In tale contesto, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento oppure qualora l'utente di servizi di pagamento che è un consumatore dichiari che un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento sia il risultato di una frode in cui si è verificato il furto dell'identità del prestatore di servizi di pagamento ai sensi del presente regolamento, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe concludere che l'utente di servizi di pagamento, o se del caso il consumatore, in questione abbia agito in modo fraudolento, dolosamente o con negligenza grave, senza averlo precedentemente invitato in modo proattivo e inequivocabile a fornire tali informazioni o prove e senza averne tenuto debitamente conto nella sua valutazione. L'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di consentire all'utente di servizi di pagamento di fornire prove o informazioni pertinenti a sostegno delle sue affermazioni dovrebbe essere interpretato come un diritto dell'utente di servizi di pagamento a che il prestatore di servizi di pagamento valuti debitamente tutte le informazioni pertinenti relative alle circostanze dell'operazione di pagamento o della serie di operazioni di pagamento contestata. Tale diritto dell'utente di servizi di pagamento non dovrebbe essere interpretato come un motivo sulla cui base il prestatore di servizi di pagamento possa concludere che l'utente di servizi di pagamento abbia agito in modo fraudolento, dolosamente o con negligenza grave qualora questi non fornisca prove di cui non si può ragionevolmente aspettare che disponga, quali registrazioni di chiamate vocali, oppure qualora non fornisca alcuna prova o informazione.

(94) Nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare immediatamente l'importo dell'operazione al pagatore. Tuttavia, qualora il prestatore di servizi di pagamento sospetti che tale operazione non autorizzata derivi dal mancato adempimento, doloso o dovuto a negligenza grave, da parte del pagatore di uno o più degli obblighi del pagatore per quanto riguarda la sicurezza degli strumenti di pagamento e le credenziali di sicurezza personalizzate oppure da un comportamento fraudolento del pagatore, e qualora tale sospetto sia fondato su motivi oggettivamente giustificati, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter svolgere un'indagine prima di rimborsare il pagatore. Entro 15 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata oppure fornire al pagatore i motivi e le prove a sostegno del rifiuto del rimborso e indicare gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione se non accetta i motivi addotti. Qualora rifiuti il rimborso dopo aver concluso sulla base della sua indagine che il pagatore ha agito in modo fraudolento, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe comunicare i motivi di tale conclusione all'autorità nazionale competente. Gli Stati membri dovrebbero indicare pubblicamente e in modo chiaro l'autorità nazionale pertinente alla quale deve essere indirizzata tale comunicazione da parte del prestatore di servizi di pagamento. Per tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, la data valuta dell'accredito del rimborso non dovrebbe essere successiva alla data di addebito dell'importo. Per incentivare l'utente di servizi di pagamento a notificare senza indebito ritardo al prestatore di servizi di pagamento l'eventuale furto, perdita o appropriazione indebita di uno strumento di pagamento o delle credenziali di sicurezza personalizzate, e ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, è opportuno prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave.

In tale contesto, alla data di adozione del presente regolamento un importo di 50 EUR è adeguato al fine di garantire una protezione degli utenti armonizzata e di livello elevato nell'Unione. Non dovrebbe sussistere alcuna responsabilità a carico del pagatore qualora questi non sia in grado di venire a conoscenza della perdita, del furto o dell'appropriazione indebita dello strumento di pagamento o delle credenziali di sicurezza personalizzate. Inoltre, una volta che abbia notificato al prestatore di servizi di pagamento la possibilità che il suo strumento di pagamento o le sue credenziali di sicurezza personalizzate potrebbero essere stati compromessi, l'utente di servizi di pagamento non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento di pagamento o di tali credenziali di sicurezza personalizzate. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere responsabili della sicurezza tecnica dei propri prodotti.

(95) Le disposizioni in materia di responsabilità in caso di bonifici autorizzati che sono stati interessati da una prestazione non corretta o da un malfunzionamento del servizio di verifica della corrispondenza tra il nome e l'identificativo unico di un beneficiario creerebbero i giusti incentivi per i prestatori di servizi di pagamento a fornire un servizio pienamente funzionante, con l'obiettivo di ridurre il rischio di autorizzazioni di pagamento fondate su informazioni non corrette. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe essere ritenuto responsabile dell'intero importo di un bonifico non correttamente eseguito a causa della mancata prestazione, o della prestazione non corretta, del servizio che garantisce la verifica del beneficiario al pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento in questione, e dovrebbe rimborsare tale intero importo al pagatore senza ritardo. Qualora la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia attribuibile al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario oppure al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario oppure, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe compensare il prestatore di servizi di pagamento del pagatore per il danno finanziario subito.

(96) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero cooperare con gli utenti di servizi di pagamento e con le autorità competenti nei casi in cui sia messa in discussione la corretta prestazione del servizio che garantisce la verifica del beneficiario.

(97) Gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati rispetto alle cosiddette truffe di ingegneria sociale, nelle quali il truffatore manipola l'utente di servizi di pagamento affinché esegua una determinata azione, quale la disposizione di un'operazione di pagamento, o trasmetta ai truffatori le credenziali di sicurezza dell'utente di servizi di pagamento. Il numero di questo tipo di casi di ingegneria sociale è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Questi nuovi tipi di frode rendono meno netta la distinzione di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 tra operazioni autorizzate e non autorizzate. Anche i mezzi attraverso i quali si può presumere che il consenso sia concesso stanno diventando più complessi da identificare, in quanto i truffatori possono assumere il controllo dell'intero processo di consenso e autenticazione, compreso il completamento dell'autenticazione forte del cliente. Le condizioni alle quali il cliente ha autorizzato un'operazione dando il suo consenso dovrebbero essere tenute in debita considerazione, anche da parte delle autorità giurisdizionali, quando si tratta di stabilire se qualificare l'operazione in questione come autorizzata o non autorizzata. L'autorizzazione dell'operazione in questione può infatti essere stata concessa a seguito di una manipolazione che compromette l'integrità del consenso. Pertanto non è più possibile limitare i rimborsi alle sole operazioni non autorizzate, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366. Aprire a un diritto al rimborso sistematico ogni operazione fraudolenta, autorizzata o non autorizzata, sarebbe tuttavia sproporzionato e finanziariamente molto costoso per i prestatori di servizi di pagamento e potrebbe inoltre comportare un rischio di azzardo morale e una minore vigilanza da parte del cliente. È pertanto necessario definire le condizioni alle quali l'utente di servizi di pagamento ha diritto al rimborso.

(98) I truffatori spesso ricorrono a strumenti o tecniche quali lo spoofing dell'identificativo del chiamante, dell'indirizzo di posta elettronica o dell'indirizzo IP. Si tratta di casi di frode complessi in cui sono spesso coinvolti diversi attori lungo la catena del sistema di frode. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di più mezzi, rispetto agli utenti di servizi di pagamento, per porre fine a tali casi di frode. Sia i prestatori di servizi di pagamento che i prestatori di servizi di comunicazione elettronica possono svolgere un ruolo essenziale nell'impedire le frodi mediante adeguate misure di prevenzione e solide misure tecniche. I prestatori di servizi di pagamento sono soggetti a obblighi specifici a norma del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], che mira ad attenuare i rischi relativi alle TIC. Il regolamento (UE) 2022/2554 assoggetta i prestatori di servizi di pagamento a una serie completa di norme relative al quadro per la gestione dei rischi informatici, ivi compresi strumenti, politiche e procedure per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati conservati, in uso o in transito. Al fine di rispettare tali obblighi, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero disporre di misure e strumenti tecnici adeguati per prevenire la replica fraudolenta e l'uso improprio del nome di dominio del prestatore di servizi di pagamento e dei canali di comunicazione utilizzati per la comunicazione tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento, compresi l'indirizzo di posta elettronica e l'identificazione della linea chiamante del prestatore di servizi di pagamento.

[24] Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

(99) Nel furto d'identità del prestatore di servizi di pagamento, o spoofing, i truffatori fingono di essere il prestatore di servizi di pagamento del consumatore e usano impropriamente il nome di dominio o i canali di comunicazione attribuiti al prestatore di servizi di pagamento del consumatore, ad esempio il suo indirizzo di posta elettronica, il suo numero di telefono, il suo sito web o la sua applicazione mobile. La frode di tipo "spoofing" ha ripercussioni sulla reputazione del prestatore di servizi di pagamento e del settore finanziario nel suo complesso e può causare danni finanziari significativi ai consumatori dell'Unione, compromettendo la loro fiducia nei pagamenti elettronici e nel sistema finanziario. Un consumatore che sia stato vittima di siffatti casi di spoofing dovrebbe pertanto avere diritto al rimborso dell'intero importo dell'operazione di pagamento fraudolenta da parte del prestatore di servizi di pagamento, a meno che il consumatore non abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. Qualora la frode riguardi il sito web o l'applicazione mobile del prestatore di servizi di pagamento, il diritto al rimborso dovrebbe comprendere i casi di appropriazione di tali canali da parte del truffatore come anche i casi in cui sono state create in modo fraudolento versioni del sito web o dell'applicazione mobile che replicano i contenuti di quelli autentici. Non appena si rende conto di essere stato vittima di questo tipo di manipolazione fraudolenta per mezzo di spoofing, il consumatore dovrebbe segnalare senza indebito ritardo l'incidente al proprio prestatore di servizi di pagamento e alla polizia, preferibilmente tramite procedure per i reclami online, ove messe a disposizione dalla polizia. Dato che in particolare i consumatori vulnerabili potrebbero avere difficoltà a segnalare tempestivamente la frode alla polizia, i prestatori di servizi di pagamento sono incoraggiati ad assistere i consumatori in tale segnalazione, se necessario.

(100) Le frodi nei pagamenti, comprese la disposizione o la modifica di ordini di pagamento senza il consenso del pagatore, il furto di dati sensibili relativi ai pagamenti, tra cui le credenziali di sicurezza personalizzate, oppure la manipolazione del pagatore, anche mediante furto di identità, comportano spesso un'attività fraudolenta di utenti di servizi quali i servizi di comunicazione interpersonale oppure i servizi di hosting, che consentono la conservazione e, se del caso, la diffusione di contenuti online al pubblico. A seconda delle caratteristiche tecniche del servizio prestato, i prestatori di tali servizi hanno accesso a dati diversi e quindi a differenti tipi di indicazioni di attività potenzialmente fraudolente. Tali prestatori hanno pertanto la capacità di contribuire alla lotta collettiva contro le frodi, anche tramite spoofing, scambiando le informazioni pertinenti con i prestatori di servizi di pagamento al fine di prevenire e individuare gli usi fraudolenti dei servizi di comunicazione interpersonale o di hosting. A titolo di esempio, le informazioni pertinenti possono comprendere dettagli relativi ai conti di pagamento di operatori commerciali ottenuti dai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] relativamente a informazioni identificate da tali fornitori quali contenuti illegali, oppure informazioni sugli strumenti di pagamento che gli utenti di servizi di pagamento hanno segnalato ai prestatori di servizi di pagamento come rubati.

[25] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

Il trattamento dei dati personali strettamente necessari ai fini della prevenzione delle frodi costituisce un legittimo interesse dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, dei prestatori di servizi di hosting, dei prestatori di servizi di pagamento e dei loro clienti. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e di servizi di hosting dovrebbero poter scambiare dati personali con i prestatori di servizi di pagamento al fine di individuare soggetti fraudolenti e comportamenti fraudolenti, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e di servizi di hosting dovrebbero anche prestare assistenza nella lotta alle frodi scambiando con i prestatori di servizi di pagamento informazioni relative agli scenari, alle tendenze e alle minacce in materia di frode individuati in relazione all'utilizzo dei loro servizi. Così facendo possono contribuire a migliorare l'efficacia dei meccanismi di monitoraggio delle operazioni così come le campagne educative e le formazioni in materia di prevenzione di frodi messe in atto in conformità del presente regolamento.

(101) Qualora siano soddisfatte le pertinenti condizioni, tra cui i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, per lo scambio su base volontaria delle informazioni necessarie a prevenire e individuare le frodi, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero disporre di canali di comunicazione dedicati o concludere accordi sulla condivisione di informazioni o aderire a sistemi per una comunicazione efficace con i prestatori di servizi di pagamento, quali gli accordi di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Tali meccanismi dovrebbero comprendere solide salvaguardie relativamente alla riservatezza, alla protezione dei dati e all'uso delle informazioni, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

[26] Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

(102) La direttiva (UE) 2022/2555 impone ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico di adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate al fine di garantire la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei loro servizi. Nella misura in cui la manipolazione fraudolenta dell'identificazione della linea chiamante o dell'indirizzo di posta elettronica possa essere ritenuta una compromissione della disponibilità, dell'autenticità, dell'integrità o della riservatezza di tali servizi, tali prestatori dovrebbero già essere tenuti, a norma della direttiva (UE) 2022/2555, ad attuare misure volte ad affrontare tale rischio. Fatti salvi tali obblighi, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico dovrebbero adottare misure organizzative e tecniche adeguate per individuare e prevenire l'uso dei propri servizi quale mezzo per commettere frodi con furto di identità, anche mediante la manipolazione dell'identificazione della linea chiamante o dell'indirizzo di posta elettronica, qualora tale uso sia teso a indurre gli utenti di servizi di pagamento a effettuare un pagamento o a compiere un'azione che comprometterebbe la sicurezza del conto di pagamento. Eventuali misure adottate al fine di prevenire o individuare l'uso di tali servizi per commettere frodi con furto di identità devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27]. In particolare, tali misure non dovrebbero comportare il monitoraggio generalizzato e indiscriminato dei contenuti delle comunicazioni o di tutti i dati relativi al traffico.

[27] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

(103) Il regolamento (UE) 2022/2065 stabilisce norme pienamente armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno e su specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari, ossia servizi di "semplice trasporto" (cosiddetto "mere conduit"), di "memorizzazione temporanea" (cosiddetto "caching") e di "memorizzazione di informazioni" (cosiddetto "hosting"). In particolare, impone specifici obblighi in materia di dovere di diligenza alle piattaforme online e ai motori di ricerca online, compresi quelli designati quali piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Tali obblighi in materia di dovere di diligenza svolgono un ruolo importante nel prevenire la proliferazione di contenuti illegali online, quali le truffe finanziarie. Ad esempio, i prestatori di servizi di hosting hanno l'obbligo di predisporre meccanismi di segnalazione e azione di facile utilizzo per consentire la segnalazione al servizio di hosting di contenuti illegali, quali offerte illegali di servizi finanziari o tentativi di frode. I fornitori di piattaforme online hanno inoltre l'obbligo di trattare in via prioritaria le segnalazioni provenienti da segnalatori attendibili. Qualora, sulla base delle informazioni fornite dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento o di altre informazioni a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si possa ritenere che un'operazione di pagamento fraudolenta tragga origine da un'informazione online, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avvalersi dei meccanismi di segnalazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 per notificare i prestatori di servizi di hosting in merito alla presenza, nell'ambito del loro servizio, di tale specifica informazione. Laddove i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si conformano all'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065, in particolare predisponendo meccanismi di segnalazione e azione di facile accesso e di facile uso, dovrebbero essere considerati conformi all'obbligo di cui al presente regolamento di informare i destinatari dei loro servizi in merito alla procedura di segnalazione di attività fraudolente presenti nei loro servizi. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter fare domanda per ottenere la qualifica di "segnalatore attendibile" ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

(104) Il regolamento (UE) 2022/2065 incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione di tale regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, promuovendo nel contempo la prevenzione, il potenziamento della sicurezza e la lotta alle frodi nei pagamenti e alle truffe finanziarie. È opportuno agevolare altresì l'elaborazione di un codice di condotta volontario a livello di Unione nei settori contemplati dal presente regolamento.

(105) La promozione e l'offerta fraudolente di servizi finanziari, quali la pubblicità di prodotti e servizi di credito, assicurativi e di investimento, comprese le cripto-attività, forniti da o per conto di soggetti che non sono né autorizzati né registrati conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale che recepisce il diritto dell'Unione per fornire tali prodotti e servizi, possono essere collegate alle frodi nei pagamenti derivanti dall'inganno e dalla manipolazione del consenso degli utenti di servizi di pagamento affinché dispongano un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento o ancora dal furto di dati sensibili relativi ai pagamenti, comprese le credenziali di sicurezza personalizzate. Al fine di ridurre la promozione e l'offerta fraudolente di servizi finanziari, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero chiedere agli inserzionisti che pubblicizzano servizi finanziari regolamentati di fornire le informazioni, quali i numeri di autorizzazione o di registrazione, che attestino che il prestatore del servizio finanziario regolamentato pubblicizzato è stato autorizzato o registrato per prestare tali servizi in uno Stato membro o a livello di Unione. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire che i loro servizi non siano offerti a fini pubblicitari fino a quando gli inserzionisti non abbiano fornito le informazioni relative alla registrazione o autorizzazione del soggetto per conto del quale la pubblicità è effettuata quale prestatore di servizi finanziari regolamentati.

Tale requisito non dovrebbe equivalere a un obbligo per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati di provvedere al monitoraggio generale dei prodotti o servizi offerti dagli operatori commerciali tramite i loro servizi, né a un obbligo generale di accertamento dei fatti, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'accuratezza delle informazioni fornite dagli inserzionisti. Tuttavia, dopo aver ricevuto dagli inserzionisti le informazioni relative all'autorizzazione o alla registrazione del prestatore dei servizi finanziari regolamentati pubblicizzati e prima di consentire agli inserzionisti di ricorrere ai loro servizi al fine di pubblicizzare tali servizi finanziari regolamentati, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati dovrebbero adoperarsi al massimo per valutare se le informazioni, per la cui accuratezza sono responsabili gli inserzionisti ai fini del presente regolamento, sono affidabili e complete, a condizione che la valutazione possa essere effettuata in modo proporzionato tramite strumenti automatizzati. Le autorità europee di vigilanza, segnatamente l'ABE, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[28] e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[29], mantengono già registri pubblici dei prestatori di servizi finanziari ai sensi della legislazione applicabile. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi potrebbero utilizzare tali registri nei loro sforzi tesi a garantire che le informazioni fornite dal potenziale inserzionista siano affidabili e complete.

28 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

29 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

(106) Laddove i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono soggetti a obblighi in materia di trasparenza e di dovere di diligenza per quanto riguarda la pubblicità online a norma del regolamento (UE) 2022/2065, il presente regolamento specifica ulteriormente le modalità con cui tali obblighi dovrebbero applicarsi nei casi specifici della pubblicità di servizi finanziari regolamentati. In particolare, al fine di adempiere al loro obbligo di compiere sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni contenute nei loro registri istituiti a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 siano accurate e complete, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi potrebbero utilizzare i registri dei prestatori autorizzati o registrati di servizi finanziari regolamentati messi a disposizione in conformità del diritto dell'Unione pertinente, compresa la direttiva (UE) 2026/…[+], inclusi i registri mantenuti dalle autorità europee di vigilanza.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

(107) I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono tenuti, a norma del regolamento (UE) 2022/2065, a individuare, analizzare e valutare con diligenza gli eventuali rischi sistemici derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio, compresa la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi, quali contenuti online malevoli o fraudolenti ai sensi del presente regolamento. Se del caso, oltre a tale valutazione, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065 per affrontare tali rischi, sotto la supervisione diretta della Commissione. Qualora, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi debbano adottare misure di attenuazione connesse al rischio di pubblicità fraudolenta di servizi finanziari regolamentati che hanno individuato a norma dell'articolo 34 di tale regolamento, le misure adottate in conformità degli obblighi di cui al presente regolamento potrebbero essere considerate uno dei possibili mezzi per garantire la conformità di tali fornitori all'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2065. Tuttavia, la conformità agli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbe necessariamente essere interpretata come di per sé sufficiente a garantire la conformità di tali fornitori all'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2065 e dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate ulteriori misure di attenuazione che tali fornitori potrebbero essere tenuti ad adottare.

(108) Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le specifiche circostanze del caso. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia, mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. Nel valutare la possibilità di una negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, è opportuno tener conto di tutte le circostanze fattuali, per esempio la natura innovativa e la complessità della frode; i mezzi o le strategie cui ricorrono parti terze per impossessarsi illegalmente delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento; l'eventualità che l'utente di servizi di pagamento sia già stato vittima dello stesso tipo di frode; nel caso di un nuovo tipo di frode, la conformità o meno dei prestatori di servizi di pagamento ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento, anche per quanto riguarda i loro clienti appartenenti ai gruppi più vulnerabili; l'adozione o meno da parte dell'utente di servizi di pagamento di misure adeguate per garantire in modo opportuno la riservatezza delle sue credenziali di sicurezza personalizzate; tutte le caratteristiche note dell'utente di servizi di pagamento che potrebbero aumentarne le probabilità di essere vittima di frode; l'offerta o meno, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, di avvertimenti chiari, specifici e personalizzati al pagatore e l'eventuale mancata presa in considerazione, da parte dell'utente di servizi di pagamento, degli interventi specifici e diretti del prestatore di servizi di pagamento. Tale elenco non è esaustivo, cumulativo o vincolante e lascia impregiudicata la discrezione degli organi giurisdizionali dell'Unione o nazionali nonché degli organismi di risoluzione delle controversie.

(109) Tenendo conto del fatto che il termine "negligenza grave" è interpretato in modi molto diversi all'interno dell'Unione, si incoraggia l'ABE a formulare orientamenti per specificare ulteriormente le circostanze fattuali da prendere in considerazione nella valutazione della possibilità di negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.

(110) Le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l'uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della prova per l'emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetti. Inoltre, in situazioni specifiche, in particolare se lo strumento di pagamento non è presente presso il punto vendita, come nel caso dei pagamenti online, è opportuno imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire prove della presunta negligenza poiché in tali casi i mezzi a disposizione del pagatore sono molto limitati.

(111) I consumatori sono particolarmente vulnerabili in caso di operazioni di pagamento in cui l'esatto importo dell'operazione non è noto al momento in cui il pagatore dà il proprio consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento, ad esempio nelle stazioni di rifornimento automatiche, nei contratti di noleggio auto o nelle prenotazioni alberghiere. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe poter bloccare un importo di fondi sul conto di pagamento del pagatore in proporzione all'importo dell'operazione di pagamento che il pagatore si può ragionevolmente attendere e solo se il pagatore ha dato il suo consenso al blocco di tale importo preciso. Tali fondi dovrebbero essere svincolati immediatamente dopo aver ricevuto le informazioni sull'esatto importo finale dell'operazione di pagamento e al più tardi immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento. Per garantire il rapido svincolo della differenza tra l'importo bloccato e l'importo esatto dell'operazione di pagamento, il beneficiario dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento immediatamente dopo la consegna del servizio o dei beni al pagatore.

(112) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme in materia di diritto di rimborso più favorevoli per il pagatore rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento. Sarebbe proporzionato consentire al pagatore e al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di convenire in un contratto quadro che il pagatore non ha diritto al rimborso in situazioni in cui il pagatore è altrimenti protetto. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il pagatore ha dato il proprio consenso all'esecuzione di un'operazione direttamente al suo prestatore di servizi di pagamento, anche quando il prestatore di servizi di pagamento agisce per conto del beneficiario, o al fatto che le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite al pagatore o messe a sua disposizione secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario. In ogni caso, il pagatore dovrebbe essere protetto dalla norma generale di rimborso in caso di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite o di bonifici autorizzati oggetto di un'applicazione non corretta del servizio di verifica della corrispondenza o in caso di frode con furto di identità del prestatore di servizi di pagamento.

(113) Per la pianificazione finanziaria e l'adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, occorre che i consumatori e le imprese conoscano con certezza il tempo necessario per eseguire l'ordine di pagamento. È pertanto necessario stabilire quando i diritti e gli obblighi prendono effetto, vale a dire quando il prestatore di servizi di pagamento riceve l'ordine di pagamento, anche quando il prestatore di servizi di pagamento ha avuto la possibilità di ricevere tale ordine tramite i mezzi di comunicazione concordati nel contratto di servizi di pagamento. Ciò a prescindere da qualsiasi previo coinvolgimento nel processo che porta alla creazione e alla trasmissione dell'ordine di pagamento, compresi i controlli relativi alla sicurezza e alla disponibilità dei fondi, le informazioni sull'uso del numero di identità personale o l'emissione di una promessa di pagamento. Inoltre è opportuno che la ricezione di un ordine di pagamento abbia luogo quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l'ordine di pagamento da addebitare sul conto del pagatore. Il momento in cui un beneficiario trasmette al prestatore di servizi di pagamento ordini di pagamento per la riscossione, ad esempio, di pagamenti tramite carta o di addebiti diretti, o in cui il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un prefinanziamento sugli importi in questione mediante un credito contingente sul conto, non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo.

(114) Gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcun motivo contrattuale o statutario di rifiutarlo o di astenersi altrimenti dall'eseguirlo, quali gli obblighi di cui al presente regolamento o al regolamento (UE) 2024/1624.

(115) Dato che la frode è un'attività criminosa ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], è ritenuta un reato presupposto ai sensi del regolamento (UE) 2024/1624. Per questo motivo gli obblighi di cui a tale regolamento relativamente alla segnalazione delle operazioni sospette in conformità dell'articolo 69 di tale regolamento e all'obbligo di astenersi dall'esecuzione di tali operazioni sospette in conformità dell'articolo 71 di tale regolamento si applicano anche nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento sa o sospetta che un'operazione di pagamento sia fraudolenta. Tali obblighi si applicano anche laddove il prestatore di servizi di pagamento abbia motivi ragionevoli di sospettare che un'operazione di pagamento sia connessa ad attività criminose, ad esempio quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha motivi ragionevoli per sospettare che un'operazione di pagamento che il pagatore sta disponendo potrebbe derivare da una frode oppure quando, prima di mettere i fondi a disposizione del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha motivi ragionevoli di sospettare che un'operazione di pagamento che è stata o sarà accreditata sul suo conto potrebbe derivare da una frode.

30 Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj).

(116) È necessario garantire la coerenza tra gli obiettivi di impedire che gli utenti di servizi di pagamento diventino vittime di frodi, di assicurare la conformità con il regolamento (UE) 2024/1624 per quanto riguarda le operazioni sospette e di attenuare l'impatto sugli utenti di servizi di pagamento derivante dai ritardi nell'esecuzione di operazioni di pagamento legittime o dal rifiuto di eseguire tali operazioni. Per questo motivo, qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un'operazione di pagamento in conformità del presente regolamento, tale rifiuto dovrebbe lasciare impregiudicati gli altri obblighi che incombono a tale prestatore di servizi di pagamento a norma del regolamento (UE) 2024/1624 in relazione a tale operazione di pagamento, quale l'obbligo di segnalare il sospetto all'Unità di informazione finanziaria (*Financial Intelligence Unit* - FIU) in conformità dell'articolo 69 di tale regolamento. Nel caso di bonifici, sebbene il risultato del servizio che garantisce la verifica del beneficiario applicato in conformità del regolamento (UE) n. 260/2012 e del presente regolamento possa costituire un elemento pertinente nel monitoraggio delle operazioni di pagamento effettuato dal prestatore di servizi di pagamento nell'ottica di individuare le frodi, tale risultato non dovrebbe essere di per sé l'unico motivo alla base della decisione del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare l'esecuzione dell'operazione di pagamento, al fine di garantire il diritto del pagatore di procedere all'autorizzazione dell'operazione di pagamento interessata in conformità dell'articolo 5 quater del regolamento (UE) n. 260/2012 e del presente regolamento.

(117) Al fine di permettere al prestatore di servizi di pagamento di valutare se vi siano o meno motivi oggettivamente giustificati per sospettare che un'operazione di pagamento sia fraudolenta e per rifiutare pertanto l'esecuzione di tale operazione di pagamento, e al fine di limitare l'impatto sugli utenti di servizi di pagamento relativamente alle operazioni di pagamento legittime, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe contattare il pagatore per ottenere le informazioni necessarie ai fini di tale valutazione, rispettando nel contempo pienamente le norme sul divieto di comunicazione dei sospetti di cui al regolamento (UE) 2024/1624. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe notificare al pagatore tutte le informazioni o azioni necessarie da parte di quest'ultimo ai fini di tale valutazione, fornendo al contempo sufficienti informazioni per consentire al pagatore di comprendere i rischi individuati dal prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe garantire che il pagatore disponga in qualsiasi momento dei mezzi adeguati per contattare il prestatore di servizi di pagamento al fine di fornire le informazioni o compiere le azioni richieste in tale notifica e dovrebbe compiere ogni sforzo ragionevole per contattare il pagatore prima di accreditare i fondi sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. In conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1624, tale comunicazione tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il pagatore non dovrebbe in alcun momento rendere noto al pagatore, o, se del caso, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il fatto che sono in corso di valutazione o sono state valutate operazioni di pagamento o attività in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1624, che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in conformità degli articoli 69 o 70 del regolamento (UE) 2024/1624 o che è in corso o può essere svolta un'analisi a tal fine.

(118) In considerazione del fatto che, in conformità del regolamento (UE) n. 260/2012, l'importo di un bonifico istantaneo in euro dovrebbe essere disponibile sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, le norme che impongono al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di notificare e contattare il pagatore qualora sospenda l'esecuzione di un'operazione di pagamento a causa di un sospetto di frode non dovrebbero applicarsi ai bonifici istantanei. In tali casi e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, dopo aver notificato e contattato il pagatore, non abbia comunque potuto ottenere le informazioni richieste prima dello scadere del termine prescritto per accreditare i fondi sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe valutare se vi siano o meno motivi oggettivamente giustificati per sospettare una frode e decidere se rifiutare o meno di eseguire l'operazione di pagamento, sulla base del meccanismo di monitoraggio delle operazioni e di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, ma non solo sulla base del risultato del servizio che garantisce la verifica del beneficiario.

(119) Ai fini del presente regolamento, il fatto che un ordine di pagamento o un'operazione di pagamento siano insoliti non dovrebbe automaticamente costituire un motivo per sospettare che l'operazione di pagamento sia fraudolenta, né dovrebbe costituire di per sé un motivo oggettivamente giustificato per sospettare una frode. Tuttavia, qualsiasi ordine di pagamento o operazione di pagamento insoliti potrebbero costituire una prima indicazione di frode, cosa che dovrebbe allertare il prestatore di servizi di pagamento e potrebbe richiedere ulteriori indagini. Nel valutare se vi siano motivi oggettivamente giustificati per sospettare una frode relativamente a un ordine di pagamento o un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe tener conto delle specifiche circostanze del singolo ordine o operazione, unitamente alla più ampia valutazione dell'evoluzione del rischio di frode da lui condotta sulla base del monitoraggio delle operazioni che ha effettuato o di qualsiasi altra informazione pertinente di cui dispone. Qualora una decisione di rifiutare o sospendere l'esecuzione di un'operazione di pagamento sia basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, tale decisione sarebbe ammissibile solo laddove siano state applicate misure adeguate per salvaguardare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'utente di servizi di pagamento.

(120) Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un'operazione di pagamento, il rifiuto e il relativo motivo dovrebbero essere comunicati al pagatore, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e, se del caso, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento senza indebito ritardo oppure, nel caso di bonifici istantanei, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, secondo quanto previsto dal diritto dell'Unione e nazionale. Inoltre il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe informare il pagatore in merito alla procedura che gli consente di correggere la valutazione che ha comportato il rifiuto o di revocare tale decisione. Qualora il contratto quadro preveda condizioni in ordine alla commissione che il prestatore di servizi di pagamento può applicare per il rifiuto, tale commissione dovrebbe essere obiettivamente motivata ed essere quanto più bassa possibile. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non dovrebbe applicare alcuna commissione quando rifiuta di eseguire l'operazione di pagamento a causa di un sospetto di frode.

(121) Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario stabilire un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell'ordine di pagamento, dovrebbe essere possibile modificare su accordo delle parti il termine entro il quale gli ordini di pagamento possono essere revocati. È opportuno che la revoca in tale contesto si applichi solo tra utente di servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento e che non pregiudichi l'irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

(122) È opportuno che l'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione degli Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da orientamenti nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Tale rimborso dovrebbe essere considerato un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell'ordine di pagamento dovrebbero essere risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.

(123) È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell'operazione e per la certezza giuridica rispetto all'adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti di servizi di pagamento, che la totalità dell'importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, è opportuno che nessuno degli intermediari partecipanti all'esecuzione di operazioni di pagamento abbia la possibilità di effettuare deduzioni dall'importo trasferito. Tuttavia il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di concludere un accordo con il proprio prestatore di servizi di pagamento che autorizzi quest'ultimo a dedurre le proprie spese. Ciononostante, per consentire al beneficiario di verificare che l'importo dovuto sia stato correttamente pagato, è opportuno che le informazioni successive fornite sull'operazione di pagamento riportino non solo l'importo totale dei fondi trasferiti ma anche l'importo delle eventuali spese che sono state dedotte.

(124) Gli obblighi di cui al presente regolamento relativi a interfacce bancarie aperte e alla verifica del beneficiario non dovrebbero applicarsi alle operazioni di pagamento con token di moneta elettronica. Estendere l'applicazione di tali requisiti a operazioni di pagamento con token di moneta elettronica potrebbe comportare l'imposizione di requisiti considerevoli in termini di investimento e oneri indebiti per i soggetti che forniscono tali servizi, dati gli elevati costi associati al soddisfacimento di tali requisiti. Inoltre, considerando il fatto che le operazioni con token di moneta elettronica non sono ancora comuni quanto le operazioni di pagamento tradizionali, l'imposizione di tali requisiti per quanto riguarda le operazioni di pagamento con token di moneta elettronica presenta una minore urgenza e un minor valore aggiunto.

(125) Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore e denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro la cui valuta non sia l'euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro non istantanei, siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno, salvo altrimenti disposto dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti tramite carta, e in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore che preveda un tempo di esecuzione più lungo, è opportuno che si applichi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l'ordine di pagamento è impartito su supporto cartaceo, tali periodi dovrebbero poter essere prorogati di un'ulteriore giornata operativa, in modo da consentire la continuità della prestazione di servizi di pagamento ai consumatori abituati all'uso di soli documenti cartacei. In caso di ricorso a uno schema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe trasmettere l'ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, consentendo il regolamento alla data convenuta. Dovrebbe essere possibile mantenere o stabilire norme che specifichino un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

(126) Al fine di consentire ai pagatori di recuperare rapidamente i loro fondi ogniqualvolta vi sia un elevato rischio che un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento possa essere fraudolenta, è opportuno chiarire nel presente regolamento che, qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario abbia motivi oggettivamente giustificati di sospettare che un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento accreditate o da accreditare sul suo conto possa essere il risultato di una frode, e qualora tale prestatore di servizi di pagamento si astenga dal mettere tali fondi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario in conformità del suo obbligo di astenersi dall'eseguire un'operazione sospetta a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2024/1624, tale prestatore di servizi di pagamento può restituire i fondi accreditati sul suo conto al prestatore di servizi di pagamento del pagatore oppure può rifiutare l'operazione di pagamento o la serie di operazioni di pagamento che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe accreditare sul suo conto, a seconda dei casi. Al fine di accrescere la protezione dei pagatori, è opportuno esigere che, nei casi in cui sussistano prove più solide che suggeriscono una frode, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario restituisca i fondi al prestatore di servizi di pagamento del pagatore oppure rifiuti l'operazione di pagamento o la serie di operazioni di pagamento che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe accreditare sul suo conto, a seconda dei casi. Allo scopo di evitare eccessive pratiche di riduzione dei rischi, è opportuno stabilire una soglia probatoria più elevata per l'applicazione di tale obbligo e della corrispondente responsabilità, qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario disponga di prove o indicazioni solide, coerenti e non contestate per concludere, senza che vi sia una spiegazione alternativa plausibile, che l'operazione di pagamento o la serie di operazioni di pagamento sia il risultato di una frode.

(127) Al fine di preservare la fiducia degli utenti di servizi di pagamento nell'affidabilità dei servizi di pagamento, è importante garantire che le misure tese a prevenire le frodi che interferiscono con l'esecuzione di operazioni di pagamento siano comunicate in modo sufficiente al pagatore, al suo prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento entro i termini applicabili all'esecuzione di tali operazioni di pagamento stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 260/2012, garantendo nel contempo la piena conformità alle norme in materia di divieto di comunicazione di cui al regolamento (UE) 2024/1624. Al fine di evitare l'applicazione disomogenea di tali misure di protezione e trasparenza nel caso di bonifici istantanei denominati in euro e nel caso di bonifici istantanei denominati in altre valute, è opportuno stabilire nel presente regolamento che, per qualsiasi bonifico istantaneo relativamente al quale, in conformità del presente regolamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rifiuta di mettere i fondi a disposizione del beneficiario e, se del caso, restituisce tali fondi al prestatore di servizi di pagamento del pagatore oppure rifiuta l'operazione di pagamento o la serie di operazioni di pagamento che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe accreditare sul suo conto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe notificare tale rifiuto al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha ricevuto l'ordine di pagamento del bonifico istantaneo o della serie di bonifici istantanei in questione. Dopo aver ricevuto tale notifica, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe immediatamente riportare il conto di pagamento del pagatore nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non si fosse verificata e dovrebbe informare gratuitamente il pagatore e, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento in merito alla restituzione dei fondi e al fatto che i fondi non sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario a causa di misure di prevenzione delle frodi. In conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1624, tali comunicazioni non dovrebbero in alcun momento svelare al pagatore, o, se del caso, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il fatto che sono in corso di valutazione o sono state valutate operazioni di pagamento o attività in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1624, che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in conformità degli articoli 69 o 70 del regolamento (UE) 2024/1624 o che è in corso o può essere svolta un'analisi a tal fine.

(128) È opportuno che le norme relative all'esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione costituiscano buona prassi nei casi in cui uno dei prestatori di servizi di pagamento non sia situato nell'Unione. Quando effettua un bonifico o una rimessa di denaro a un beneficiario situato al di fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe fornire al pagatore una stima del tempo necessario per l'accredito del bonifico o della rimessa di denaro al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario situato al di fuori dell'Unione. Non ci si può aspettare che un prestatore di servizi di pagamento nell'Unione effettui una stima del tempo necessario perché un prestatore di servizi di pagamento al di fuori dell'Unione accrediti i fondi sul conto del beneficiario dopo averli ricevuti.

(129) Per rafforzare la loro fiducia nei mercati dei pagamenti, è essenziale che gli utenti di servizi di pagamento conoscano le spese reali dei servizi di pagamento. Di conseguenza dovrebbe essere vietato l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare l'uso di date valuta che svantaggiano l'utente non dovrebbe essere consentito.

(130) È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento abbia la possibilità di specificare in modo inequivocabile le informazioni richieste per eseguire correttamente un’operazione di pagamento. Fatto salvo il suo obbligo di prestare il servizio che garantisce la verifica del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe agire con la dovuta diligenza e verificare la coerenza dell'identificativo unico e, qualora si rilevi l'incoerenza dell'identificativo unico e sia quindi impossibile eseguire un’operazione di pagamento correlata, rifiutare tale ordine di pagamento ed informarne il pagatore.

(131) Il buon funzionamento e l'efficienza dei sistemi di pagamento dipendono dal fatto che l'utente possa confidare nell'esecuzione in modo corretto ed entro i tempi stabiliti dell'operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento. Di norma il prestatore di servizi di pagamento è in grado di valutare i rischi inerenti a un'operazione di pagamento. È il prestatore di servizi di pagamento ad eseguire l'operazione di pagamento, adottare le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decidere nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano a tale esecuzione. Alla luce di tutte queste considerazioni, è appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili e salvo altrimenti disposto dal presente regolamento o da altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione, rispetto all'esecuzione di un'operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell'utente, eccetto nel caso di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che sia stato scelto esclusivamente dal beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso poco probabile in cui non sia appurato che l'importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma si può prevedere che il soggetto intermediario, solitamente un organismo imparziale quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l'importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente, archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli laddove necessario. Quando l'importo del pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, è opportuno che il beneficiario disponga immediatamente di un diritto all'accredito sul suo conto da parte di tale prestatore di servizi di pagamento.

(132) È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, vale a dire il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, anche per quanto riguarda l'intero importo dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di tale responsabilità, ove l'intero importo non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l'operazione di pagamento o rimborsare senza indebito ritardo il corrispondente importo dell'operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi del diritto nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, è opportuno che il pagatore o il beneficiario non si debba fare carico di costi relativi a un pagamento non corretto. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento dovrebbe equivalere sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta.

(133) Ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, compresi i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, abbiano contratti in cui siano stabiliti diritti e obblighi reciproci. Le questioni relative alla responsabilità costituiscono parte essenziale di tali contratti. Al fine di garantire la fiducia reciproca tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un'operazione di pagamento, è necessario garantire la certezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati ai sensi delle norme in materia di responsabilità. È opportuno che ulteriori diritti e dettagli concernenti l'oggetto del regresso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del prestatore di servizi di pagamento o dell'intermediario a seguito di un'operazione di pagamento non correttamente eseguita siano concordati.

(134) Ai fini del regolamento (UE) 2022/2065, il concetto di contenuto illegale dovrebbe intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale applicabile sono di per sé illegali o che le norme applicabili rendono illegali in considerazione del fatto che riguardano attività illegali. Tra gli esempi rientrano le offerte di servizi finanziari, compresi i servizi di pagamento, non conformi ai requisiti applicabili all'offerta di tali servizi a norma del presente regolamento, della direttiva (UE) 2026/…[+] o di altre disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale, oppure contenuti resi illegali in considerazione di disposizioni del diritto interno in materia di frode, compresi i reati stabiliti da disposizioni di diritto interno adottate ai sensi della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio[31].

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

[31] Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/713/oj).

(135) Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di un prestatore di servizi di pagamento nei confronti di altri prestatori di servizi, quali i prestatori di servizi di comunicazione elettronica o i prestatori di servizi intermediari, per danni finanziari causati nel contesto di questo tipo di frode dovrebbe essere presentata conformemente al diritto nazionale.

(136) Per quanto riguarda i prestatori di servizi intermediari, il regolamento (UE) 2022/2065 istituisce un quadro pienamente armonizzato per l'esenzione condizionata dalla responsabilità di tali prestatori di servizi, a determinate condizioni e come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting a norma del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di servizi di hosting, comprese le piattaforme online, dovrebbero prontamente rimuovere i contenuti illegali o disabilitare l'accesso agli stessi non appena acquisiscano una conoscenza effettiva dei contenuti oppure, in caso di domande risarcitorie, non appena vengano a conoscenza dei contenuti, in particolare nei casi in cui il prestatore di servizi di hosting sia stato informato dei fatti o delle circostanze sulla base dei quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto individuare l'illegalità in questione. In particolare per quanto riguarda i prestatori di servizi di hosting quali definiti all'articolo 3, lettera g), punto iii), del regolamento (UE) 2022/2065, qualora tali condizioni di esenzione dalla responsabilità a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento non siano soddisfatte e i prestatori di servizi di hosting diventino responsabili dei contenuti conservati nei loro servizi e qualora da tali contenuti derivi un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento non autorizzate oppure operazioni di pagamento autorizzate fraudolente ai sensi del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter ottenere dai prestatori di servizi di hosting una compensazione pari all'importo rimborsato ai loro clienti per tali operazioni a norma del presente regolamento.

(137) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un obbligo generale imposto ai prestatori di servizi di hosting di monitorare le informazioni che trasmettono o conservano oppure di accertare attivamente fatti o circostanze indicanti attività illecite, quali il furto dell'identità di un prestatore di servizi di pagamento.

(138) La prestazione di servizi di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento può comportare il trattamento di dati personali. La fornitura di servizi di informazione sui conti può comportare il trattamento di dati personali di interessati che non sono utenti di uno specifico prestatore di servizi di pagamento, ma i cui dati personali devono essere trattati da tale specifico prestatore di servizi di pagamento ai fini dell'esecuzione di un contratto tra il prestatore e l'utente di servizi di pagamento. Qualora siano trattati dati personali, il trattamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], compresi i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione. La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro del presente regolamento. Le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbero pertanto essere responsabili del controllo del trattamento dei dati personali effettuato nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

[32] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(139) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE, il buon funzionamento dei mercati dei pagamenti dell'Unione, comprese la sicurezza dei pagamenti e la protezione degli utenti di servizi di pagamento dalle frodi, è di rilevante interesse pubblico. Per questo motivo, ove necessario nel contesto del presente regolamento per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di sistemi di pagamento e i gestori di schemi di pagamento dovrebbero poter trattare categorie particolari di dati personali quali definite all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, in conformità rispettivamente dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), dei due regolamenti citati. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Tali misure dovrebbero includere limitazioni tecniche al riutilizzo dei dati e il ricorso a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/679. I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di sistemi di pagamento dovrebbero inoltre attuare misure organizzative specifiche, tra cui la formazione sul trattamento di tali dati, la limitazione dell'accesso a categorie particolari di dati e la registrazione di tale accesso.

(140) È opportuno che la comunicazione di informazioni alle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

(141) Spesso i truffatori prendono di mira le persone più vulnerabili della nostra società. L'individuazione tempestiva delle operazioni di pagamento fraudolente è essenziale e il monitoraggio delle operazioni svolge un ruolo importante in tale individuazione. È pertanto opportuno imporre sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di predisporre meccanismi di monitoraggio delle operazioni che riflettano il contributo fondamentale di tali meccanismi alla prevenzione delle frodi e vadano oltre la protezione offerta dall'autenticazione forte del cliente, per quanto riguarda le operazioni di pagamento, comprese le operazioni che comportano servizi di disposizione di ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe effettuare tale monitoraggio delle operazioni prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il che nel caso dei bonifici istantanei significa in tempo reale. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe effettuare tale monitoraggio delle operazioni prima di mettere i fondi a disposizione del beneficiario. Qualora un prestatore di servizi di pagamento non adempia ai suoi obblighi relativamente all'applicazione del monitoraggio delle operazioni a un'operazione di pagamento o a una serie di operazioni di pagamento e qualora tale operazione di pagamento o serie di operazioni di pagamento sia stata disposta con mezzi fraudolenti o sia altrimenti il risultato di una frode, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsi a quest'ultimo l'intero importo dell'operazione di pagamento o della serie di operazioni di pagamento in questione. È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che non ha effettuato il monitoraggio delle operazioni, qualora sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, rimborsi al prestatore di servizi di pagamento del pagatore l'importo che quest'ultimo ha rimborsato al pagatore.

(142) L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sui requisiti tecnici specifici relativi ai meccanismi di monitoraggio delle operazioni. Tali requisiti dovrebbero basarsi sul valore aggiunto derivante dalle caratteristiche ambientali e comportamentali relative alle abitudini di pagamento dell'utente di servizi di pagamento.

(143) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare le informazioni relative alle operazioni dei loro clienti e ai loro conti di pagamento nella misura necessaria a garantire che i meccanismi di monitoraggio delle operazioni consentano loro di individuare e prevenire in modo efficace le frodi, in particolare individuando comportamenti atipici dell'utente di servizi di pagamento che potrebbero indicare un'operazione o un uso del conto di pagamento potenzialmente fraudolenti. Il monitoraggio delle operazioni effettuate dai prestatori di servizi di pagamento, nella misura in cui ciò sia necessario al fine di individuare le frodi, potrebbe comprendere il trattamento di informazioni scambiate per mezzo del servizio che garantisce la verifica del beneficiario oppure nel contesto di accordi sulla condivisione delle informazioni definiti in conformità del presente regolamento o di altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione.

(144) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati trattati ai fini dell'adempimento dei loro obblighi relativamente al monitoraggio delle operazioni e alla condivisione delle informazioni sulle frodi esclusivamente per il tempo necessario a tali scopi e, in ogni caso, per un massimo di cinque anni dalla cessazione del rapporto di clientela. Le raccomandazioni riviste della Task Force "Azione finanziaria" dimostrano che, per poter cooperare pienamente e soddisfare rapidamente le richieste di informazioni da parte delle autorità competenti al fine di prevenire o individuare attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo oppure di indagare in merito, i soggetti obbligati dovrebbero conservare, per almeno cinque anni, le necessarie informazioni ottenute mediante misure di adeguata verifica della clientela e le registrazioni delle operazioni. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2024/1624 stabilisce che il periodo di conservazione applicabile ai dati personali trattati in conformità di tale regolamento, anche per quanto riguarda le informazioni trattate nel quadro di partenariati per la condivisione delle informazioni istituiti a norma dell'articolo 75 di tale regolamento, dovrebbe essere fissato a cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari o dall'operazione occasionale. Dato che la frode è considerata un reato presupposto ai fini del regolamento (UE) 2024/1624, è opportuno stabilire un periodo massimo di conservazione applicabile ai dati personali trattati in conformità del presente regolamento, che dovrebbe anch’esso essere fissato a cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari o dall'operazione occasionale, così da garantire la certezza del diritto e la coerenza tra le misure di prevenzione e di individuazione dei reati finanziari.

(145) Le frodi hanno una capacità di adattamento intrinseca e comprendono una varietà non circoscritta di pratiche e tecniche, tra cui il furto delle credenziali di autenticazione, la manomissione delle fatture e la manipolazione sociale. Pertanto, per poter prevenire tipi sempre nuovi di frode, il monitoraggio delle operazioni dovrebbe essere costantemente migliorato, facendo pieno uso di tecnologie come l'intelligenza artificiale oltre che dell'intelligence sulle frodi il più completa e aggiornata possibile. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi e gli indicatori che potrebbero portare all'individuazione tempestiva di attività potenzialmente fraudolente in una determinata operazione di pagamento. Lo scambio di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento può aumentare le possibilità di individuare con maggiore efficacia le potenziali frodi e di proteggere gli utenti dei servizi di pagamento. Per questo motivo, ai fini del monitoraggio delle operazioni, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero utilizzare i dati sulle frodi nei pagamenti condivisi da altri prestatori di servizi di pagamento e condividere i dati sulle frodi nei pagamenti con altri prestatori di servizi di pagamento su base multilaterale nel quadro di accordi di condivisione delle informazioni. Qualora la condivisione delle informazioni comporti il trattamento di dati personali, tale condivisione dovrebbe limitarsi ai tipi di dati personali che i prestatori di servizi di pagamento possono trattare ai fini del monitoraggio delle operazioni in conformità del presente regolamento. Non dovrebbero tuttavia essere condivise le caratteristiche ambientali e comportamentali che sono tipiche dell'utente di servizi di pagamento nelle circostanze di un uso normale delle credenziali di sicurezza personalizzate. I dati condivisi dovrebbero riferirsi alle specifiche operazioni di pagamento relativamente alle quali il prestatore di servizi di pagamento sospetta una frode e non dovrebbero essere connessi a operazioni precedenti o successive. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì condividere i motivi oggettivamente giustificati che hanno portato a sospettare un'attività fraudolenta relativamente a tale specifica operazione di pagamento e, qualora l'operazione di pagamento in questione sia associata a un'informazione potenzialmente fraudolenta conservata da un prestatore di servizi di hosting, le informazioni relative alla notifica trasmessa a tale prestatore di servizi di hosting.

(146) La condivisione delle informazioni dovrebbe essere soggetta a solide garanzie all'avanguardia in materia di riservatezza, protezione dei dati e utilizzo delle informazioni, quali la pseudonimizzazione e la cifratura, l'accesso e il controllo degli utenti, e dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679. Prima di concludere un accordo di condivisione delle informazioni, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che, in assenza di garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per mitigare il rischio, il trattamento comporterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero consultare l'autorità competente per la protezione dei dati conformemente all'articolo 36 di tale regolamento. Non dovrebbe essere necessaria una nuova valutazione d'impatto quando un prestatore di servizi di pagamento aderisce a un accordo esistente di condivisione delle informazioni per il quale è già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'accordo di condivisione delle informazioni dovrebbe stabilire misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali. Dovrebbe altresì stabilire i ruoli e le responsabilità di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in conformità delle norme in materia di protezione dei dati, anche nel caso di contitolarità del trattamento.

(147) I prestatori di servizi di pagamento possono scambiare dati relativi alle operazioni di pagamento in caso di sospetto di frode con altri partecipanti ai partenariati per la condivisione delle informazioni istituiti a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2024/1624, comprese le autorità competenti quali le Unità di informazione finanziaria, le autorità di controllo e qualsiasi autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali giudiziarie. I prestatori di servizi di pagamento possono inoltre condividere con altri prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti, comprese le autorità pubbliche, i dati relativi alle minacce alla sicurezza dei loro sistemi di TIC, anche quando lo spoofing, il phishing e i malware sono utilizzati per commettere frodi a danno degli utenti di servizi di pagamento, nel contesto dei meccanismi di condivisione delle informazioni e delle analisi delle minacce informatiche di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/2554. Poiché tali partenariati o meccanismi forniscono già quadri adeguati per il coinvolgimento delle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto, nella condivisione volontaria dei dati relativi alle frodi, fatte salve salvaguardie adeguate, non si ritiene necessario creare un regime aggiuntivo per tale scambio a norma del presente regolamento.

(148) Qualora un prestatore di servizi di pagamento partecipi a partenariati o meccanismi di condivisione delle informazioni istituiti in conformità dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2024/1624 e dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/2554, e qualora tali partenariati o meccanismi di condivisione delle informazioni consentano al prestatore di servizi di pagamento di scambiare i dati necessari ai fini dell'individuazione e della prevenzione delle frodi in conformità del presente regolamento, la condivisione dei dati nel quadro di tali partenariati per la condivisione delle informazioni dovrebbe essere considerata sufficiente a garantire il rispetto, da parte del prestatore di servizi di pagamento, degli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento di condividere i dati sulle frodi nei pagamenti nel quadro di meccanismi di condivisione delle informazioni. I prestatori di servizi di pagamento che partecipano a tali partenariati o meccanismi di condivisione delle informazioni ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a trattare i dati personali scambiati nel contesto di tali partenariati o meccanismi ai fini del rispetto degli obblighi di monitoraggio delle operazioni di cui al presente regolamento.

(149) Per evitare che scambi legittimi di informazioni su attività potenzialmente fraudolente comportino un'ingiustificata riduzione dei rischi o la revoca di servizi di conto di pagamento per gli utenti di servizi di pagamento senza spiegazione o regresso, è opportuno disporre di salvaguardie. I dati sulle frodi nei pagamenti condivisi nell'ambito di un accordo multilaterale di condivisione delle informazioni che potrebbe comportare la divulgazione di dati personali, compresi gli identificativi unici dei beneficiari potenzialmente coinvolti in bonifici fraudolenti, dovrebbero essere utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento solo al fine di migliorare il monitoraggio delle operazioni. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero predisporre salvaguardie supplementari, come la presa di contatto con il cliente se quest'ultimo è il pagatore di un bonifico che può essere considerato fraudolento, e l'ulteriore monitoraggio di un conto qualora l'identificativo unico condiviso come potenzialmente fraudolento designi un cliente di tale prestatore di servizi di pagamento. I dati sulle frodi nei pagamenti condivisi tra i prestatori di servizi di pagamento nell'ambito di tali accordi non dovrebbero costituire un motivo per la revoca dei servizi di conto di pagamento senza un'indagine approfondita.

(150) Nell'elaborare misure per combattere le frodi nel settore dei servizi di pagamento è particolarmente importante condurre adeguate consultazioni con i portatori di interessi al fine di scambiare le migliori prassi e condividere le esperienze. Tali consultazioni dovrebbero basarsi sui contributi di esperti del settore pubblico e privato con comprovate conoscenze ed esperienza nei settori interessati. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per la lotta contro le frodi. La piattaforma per la lotta contro le frodi dovrebbe essere composta da esperti e può includere, ad esempio, rappresentanti dei pertinenti organismi dell'Unione, autorità nazionali competenti, prestatori di servizi di pagamento, prestatori di servizi tecnici, fornitori di piattaforme online, prestatori di servizi di telecomunicazione, fornitori di servizi internet, esperti che rappresentano vari sistemi o schemi di pagamento, esercenti, organizzazioni dei consumatori e organismi di risoluzione delle controversie.

(151) La piattaforma per la lotta contro le frodi dovrebbe essere costituita in conformità delle norme orizzontali applicabili per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, anche per quanto riguarda il processo di selezione. Il processo di selezione dovrebbe mirare a garantire un elevato livello di competenze e un equilibrio geografico e di genere, nonché una rappresentanza equilibrata delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti, tenendo conto dei compiti specifici della piattaforma per la lotta contro le frodi. Durante il processo di selezione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione conformemente a tali norme orizzontali per determinare se esistono potenziali conflitti di interessi tra i candidati alla selezione e adottare misure adeguate per prevenire o affrontare tali conflitti.

(152) La piattaforma per la lotta contro le frodi dovrebbe fornire consulenza alla Commissione in merito all'elaborazione e al monitoraggio dell'attuazione degli atti giuridici volti a combattere le frodi nel settore dei servizi di pagamento. Ai fini dell'elaborazione di un codice di condotta volontario per promuovere la prevenzione, rafforzare la sicurezza e combattere le frodi nei pagamenti e le truffe finanziarie, la piattaforma per la lotta contro le frodi dovrebbe fornire raccomandazioni alla Commissione e al comitato europeo per i servizi digitali. La piattaforma per la lotta contro le frodi dovrebbe inoltre analizzare le tendenze relative alle frodi nel settore dei servizi di pagamento e condividere informazioni su tali tendenze, come pure sulle misure di lotta contro le frodi nel settore dei servizi di pagamento, comprese le misure di mitigazione, e sulle modalità per migliorare la cooperazione transfrontaliera e intersettoriale sugli strumenti di lotta contro le frodi nel settore dei servizi di pagamento. La piattaforma per la lotta contro le frodi dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del principio di trasparenza. Dovrebbe inoltre tenere conto del lavoro delle iniziative esistenti intese a combattere le frodi nei pagamenti, evitando duplicazioni, e collaborare strettamente con esse.

(153) Le frodi nei pagamenti stanno diventando sempre più sofisticate, con i truffatori che utilizzano tecniche di manipolazione e di furto di identità che per gli utenti di servizi di pagamento sono difficili da individuare senza un livello sufficiente di consapevolezza e informazione sulle frodi. I prestatori di servizi di pagamento possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare la prevenzione delle frodi prendendo regolarmente tutte le iniziative necessarie per migliorare la comprensione e la consapevolezza degli utenti di servizi di pagamento riguardo ai rischi e alle tendenze in materia di frode nei pagamenti. In particolare i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero condurre programmi e campagne di sensibilizzazione adeguati sui rischi e sulle tendenze in materia di frode rivolti ai clienti e ai dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento, al fine di aiutare i clienti a rendersi conto di essere vittime di un tentativo di frode. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire ai loro consumatori, attraverso vari mezzi di comunicazione, informazioni adeguate sulle frodi, inviando loro messaggi chiari e avvertimenti e aiutandoli a reagire adeguatamente quando sono esposti a situazioni potenzialmente fraudolente. L'ABE dovrebbe essere incoraggiata a elaborare orientamenti sui diversi programmi che i prestatori di servizi di pagamento devono elaborare in merito ai rischi di frode nei pagamenti, tenendo conto della natura in continua evoluzione dei rischi connessi alle frodi, qualora lo ritenga necessario per conseguire la coerenza di tali programmi in tutta l'Unione.

(154) La sensibilizzazione in merito alle minacce di frode è essenziale per aumentare il livello di protezione degli utenti di servizi di pagamento rispetto a tali minacce e di conseguenza il loro livello di fiducia nell'uso di servizi di pagamento in tutta l'Unione, in particolare alla luce dei rapidi cambiamenti nelle tecniche e nelle strategie impiegate dai truffatori. Gli Stati membri possono svolgere un ruolo essenziale nel garantire un livellamento collettivo verso l'alto della sensibilizzazione e della preparazione dei cittadini a tale proposito, al di là delle informazioni fornite dai singoli prestatori di servizi ai loro clienti. La direttiva (UE) 2022/2555 impone già agli Stati membri di elaborare strategie nazionali in materia di cibersicurezza, nel contesto delle quali dovrebbero essere adottate politiche specifiche finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione, di competenze e di iniziative di ricerca e sviluppo in materia di cibersicurezza, nonché orientamenti sulle buone pratiche e sui controlli concernenti l'igiene informatica, destinati ad aumentare il livello di sensibilizzazione e preparazione di cittadini, portatori di interessi e soggetti a fronte di rischi di cibersicurezza, ivi comprese le tecniche impiegate per frodare, quali phishing, spoofing, malware e altre forme di ingegneria sociale. Inoltre la direttiva (UE) 2019/713 impone agli Stati membri di adottare o rafforzare le politiche atte a prevenire le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché le misure volte a ridurre il rischio di tali reati, compresi i tentativi di frode quali il phishing e lo skimming, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di istruzione. In conformità dei loro obblighi ai sensi delle direttive citate, gli Stati membri dovrebbero sviluppare e mantenere aggiornate misure adeguate permanenti per sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito ai modelli esistenti ed emergenti di frode nei pagamenti, alle procedure da seguire in conformità del presente regolamento per individuare e segnalare i tentativi di frode, nonché ai diritti e agli obblighi previsti dal presente regolamento per gli utenti di servizi di pagamento in caso di frode. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure adottate.

(155) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano disponibili finanziamenti sufficienti per tali misure di sensibilizzazione e di istruzione e queste ultime siano adeguatamente mirate, in particolar modo per rispondere alle esigenze e agli interessi dei gruppi di consumatori vulnerabili, compresi i giovani e gli anziani come anche le persone con competenze digitali limitate. I prestatori di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale quali definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero cooperare con gli Stati membri nello sviluppo e nell'aggiornamento di tali campagne di sensibilizzazione alle frodi, anche fornendo informazioni sulle minacce e sui modelli di frode individuati nei loro servizi, nonché buone prassi in termini di sensibilizzazione degli utenti. Tale cooperazione dovrebbe prestata a titolo gratuito ed entro termini ragionevoli e proporzionati.

(156) La sicurezza dei pagamenti elettronici è fondamentale per garantire la protezione degli utenti e lo sviluppo di un contesto affidabile per il commercio elettronico. Tutti i servizi di pagamento offerti elettronicamente dovrebbero essere prestati in maniera sicura, adottando tecnologie in grado di garantire l'autenticazione sicura dell'utente e di ridurre al massimo il rischio di frode. Nell'ambito della frode, la principale innovazione della direttiva (UE) 2015/2366 è stata l'introduzione dell'autenticazione forte del cliente. La valutazione della Commissione sull'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 ha concluso che l'autenticazione forte del cliente è già stata molto efficace nel ridurre le frodi.

[33] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).

(157) Gli obblighi in merito all'autenticazione forte del cliente non dovrebbero essere modificati in modo sostanziale rispetto ai requisiti esistenti previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366. L'autenticazione forte del cliente continuerà a basarsi su due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso e dell'inerenza, che sono indipendenti l'uno dall'altro. La categoria dell'inerenza fa riferimento a proprietà fisiche di parti del corpo, caratteristiche fisiologiche e processi comportamentali creati dal corpo e a qualsiasi combinazione di questi elementi. Almeno due degli elementi utilizzati devono appartenere a categorie differenti. Al fine di lasciare spazio alle innovazioni nella tecnologia di autenticazione, un'eccezione a questo principio consente di utilizzare due elementi classificati nella categoria dell'inerenza, laddove ciò non riduca il livello di sicurezza. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e l'applicazione uniforme di tale eccezione da parte delle autorità nazionali competenti, l'ABE dovrebbe elaborare orientamenti su come valutare l'indipendenza dei due elementi in questi casi.

(158) L'autenticazione forte del cliente non dovrebbe essere elusa, in particolare mediante un ricorso ingiustificato alle esenzioni dall'autenticazione forte del cliente. È opportuno introdurre definizioni chiare delle operazioni disposte da esercenti e delle operazioni su ordine per corrispondenza o su ordine telefonico, in quanto tali nozioni, che possono essere invocate per giustificare la mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente, sono diversamente comprese e applicate e sono soggette a invocazione abusiva. Per quanto riguarda le operazioni disposte da esercenti, l'autenticazione forte del cliente dovrebbe essere applicata al momento dell'istituzione del mandato iniziale, senza la necessità di applicare l'autenticazione forte del cliente per le successive operazioni di pagamento disposte da esercenti. Per quanto riguarda le operazioni su ordine per corrispondenza o su ordine telefonico, solo la trasmissione dell'ordine di pagamento, e non la sua autenticazione o esecuzione, dovrebbe avvenire in forma non digitale affinché un'operazione sia considerata un'operazione su ordine per corrispondenza o su ordine telefonico e non sia pertanto soggetta all'obbligo di applicare l'autenticazione forte del cliente. In questo senso, un'operazione di pagamento basata su carta potrebbe essere considerata un'operazione su ordine per corrispondenza o su ordine telefonico se la trasmissione dell'ordine di pagamento avviene in forma non elettronica, ad esempio quando i dettagli del pagamento sono trasmessi dal titolare della carta all'esercente tramite canali non elettronici. Tuttavia le operazioni di pagamento basate su ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici impartiti dal pagatore dovrebbero comunque comportare requisiti di sicurezza e controlli da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che consentano l'autenticazione dell'operazione di pagamento. L'autenticazione forte del cliente non dovrebbe inoltre essere elusa mediante pratiche quali il ricorso a un prestatore di servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento stabilito al di fuori dell'Unione per sottrarsi agli obblighi di autenticazione forte del cliente.

(159) Poiché il prestatore di servizi di pagamento che dovrebbe applicare l'autenticazione forte del cliente è il prestatore di servizi di pagamento che rilascia le credenziali di sicurezza personalizzate, le operazioni di pagamento che non sono disposte dal pagatore ma solo dal beneficiario non dovrebbero essere soggette all'autenticazione forte del cliente nella misura in cui tali operazioni sono disposte senza l'interazione o il coinvolgimento del pagatore. L'approccio normativo alle operazioni disposte da esercenti e agli addebiti diretti, in entrambi i casi operazioni disposte dal beneficiario, dovrebbe essere allineato e beneficiare delle stesse misure di protezione dei consumatori, a eccezione del diritto incondizionato al rimborso, che dovrebbe applicarsi solo agli addebiti diretti.

(160) Al fine di creare condizioni di parità tra i vari strumenti di pagamento, dovrebbe essere possibile disporre uno o più bonifici ricorrenti, anche di importi variabili, senza l'obbligo di applicare l'autenticazione forte del cliente qualora tali bonifici siano disposti dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore a seguito di una richiesta del beneficiario, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni cumulative. In particolare, ciò dovrebbe essere possibile qualora la richiesta del beneficiario si basi sull'accordo tra beneficiario e pagatore che definisce le condizioni relative alla frequenza e agli importi da versare, qualora il pagatore concluda con il proprio prestatore di servizi di pagamento un accordo soggetto all'autenticazione forte del cliente e con cui si incarica il prestatore di eseguire i rispettivi bonifici in linea con l'accordo tra pagatore e beneficiario e qualora la disposizione dei rispettivi bonifici da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore non comporti ulteriori interventi da parte del pagatore. Al fine di assicurare salvaguardie equivalenti, le disposizioni relative ai rimborsi e alle richieste di rimborso applicabili alle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per suo tramite dovrebbero applicarsi ai bonifici che rientrano nel presente quadro alle stesse condizioni applicabili alle operazioni disposte da esercenti. Inoltre, al fine di promuovere un'innovazione senza ostacoli e di rendere più velocemente disponibili ai pagatori e ai beneficiari un maggior numero di metodi di pagamento efficaci nel punto di interazione, è necessario consentire la disposizione di uno o più bonifici ricorrenti nell'ambito di tale quadro a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(161) Per migliorare l'inclusione finanziaria, e in linea con la direttiva (UE) 2019/882, tutti gli utenti di servizi di pagamento, comprese le persone con disabilità, le persone anziane, le persone con competenze digitali limitate e coloro che non hanno accesso a dispositivi digitali come gli smartphone, dovrebbero beneficiare della protezione contro le frodi fornita dall'autenticazione forte del cliente, in particolare per quanto riguarda il ricorso a operazioni di pagamento digitali a distanza e l'accesso online ai conti di pagamento come servizi finanziari fondamentali. Con l'introduzione dell'autenticazione forte del cliente alcuni consumatori dell'Unione si sono trovati impossibilitati a effettuare operazioni online in quanto non dispongono della capacità di eseguire l'autenticazione forte del cliente. Pertanto i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero garantire che i loro clienti possano beneficiare di vari metodi di esecuzione dell'autenticazione forte del cliente adeguati alle loro esigenze e situazioni. Tali metodi dovrebbero essere gratuiti e non dovrebbero dipendere da un'unica tecnologia, dispositivo o meccanismo, né dal possesso di uno smartphone o di un altro dispositivo intelligente.

(162) I portafogli europei di identità digitale attuati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[34] sono mezzi di identificazione elettronica che offrono strumenti di identificazione e autenticazione per l'accesso transfrontaliero ai servizi finanziari, compresi i servizi di pagamento. L'introduzione del portafoglio europeo di identità digitale intende facilitare ulteriormente l'identificazione e l'autenticazione digitali transfrontaliere per pagamenti digitali sicuri e agevolare lo sviluppo di un panorama paneuropeo dei pagamenti digitali. A norma dell'articolo 5 septies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, i prestatori di servizi di pagamento avranno l'obbligo di accettare l'uso di portafogli europei di identità digitale a sostegno dell'adempimento dei requisiti di autenticazione forte del cliente per l'identificazione online ai fini dell'accesso al conto e della disposizione di operazioni nel settore dei servizi di pagamento. L'ABE dovrebbe essere incaricata dell'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione che dovrebbero tener conto specificamente dell'uso di portafogli europei di identità digitale a sostegno dell'adempimento dei requisiti di autenticazione forte del cliente ai fini di cui sopra.

(163) La crescita del commercio elettronico e dei pagamenti tramite dispositivi mobili dovrebbe essere accompagnata da un potenziamento generalizzato delle misure di sicurezza. In caso di disposizione a distanza di un'operazione di pagamento, ossia quando un ordine di pagamento è impartito via internet, l'autenticazione delle operazioni dovrebbe basarsi su codici dinamici affinché l'utente di servizi di pagamento sia in ogni momento consapevole dell'importo del pagamento e del beneficiario dell'operazione che sta autorizzando.

[34] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

(164) L'obbligo di applicare l'autenticazione forte del cliente per le operazioni di pagamento a distanza utilizzando codici che collegano in modo dinamico le operazioni a un determinato importo e a un beneficiario specifico dovrebbe riflettere la crescita dei pagamenti tramite dispositivi mobili e l'emergere di una varietà di modelli attraverso i quali tali pagamenti sono eseguiti.

(165) Il collegamento dinamico fa fronte al rischio di manomissione del nome del beneficiario e dell'importo specifico dell'operazione tra il momento in cui è impartito un ordine di pagamento e l'autenticazione del pagamento, ma anche al rischio di frode più in generale, per i pagamenti tramite dispositivi mobili per i quali l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente richiede l'uso di internet sul dispositivo del pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto applicare anche elementi che collegano in modo dinamico le operazioni a un determinato importo e a un beneficiario specifico o a misure di sicurezza armonizzate di effetto identico, che garantiscano la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dell'operazione in tutte le fasi della disposizione di un ordine.

(166) In virtù dell'esenzione dall'autenticazione forte del cliente di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2018/389, i prestatori di servizi di pagamento erano autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente se il pagatore disponeva un'operazione di pagamento elettronico a distanza identificata dal prestatore di servizi di pagamento come avente un basso livello di rischio valutato sulla base di meccanismi di monitoraggio delle operazioni. Dai riscontri del mercato è tuttavia emerso che, al fine di disporre di un maggior numero di prestatori di servizi di pagamento che attuino l'analisi del rischio delle operazioni, è necessario adottare norme adeguate sull'ambito di applicazione di tale analisi, introducendo chiari obblighi in materia di audit e fornendo maggiori dettagli e definizioni migliori riguardo ai requisiti in materia di monitoraggio dei rischi e ai dati da condividere, e valutare i potenziali vantaggi derivanti dal consentire ai prestatori di servizi di pagamento di segnalare le operazioni fraudolente per le quali sono esclusivamente responsabili. L'ABE dovrebbe pertanto elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano le norme in materia di analisi del rischio delle operazioni.

(167) Le misure di sicurezza dovrebbero essere compatibili con il livello di rischio insito nei servizi di pagamento prestati. Per permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento di facile uso e accessibili per pagamenti a basso rischio, come i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita oppure le operazioni di pagamento disposte da persone giuridiche, effettuati o meno tramite telefono cellulare, le esenzioni dall'applicazione dei requisiti di sicurezza dovrebbero essere specificate in norme tecniche di regolamentazione. L'uso sicuro di credenziali di sicurezza personalizzate è necessario per limitare i rischi connessi allo spoofing, al phishing e ad altre attività fraudolente. L'utente dovrebbe poter fare affidamento sull'adozione di misure che tutelano la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate.

(168) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero applicare l'autenticazione forte del cliente quando, tra l'altro, l'utente di servizi di pagamento effettua un'azione tramite un canale a distanza che può comportare il rischio di frode nei pagamenti o di altri abusi. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero disporre di adeguate misure di sicurezza per proteggere la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento.

(169) Non vi è una visione uniforme, tra i portatori di interessi del mercato in tutti gli Stati membri, dei requisiti dell'autenticazione forte del cliente applicabili alla registrazione degli strumenti di pagamento, in particolare le carte di pagamento, nei portafogli digitali. La creazione di un token o il suo processo di sostituzione può comportare un rischio di frode nei pagamenti o di altri abusi. La creazione o la sostituzione di un token di uno strumento di pagamento, effettuata tramite un canale a distanza con la partecipazione dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbe pertanto richiedere l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente da parte del prestatore di servizi di pagamento dell'utente di servizi di pagamento al momento dell'emissione o della sostituzione del token. Applicando l'autenticazione forte del cliente nella fase di creazione o sostituzione del token, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe verificare a distanza che l'utente di servizi di pagamento sia l'utente legittimo dello strumento di pagamento e associare l'utente e la versione digitalizzata dello strumento di pagamento al dispositivo pertinente.

(170) I gestori di portafogli pass-through digitali che verificano gli elementi dell'autenticazione forte del cliente quando gli strumenti tokenizzati memorizzati nei portafogli digitali sono utilizzati per i pagamenti dovrebbero essere tenuti a concludere accordi di esternalizzazione con i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori per consentire loro di continuare a effettuare tali verifiche, imponendo loro al tempo stesso di rispettare i principali obblighi in materia di sicurezza. I prestatori di servizi di pagamento del pagatore dovrebbero, in virtù di tali accordi, mantenere la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente da parte dei gestori di portafogli pass-through digitali e avere il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni di sicurezza del gestore del portafoglio.

(171) Qualora forniscano servizi ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori, i prestatori di servizi tecnici o i gestori di schemi di pagamento dovrebbero supportare l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente nell'ambito del loro ruolo nella disposizione o nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. Dato il ruolo che svolgono nel garantire la corretta attuazione dei principali requisiti di sicurezza relativi ai pagamenti al dettaglio, anche fornendo soluzioni informatiche adeguate, i prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento dovrebbero essere ritenuti responsabili, in misura proporzionale e per un importo non superiore all'importo dell'operazione in questione, del danno finanziario diretto causato ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori per la mancata prestazione, nell'ambito del loro rapporto contrattuale, dei servizi necessari per consentire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.

(172) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 18 della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[35] svolgano le funzioni di cui agli articoli 19 e 20 di tale direttiva riguardanti gli organismi di risoluzione delle controversie stabiliti nei loro territori che intendono essere considerati organismi di risoluzione alternativa delle controversie (*alternative dispute resolution* - ADR) per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento.

(173) Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni ai prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 che contribuiscono al funzionamento di servizi di pagamento non autorizzati e di incaricarli di bloccare o limitare l'accesso a siti web ospitati da operatori di servizi di pagamento non autorizzati. Al fine di salvaguardare temporaneamente i fondi e altre attività dei clienti, tale potere dovrebbe essere già disponibile nella fase di indagine, in presenza di un sospetto ragionevole, fondato su fatti, a giustificazione dell'ipotesi che si stiano verificando operazioni commerciali non autorizzate.

[35] Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj).

(174) Fatto salvo il diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino l'esistenza di procedure ADR facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[36] prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non sia compromessa da alcuna clausola contrattuale sulla legge applicabile al contratto. Al fine di istituire una procedura di risoluzione delle controversie efficiente ed efficace, gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a una procedura ADR conformemente ai requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE, per risolvere le controversie prima di adire un organo giurisdizionale. Per le controversie contrattuali tra consumatori e imprese relative all'acquisto di beni o servizi, la direttiva 2013/11/UE garantisce che i consumatori e le imprese nell'Unione abbiano accesso a organismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie di qualità certificata conformi ai requisiti di qualità stabiliti nella direttiva 2013/11/UE. La partecipazione alle procedure ADR per la risoluzione di controversie tra i prestatori di servizi di pagamento e i consumatori relative ai diritti e agli obblighi ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere obbligatoria per i prestatori di servizi di pagamento. Si consentirebbe in tal modo ai consumatori, che non dispongono degli stessi mezzi e delle stesse risorse delle persone giuridiche per far valere i propri diritti a norma del presente regolamento, di avere accesso a mezzi di esecuzione più rapidi ed economici. I consumatori non dovrebbero tuttavia essere costretti a partecipare a tali procedure ADR.

[36] Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj).

(175) Il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale sono diritti fondamentali sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Pertanto, l'obiettivo delle procedure ADR non dovrebbe essere né quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o gli operatori commerciali del diritto di chiedere una misura di riparazione agli organi giurisdizionali. Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Nei casi in cui una controversia non possa essere risolta tramite una determinata procedura ADR il cui esito non sia vincolante, è opportuno che alle parti non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario in relazione a tale controversia. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere i mezzi appropriati per conseguire tale obiettivo. Essi dovrebbero poter prevedere, tra l'altro, che i termini di prescrizione o decadenza non vengano a scadenza durante una procedura ADR.

(176) I consumatori dovrebbero avere il diritto di far valere i propri diritti in relazione agli obblighi imposti ai prestatori di servizi di pagamento a norma del presente regolamento mediante azioni rappresentative in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[37].

[37] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1828/oj).

(177) È opportuno stabilire procedure appropriate per presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano i loro obblighi e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri designino autorità competenti che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 e che agiscano in modo indipendente dai prestatori di servizi di pagamento. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quali autorità sono state designate, fornendo una chiara descrizione dei loro compiti.

(178) Alla luce del fatto che alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366, come quelle sulla trasparenza *ex ante* dei costi e dei tempi di esecuzione, sono state concepite pensando ai pagamenti elettronici tradizionali e non considerando le caratteristiche specifiche dell'uso della tecnologia a registro distribuito o di una tecnologia analoga per le operazioni di pagamento con token di moneta elettronica, è importante specificare se tali requisiti si applicano alle operazioni di pagamento con token di moneta elettronica e introdurre disposizioni transitorie al riguardo.

(179) È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme siano osservate in modo equivalente in tutto il mercato dei pagamenti integrato. Alle autorità competenti dovrebbero essere conferiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari per garantire il rispetto del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire una serie minima comune di poteri che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti, unitamente a risorse adeguate per garantire l'efficacia della vigilanza. Al fine di tutelare i consumatori e garantire un'informazione adeguata del mercato in qualsiasi momento, alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di adottare misure di vigilanza tempestive, quali la sospensione o il divieto di fornire, commercializzare e promuovere servizi, o di emettere avvisi pubblici per avvertire il pubblico di una violazione effettiva o sospetta del presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di tali poteri in particolare quando la violazione avviene sotto forma di servizi di pagamento non autorizzati, di informazioni false o fuorvianti diffuse attraverso il mercato dei pagamenti e, più in generale, quando un prestatore di servizi di pagamento o un terzo coinvolto nella prestazione di servizi di pagamento non ha ottemperato agli obblighi previsti dal presente regolamento. Qualora le informazioni pubblicate dalle autorità competenti mediante avvisi pubblici risultino errate o incomplete o qualora le circostanze sottostanti siano inesatte, le autorità competenti dovrebbero rettificarle tempestivamente attraverso gli stessi canali di comunicazione utilizzati per informare il pubblico.

(180) In un ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle violazioni del presente regolamento in modo rapido ed efficace, in particolare quando chi commette la violazione nasconde la propria identità o si trasferisce all'interno dell'Unione o in un paese terzo al fine di eludere l'applicazione delle norme. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave agli interessi dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie, compresa la rimozione di contenuti da un'interfaccia online o l'obbligo di mostrare un'avvertenza esplicita rivolta ai consumatori al momento in cui accedono a un'interfaccia online. Tali misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di porre fine o vietare la violazione del presente regolamento.

(181) Fatto salvo il diritto di avviare un'azione legale per garantire il rispetto del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero esercitare i poteri necessari conferiti dal presente regolamento, compreso il potere di indagare su presunte violazioni e di imporre sanzioni amministrative e misure amministrative, qualora il prestatore di servizi di pagamento non rispetti i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare se sussistono rischi di recidiva o altre preoccupazioni relative agli interessi dei consumatori. Le autorità competenti dovrebbero istituire meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive. Tali meccanismi dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti della difesa di ogni imputato.

(182) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi, tra cui i poteri minimi che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti per poterle imporre e i criteri di cui le autorità competenti dovrebbero tenere conto nella loro applicazione, pubblicazione e comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme specifiche e meccanismi efficaci per l'applicazione di penalità di mora.

(183) Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a imporre sanzioni pecuniarie amministrative sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni.

(184) Quando impongono sanzioni amministrative e misure amministrative, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, nel determinare il tipo di sanzioni amministrative o di altre misure amministrative e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, di eventuali precedenti sanzioni penali imposte alla stessa persona fisica o giuridica responsabile della medesima violazione. L'obiettivo è garantire che la severità delle sanzioni e delle altre misure amministrative imposte a fini punitivi in caso di duplicazione di procedimenti amministrativi e penali sia limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione.

(185) Un sistema di vigilanza efficace richiede che le autorità di vigilanza siano consapevoli di eventuali carenze nel rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento. È pertanto importante che le autorità di vigilanza siano in grado di informarsi reciprocamente in merito alle sanzioni amministrative e alle misure amministrative imposte ai prestatori di servizi di pagamento, qualora tali informazioni siano pertinenti anche per altre autorità di vigilanza.

(186) L'efficacia del quadro dell'Unione per i servizi di pagamento dipende dalla cooperazione tra un'ampia gamma di autorità competenti, comprese le autorità nazionali competenti in materia di fiscalità, e altre autorità di contrasto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro quadri giuridici consentano e facilitino tale cooperazione nella misura necessaria al fine di conseguire gli obiettivi del quadro dell'Unione per i servizi di pagamento, anche attraverso la corretta applicazione delle sue norme. Tale cooperazione dovrebbe comprendere scambi di informazioni e l'assistenza reciproca per l'effettiva applicazione delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative, in particolare nel recupero transfrontaliero delle sanzioni pecuniarie.

(187) Indipendentemente dalla loro designazione ai sensi del diritto nazionale, molti Stati membri utilizzano forme di procedura di esecuzione accelerata o accordi transattivi in alternativa al procedimento formale per ottenere un'adozione più rapida di una decisione intesa a imporre una sanzione amministrativa o una misura amministrativa o a porre fine alla presunta violazione in questione e alle sue conseguenze prima dell'avvio di un procedimento sanzionatorio formale. A causa della diversità degli approcci giuridici adottati a livello nazionale, non sembra opportuno adoperarsi per armonizzare a livello dell'Unione i metodi di esecuzione introdotti dagli Stati membri. Tuttavia è opportuno riconoscere che tali metodi consentono alle autorità competenti che possono attuarli di trattare i casi di violazione in modo più rapido, meno costoso e complessivamente più efficace in determinate circostanze e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. Tuttavia gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre tali metodi di esecuzione nei loro quadri giuridici né essere tenuti a imporre alle autorità competenti di utilizzarli se non lo ritengono opportuno.

(188) Gli Stati membri hanno istituito e prevedono attualmente una serie diversificata di sanzioni amministrative e misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni fondamentali del diritto dell'Unione che disciplinano la prestazione di servizi di pagamento e gli approcci adottati nelle indagini e nelle sanzioni in caso di violazione di tali disposizioni mancano di coerenza. La mancata definizione, con maggiore chiarezza, di quali disposizioni fondamentali debbano innescare un'esecuzione sufficientemente dissuasiva in ciascuno Stato membro ostacolerebbe la realizzazione del mercato unico dei servizi di pagamento, col rischio di incentivare le pratiche di "forum shopping" nella misura in cui le autorità competenti sono dotate di strumenti disomogenei per agire tempestivamente e con le stesse misure deterrenti nei confronti delle violazioni di tali disposizioni.

(189) Poiché lo scopo delle penalità di mora, applicate a norma del diritto nazionale, è obbligare le persone fisiche o giuridiche identificate come responsabili di una violazione in corso del diritto dell'Unione o tenute a conformarsi a un ordine imposto da un'autorità inquirente competente a conformarsi a tale ordine o a porre fine alla violazione in corso, l'applicazione di penalità di mora non dovrebbe impedire alle autorità competenti di imporre ulteriori sanzioni amministrative o altre misure amministrative per la stessa violazione.

(190) Salvo disposizione contraria degli Stati membri, le penalità di mora dovrebbero essere calcolate su base giornaliera.

(191) Gli Stati membri dovrebbero conferire alle autorità competenti il potere di imporre sanzioni amministrative e misure amministrative ai prestatori di servizi di pagamento o ad altre persone fisiche o giuridiche, se del caso, per porre rimedio alla violazione del presente regolamento. La gamma di sanzioni e misure a disposizione delle autorità competenti dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tenere conto delle differenze esistenti tra i prestatori di servizi di pagamento, in particolare tra gli enti creditizi e altri istituti di pagamento, per quanto riguarda le loro dimensioni, le loro caratteristiche e la natura della loro attività.

(192) La pubblicazione di una sanzione amministrativa o di una misura amministrativa per violazione delle disposizioni del presente regolamento può avere un forte effetto dissuasivo contro la reiterazione di tale violazione. Inoltre, la pubblicazione informa altri soggetti dei rischi associati al prestatore di servizi di pagamento sanzionato prima di instaurare un rapporto d'affari ed è utile alle autorità competenti di altri Stati membri in relazione ai rischi associati a un prestatore di servizi di pagamento quando opera nei loro territori a livello transfrontaliero. Per tali motivi, la pubblicazione delle decisioni riguardanti le sanzioni amministrative e le misure amministrative, nonché delle informazioni sul diritto di presentare ricorso e sull'esito di tale ricorso, dovrebbe essere consentita nella misura in cui riguarda le persone giuridiche. Nel decidere se pubblicare una sanzione amministrativa o una misura amministrativa, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della gravità della violazione e dell'effetto dissuasivo che la pubblicazione può produrre. Tuttavia qualsiasi pubblicazione che faccia riferimento a persone fisiche può ledere in modo sproporzionato i loro diritti derivanti dalla Carta e dalla legislazione dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati. Pertanto la pubblicazione dovrebbe avvenire in forma anonima, a meno che l'autorità competente non ritenga necessario pubblicare decisioni contenenti dati personali ai fini dell'applicazione effettiva del presente regolamento, anche in caso di dichiarazioni pubbliche o interdizioni temporanee. In tali casi l'autorità competente dovrebbe giustificare la propria decisione.

(193) Per raccogliere sul campo informazioni più accurate sul livello di conformità al diritto dell'Unione, oltre a dare maggiore visibilità all'attività di esecuzione svolta dalle autorità competenti, è necessario ampliare l'ambito di applicazione e migliorare la qualità dei dati che le autorità competenti comunicano all'ABE. Le informazioni da comunicare dovrebbero essere rese anonime per rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati e fornite in forma aggregata per rispettare le norme in materia di segreto d'ufficio e riservatezza per quanto riguarda le procedure. L'ABE dovrebbe riferire periodicamente alla Commissione in merito ai progressi delle misure di esecuzione negli Stati membri.

(194) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni sulle commissioni che gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni devono comunicare ai prestatori di servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento, aggiornando l'importo a concorrenza del quale un pagatore può essere obbligato a sostenere le perdite relative a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dallo smarrimento, dal furto o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento o di credenziali di sicurezza personalizzate, adeguando le norme applicabili alle operazioni di pagamento con token di moneta elettronica alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato nonché definendo i criteri e i fattori di cui l'ABE deve tenere conto nel determinare talune condizioni legate ai poteri di intervento temporaneo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[38]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[38] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(195) Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, la quale dovrebbe avere il compito di emanare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione. Nell'emanare gli orientamenti nonché i progetti di norme tecniche di regolamentazione e i progetti di norme tecniche di attuazione ai sensi del presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010, è opportuno che l'ABE provveda a consultare tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti.

(196) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'ABE dovrebbero essere conferiti poteri di intervento sui prodotti per poter proibire o limitare temporaneamente nell'Unione un determinato tipo di servizio di pagamento o una sua caratteristica specifica che si ritiene possa arrecare un potenziale danno ai consumatori, minacciando in tal modo il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010.

(197) Al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera in merito all'esecuzione del presente regolamento, è opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[39] per includere un riferimento al presente regolamento.

[39] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj).

(198) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'ulteriore integrazione di un mercato interno dei servizi di pagamento, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di varie norme differenti nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(199) Considerando che il presente regolamento e la direttiva (UE) 2026/…[+] stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione, al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza del quadro giuridico dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi alla direttiva (UE) 2026/…[+]. Tuttavia le disposizioni che impongono ai prestatori di servizi di pagamento di verificare le discrepanze tra il nome e l'identificativo unico di un beneficiario in caso di bonifici e il corrispondente regime di responsabilità dovrebbero applicarsi a decorrere dal … [27 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], concedendo così ai prestatori di servizi di pagamento il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per adeguare i loro sistemi interni al fine di conformarsi a tali obblighi.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

(200) In linea con i principi "Legiferare meglio", il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato per garantirne l'efficacia e l'efficienza nel conseguimento dei suoi obiettivi. Il riesame dovrebbe aver luogo dopo un tempo sufficiente dalla data di applicazione del presente regolamento affinché esistano prove adeguate su cui possa basarsi. Sette anni sono considerati un periodo adeguato. Sebbene sia opportuno che il riesame prenda in considerazione il presente regolamento nel suo complesso, alcuni aspetti dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione, segnatamente il funzionamento dei servizi bancari aperti, ulteriori soluzioni per combattere le frodi nonché l'adeguatezza e l'impatto delle norme sulla portata delle situazioni in cui un consumatore ha diritto al rimborso per le operazioni autorizzate. Tuttavia, per quanto riguarda altri aspetti, in particolare le pratiche di addebito per i servizi di pagamento, gli obblighi imposti ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica e ai prestatori di servizi di hosting in materia di prevenzione delle frodi nei pagamenti, l'ambito di applicazione del presente regolamento e l'adeguatezza e l'impatto delle norme stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda le operazioni di pagamento con token di moneta elettronica, è opportuno che un riesame abbia luogo prima del... [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], data l'importanza fondamentale attribuita a tali aspetti per il funzionamento di un mercato dei pagamenti competitivo, innovativo e sicuro nell'Unione. Nel contesto del riesame dell'ambito di applicazione dovrebbe essere considerata sia la possibilità di estendere l'elenco dei servizi di pagamento disciplinati, al fine di includere servizi quali quelli prestati da sistemi di pagamento e da schemi di pagamento, sia la possibilità di includere nell'ambito di applicazione alcuni servizi tecnici attualmente esclusi.

(201) In considerazione della crescente importanza degli IBAN virtuali utilizzati per scopi commerciali legittimi all'interno dell'Unione, è essenziale rafforzare la certezza del diritto e garantire il rispetto del regolamento (UE) n. 260/2012. È pertanto necessario chiarire che gli IBAN virtuali sono soggetti alle stesse norme degli IBAN, che contengono gli elementi specificati dall'ISO. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 260/2012. Inoltre, gli IBAN virtuali sono ammessi come validi identificativi del conto di pagamento quando è richiesto l'uso di un IBAN. In considerazione dei rischi e delle sfide posti dagli IBAN virtuali, anche in un'ottica di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, da un lato, e dei loro benefici, dall'altro, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui valuta se sia necessario introdurre ulteriori misure che disciplinino gli IBAN virtuali a livello dell'Unione e, se del caso, presentare una proposta legislativa unitamente alla relazione.

(202) In linea con i principi "Legiferare meglio", il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato per quanto riguarda l'adeguatezza e l'impatto delle norme di cui ai titoli II e III del presente regolamento in relazione alle operazioni di pagamento con token di moneta elettronica. Nel suo riesame, la Commissione dovrebbe valutare se, alla luce degli sviluppi, sarebbe auspicabile estendere gli obblighi sulla verifica del beneficiario e sui servizi bancari aperti a norma del presente regolamento alle operazioni di pagamento con token di moneta elettronica.

(203) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. Il presente regolamento dev'essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(204) I riferimenti nel presente regolamento agli importi in euro sono da intendersi come importi equivalenti espressi nella valuta nazionale come determinati da ciascuno Stato membro la cui moneta non è l'euro. I riferimenti alle operazioni di pagamento in euro o in altre valute sono da intendersi come operazioni di pagamento con fondi denominati in euro o in altre valute, compresi i token di moneta elettronica denominati in euro o in altre valute.

(205) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 agosto 2023[40],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[40] GU C, C/2023/1019, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1019/oj.

TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme per la prestazione di servizi di pagamento per quanto riguarda:

 a) la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi;

 b) i rispettivi diritti e obblighi degli utenti di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento.

2. Salvo diversa disposizione, ogniqualvolta nel presente regolamento è fatto riferimento ai servizi di pagamento si intendono i servizi di pagamento di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2026/…[+].

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione dalle seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento:

a) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], comprese le loro succursali se tali succursali sono situate nell'Unione, indipendentemente dal fatto che le loro sedi centrali siano situate nell'Unione ovvero al di fuori dell'Unione;

b) gli uffici di conti correnti postali autorizzati a prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;

c) gli istituti di pagamento;

d) la BCE e le banche centrali nazionali ove non agiscano in qualità di autorità monetaria o altre autorità pubbliche;

e) gli Stati membri e le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in qualità di autorità pubbliche.

41 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

2. Il presente regolamento si applica anche ai servizi prestati all'interno dell'Unione dai seguenti soggetti:

a) prestatori di servizi tecnici, ai fini dell'articolo 23, paragrafo 2, e degli articoli 59, 94, 96, 97, 101 e 103;

b) gestori di sistemi di pagamento e gestori di schemi di pagamento, ai fini degli articoli 31, 84, 101 e 103, gestori di schemi di pagamento, compresi gli schemi di carte di pagamento, ai fini dell'articolo 59, e gestori di schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, ai fini dell'articolo 32;

c) prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, ai fini degli articoli 61, 90, 96, 101 e 103;

d) prestatori di servizi di comunicazione elettronica, ai fini dell'articolo 96;

e) prestatori di servizi di hosting, ai fini degli articoli 61, 82 e 101;

f) fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, ai fini degli articoli 61, 62, 90 e 98;

g) fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili, ai fini dell'articolo 96.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

b) alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in token di moneta elettronica direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

c) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 i) l'agente commerciale è autorizzato, in virtù di un accordo, a negoziare o concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi unicamente per conto del pagatore o unicamente per conto del beneficiario, ma non per conto di entrambi; e

 ii) tale accordo conferisce all'agente commerciale un margine effettivo per negoziare con il pagatore o il beneficiario o per concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi;

d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

e) ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento per l'acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione di tale operazione di pagamento;

f) ai servizi in cui i negozi al dettaglio acconsentono a fornire contanti a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento, ma indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi operazione di pagamento e senza alcun obbligo di acquisto di beni o servizi;

g) alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:

i) assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);

ii) assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dalla normativa degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);

iii) titoli cambiari su supporto cartaceo di cui alla Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

iv) titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

v) voucher su supporto cartaceo o voucher fisici di natura analoga;

vi) assegni turistici su supporto cartaceo;

vii) vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell'Unione postale universale;

h) alle operazioni di pagamento effettuate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione, banche centrali o altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l'articolo 31;

i) alle operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dai soggetti di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

j) alle operazioni di pagamento effettuate da un prestatore di servizi per le cripto-attività che agisce da intermediario tra un acquirente e un venditore in cui token di moneta elettronica sono scambiati con altri token di moneta elettronica o con altre cripto-attività, né allo scambio di token di moneta elettronica con fondi, compresi i token di moneta elettronica, o con cripto-attività effettuato da un prestatore di servizi per le cripto-attività che agisce a proprio nome in qualità di acquirente o venditore di tali token di moneta elettronica;

k) ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento, compresi gli strumenti basati sulla moneta elettronica, che soddisfino una delle condizioni seguenti:

 i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali, compresi locali fisici o negozi online, dell'emittente o all'interno di un'unica rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente professionale;

 ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi, compresi gli strumenti il cui uso è limitato alle operazioni tra utenti di servizi di pagamento che non sono consumatori;

iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un soggetto del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente, e che non possono essere convertiti in contante;

l) alle operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 o di servizi forniti in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), di tale direttiva, a un abbonato alla rete o al servizio:

i) per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; oppure

ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate alla relativa fattura nel quadro di un'attività di beneficenza o per l'acquisto di biglietti;

purché il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 60 EUR e:

– il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, 360 EUR mensili; o

– qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 360 EUR mensili;

m) alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;

n) alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi per le cripto-attività o loro succursali per proprio conto;

o) alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un'impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e alla raccolta di ordini di pagamento per conto di un gruppo da parte di un'impresa madre o della sua filiazione in vista della successiva trasmissione a un prestatore di servizi di pagamento;

p) al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresi la raccolta, il trattamento e la consegna;

q) alle operazioni di cambio di valuta in contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non siano detenuti su un conto di pagamento.

4. I titoli II e III si applicano alle operazioni di pagamento nella valuta di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione.

5. Il titolo II, fatta eccezione per l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), per l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), e per l'articolo 24, lettera a), e il titolo III, fatta eccezione per gli articoli da 70 a 76, si applicano alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione, o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione, per ciò che riguarda le parti dell'operazione di pagamento effettuate nell'Unione.

6. Il titolo II, fatta eccezione per l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), per l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), per l'articolo 20, paragrafo 5, lettera h) e per l'articolo 24, lettera a), e il titolo III, fatta eccezione per l'articolo 28, paragrafi 2 e 3, per gli articoli 51, 58, 65, 66 e 70, per l'articolo 73, paragrafo 1, e per gli articoli 79 e 82, si applicano alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell'Unione, per ciò che riguarda le parti dell'operazione di pagamento effettuate nell'Unione.

7. Gli Stati membri possono esentare gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE dall'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del presente regolamento.

8. Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, indirizzati alle autorità competenti, sull'esclusione dall'ambito di applicazione del presente regolamento delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le condizioni per l'esclusione dall'ambito di applicazione del presente regolamento dei servizi basati su specifici strumenti di pagamento di cui al paragrafo 3, lettera k), del presente articolo. Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei suoi orientamenti del 24 febbraio 2022 per quanto riguarda l'esclusione delle reti limitate dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del paragrafo 7. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del paragrafo 7.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "servizi di pagamento": una o più attività commerciali di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2026/…[+];

2) "prestatore di servizi di pagamento": un organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 33, o di cui agli articoli 35, paragrafo 1, e 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2026/…[+];

3) "utente di servizi di pagamento": una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi;

4) "consumatore": una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal presente regolamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

5) "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che impartisce o autorizza un ordine di pagamento a partire da tale conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento;

6) "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono oggetto di un'operazione di pagamento;

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

7) "fondi": moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, moneta scritturale e moneta elettronica, inclusi i token di moneta elettronica;

8) "operazione di pagamento": l'atto di collocare, trasferire o ritirare fondi, sulla base di un ordine di pagamento impartito dal pagatore, o per conto del pagatore, o dal beneficiario, o per conto del beneficiario, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

9) "disposizione di un'operazione di pagamento": le fasi necessarie per preparare l'esecuzione di un'operazione di pagamento, compresi la trasmissione di un ordine di pagamento e il completamento del processo di autenticazione;

10) "esecuzione di un'operazione di pagamento": il processo che ha inizio una volta completata la disposizione di un'operazione di pagamento e che termina non appena i fondi collocati, ritirati o trasferiti sono a disposizione del beneficiario;

11) "ordine di pagamento": un'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

12) "trasmissione a distanza di un ordine di pagamento": la trasmissione di un ordine di pagamento via internet;

13) "istituto di pagamento": una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2026/…[+], a prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione;

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

14) "istituto di pagamento richiedente": un'impresa che ha presentato domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2026/…[+] e nei confronti della quale non è ancora stata adottata una decisione;

15) "Stato membro di origine":

a) lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi di pagamento ha la sede legale; oppure

b) se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, alcuna sede legale, lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi di pagamento ha la sede centrale;

16) "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;

17) "agente": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento a nome e per conto di un istituto di pagamento e che entra in possesso di fondi per conto dell'istituto di pagamento o è direttamente coinvolta nella prestazione di servizi di pagamento da parte dell'istituto di pagamento;

18) "succursale": una sede di attività, diversa dalla sede centrale, facente parte di un prestatore di servizi di pagamento, sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività di un prestatore di servizi di pagamento; tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un prestatore di servizi di pagamento avente la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale;

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

19) "gruppo": un gruppo di imprese che sono legate tra loro da uno dei vincoli di cui all'articolo 22, paragrafo 1, 2 o 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[42] o di imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione[43] che sono legate tra loro da una relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 113, paragrafo 6, primo comma, o all'articolo 113, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

20) "sistema di pagamento": un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;

21) "gestore di un sistema di pagamento": il soggetto giuridico che è giuridicamente responsabile della gestione di un sistema di pagamento;

22) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che, pur non essendo servizi di pagamento, supporta la prestazione di servizi di pagamento, senza entrare mai in possesso dei fondi da trasferire;

[42] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[43] Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e di passività ammissibili per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/241/oj).

23) "prestatore di servizi di comunicazione elettronica": un prestatore di servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;

24) "prestatore di servizi di comunicazione interpersonale": un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2018/1972;

25) "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 3, lettera g), punto iii), del regolamento (UE) 2022/2065;

26) "fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi": un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065;

27) "prestatore di servizi per le cripto-attività": un prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114;

28) "servizio per le cripto-attività": un servizio per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;

29) "token di moneta elettronica": un token di moneta elettronica quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114;

30) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;

31) "contenuti digitali": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici;

32) "microimpresa": un'impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

33) "contratto quadro": un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento singole e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

34) "tecnica di comunicazione a distanza": un metodo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell'utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;

35) "conto di pagamento": un conto detenuto da un prestatore di servizi di pagamento a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento, che può essere utilizzato per l'esecuzione di una o più operazioni di pagamento e che consente l'invio di fondi a terzi e la ricezione di fondi da terzi;

36) "mandato": espressione dell'autorizzazione prestata dal pagatore al beneficiario e, direttamente o indirettamente tramite il beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre un'operazione di pagamento con addebito sul conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;

37) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che fornisce e mantiene un conto di pagamento per un utente di servizi di pagamento;

38) "gestore di ATM": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di prelievo di contante di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva (UE) 2026/…[+] e che non è un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e non fornisce altri servizi di pagamento di cui all'allegato I di tale direttiva;

39) "supporto durevole": ogni strumento che permetta all'utente del servizio di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

40) "denominazione commerciale": il nome comunemente utilizzato dal beneficiario negli scambi commerciali e nella promozione della sua impresa per identificarsi nei confronti del pagatore;

41) "rimessa di denaro": un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

42) "strumento di pagamento": uno o più dispositivi individualizzati o un insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento che consentono di disporre un'operazione di pagamento;

43) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che impartisce l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

44) "servizio di informazione sui conti": un servizio online nell'ambito del quale un prestatore accede a uno o più conti di pagamento accessibili online e detenuti da un utente di servizi di pagamento presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, al fine di fornire un servizio di aggregazione o consolidamento dei dati sui conti di pagamento all'utente di servizi di pagamento o di trasmettere i dati a un altro soggetto che fornirà tale servizio all'utente di servizi di pagamento;

45) "prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di disposizione di ordine di pagamento;

46) "prestatore di servizi di informazione sui conti": un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di informazione sui conti;

47) "schema di carte di pagamento": uno schema di carte di pagamento quale definito all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2015/751;

48) "trattamento": nel contesto delle operazioni di pagamento, il trattamento quale definito all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2015/751;

49) "soggetto incaricato del trattamento dell'operazione": un soggetto incaricato del trattamento dell'operazione quale definito all'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) 2015/751;

50) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario;

51) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore;

52) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base a un mandato conferito dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

53) "bonifico": un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;

54) "bonifico istantaneo": un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;

55) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;

56) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare i costi di conversione valutaria e che è comunicato dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

57) "tasso di interesse di riferimento": il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;

58) "tasso di cambio medio di mercato aggregato": tasso che rappresenta il punto intermedio tra i prezzi di acquisto e di vendita di una coppia di valute sul mercato dei cambi e che è calcolato combinando dati provenienti da molteplici fonti per riflettere in modo accurato e in tempo reale le condizioni di mercato;

59) "autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente;

60) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione che è basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede), e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, ed è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

61) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;

62) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate;

63) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare in modo inequivocabile un altro utente del servizio di pagamento o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento;

64) "giornata operativa": un giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, diversa dai bonifici istantanei;

65) "indirizzo auto-ospitato": un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113;

66) "portafoglio custodito": l'indirizzo di un portafoglio di cripto-attività in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività assicura la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

67) "operazione disposta da un esercente": un'operazione di pagamento in cui il pagatore ha conferito un mandato che autorizza il beneficiario a impartire un ordine di pagamento per un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento tramite un particolare strumento di pagamento emesso per essere utilizzato dal pagatore per impartire ordini di pagamento per le operazioni di pagamento, in cui il mandato si basa su un accordo tra il pagatore e il beneficiario per la fornitura di prodotti o servizi e in cui tali operazioni non devono essere precedute da un'azione specifica del pagatore per far scattare la disposizione di ordine da parte del beneficiario;

68) "operazione su ordine per corrispondenza o su ordine telefonico": un'operazione di pagamento per la quale il pagatore impartisce ordini di pagamento con modalità diverse dall'uso di piattaforme o dispositivi elettronici, quali ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita elettronicamente;

69) "penalità di mora": misure esecutive pecuniarie periodiche volte a porre fine a violazioni in corso del presente regolamento o di qualsiasi decisione emessa da un'autorità competente a norma del presente regolamento e a obbligare una persona fisica o giuridica a ripristinare la conformità alle disposizioni o alla decisione violate.

TITOLO II
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO

Capo 1
Disposizioni generali

Articolo 4

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle operazioni di pagamento singole, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento contemplate da tali contratti. Le parti di tali operazioni di pagamento singole, contratti quadro e operazioni di pagamento contemplate da tali contratti possono convenire che il presente titolo non si applica, interamente o parzialmente, se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

2. Gli Stati membri possono applicare il presente titolo alle microimprese secondo le stesse modalità che si applicano ai consumatori.

3. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del paragrafo 2. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 5

Valuta e conversione

1. Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta concordata dalle parti.

2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima della disposizione dell'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, presso un punto vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento.

3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, dell'articolo 7, dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), il tasso di cambio medio di mercato aggregato utilizzato riflette in modo accurato il mercato, con un ritardo massimo di 10 minuti, o, per le valute per le quali ciò non è possibile, riflette l'ultimo prezzo negoziato da una sede di negoziazione reputata. È fornito da un amministratore di fiducia che rispetta i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari.

4. Al pagatore è data l'opportunità di accettare il servizio di conversione valutaria sulla base delle informazioni fornite in conformità del paragrafo 2.

Articolo 6

Informazioni su ulteriori spese o riduzioni

1. Il beneficiario, qualora imponga una spesa o proponga una riduzione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito il pagatore in modo chiaro, neutro e comprensibile prima della disposizione dell'operazione di pagamento.

2. Il prestatore di servizi di pagamento o un terzo coinvolto nell'operazione, qualora imponga una spesa per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito l'utente di servizi di pagamento in modo chiaro, neutro e comprensibile prima della disposizione dell'operazione di pagamento.

3. Il pagatore è tenuto a pagare le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se l'importo totale di tali spese era stato reso noto prima della disposizione dell'operazione di pagamento.

Articolo 7

Requisiti informativi applicabili ai servizi di prelievo di contante

Le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi di prelievo di contante, compresi quelli di cui all'articolo 36 della direttiva (UE) 2026/…[+], mostrano ai loro clienti presso l'ATM informazioni sulle eventuali spese per il prelievo dovute dal cliente comprese, se del caso, le spese di conversione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento. Le informazioni sono presentate in modo chiaro, neutro e comprensibile prima della disposizione dell'operazione di pagamento. Su richiesta del cliente, le informazioni su eventuali spese sono inoltre messe a disposizione su supporto durevole al termine dell'operazione.

Articolo 8

Spese inerenti all'informazione

1. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli utenti di servizi di pagamento spese per la messa a disposizione delle informazioni ai sensi del presente titolo.

2. I prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta dell'utente di servizi di pagamento.

3. Le spese inerenti all'informazione di cui al paragrafo 2 sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

Articolo 9

Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Il prestatore di servizi di pagamento è soggetto all'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.

Articolo 10

Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento per importi ridotti e la moneta elettronica

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al pertinente contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 50 EUR oppure che hanno un limite di spesa che non supera 300 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 300 EUR:

 a) in deroga agli articoli 19, 20 e 24 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, compresi le modalità per l'utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l'ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie al pagatore per adottare una decisione consapevole, nonché un'indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni specificate all'articolo 20;

b) le parti del contratto quadro possono convenire che, in deroga all'articolo 22, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche alle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all'articolo 19, paragrafo 1;

c) le parti del contratto quadro possono convenire che, in deroga agli articoli 25 e 26, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento:

i) il prestatore di servizi di pagamento fornisca o renda disponibile solo un riferimento che consenta all'utente di servizi di pagamento di identificare l'operazione di pagamento, l'importo dell'operazione di pagamento e le spese relative o, nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, le informazioni sul totale dell'importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;

ii) il prestatore di servizi di pagamento non sia tenuto a fornire o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle; in tali casi, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l'importo dei fondi caricati.

2. In caso di strumenti di pagamento prepagati, i limiti di spesa e di avvaloramento di cui al paragrafo 1 non superano 500 EUR.

Capo 2
Operazioni di pagamento singole

Articolo 11

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento singole non rientranti in un contratto quadro.

2. Se un ordine di pagamento per un'operazione di pagamento singola è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già fornite all'utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che saranno fornite all'utente di servizi di pagamento conformemente al medesimo contratto.

Articolo 12

Informazioni generali preliminari

1. Prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento rende disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 13 per quanto riguarda i propri servizi. Su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini facilmente intelligibili e in modo chiaro, neutro e comprensibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2. Se, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un servizio di pagamento singolo è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

3. I prestatori di servizi di pagamento possono assolvere gli obblighi di cui al paragrafo 1 fornendo agli utenti di servizi di pagamento una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o della bozza dell'ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Informazioni e condizioni

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono o rendono disponibili agli utenti di servizi di pagamento le informazioni e condizioni seguenti:

 a) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia impartito o eseguito correttamente;

 b) il tempo massimo di esecuzione relativo al servizio di pagamento da prestare;

 c) se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è situato al di fuori dell'Unione, il tempo stimato entro cui tale prestatore di servizi di pagamento deve ricevere i fondi dei bonifici e delle operazioni di rimessa di denaro;

 d) tutte le spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse;

 e) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all'operazione di pagamento;

 f) se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di denaro, espresse come importo monetario nella valuta del conto del pagatore e come maggiorazione percentuale rispetto al tasso di cambio medio di mercato aggregato di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

g) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (*alternative dispute resolution* - ADR) a disposizione dell'utente di servizi di pagamento a norma degli articoli 100, 104 e 105.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera f), sono comunicate al pagatore prima della disposizione dell'operazione di pagamento.

2. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscono al pagatore, o rendono disponibili al pagatore, prima che l'operazione di pagamento sia disposta, informazioni chiare ed esaurienti sugli elementi seguenti:

a) il nome del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l'indirizzo geografico dell'agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro recapito, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento; e

b) i recapiti dell'autorità competente designata a norma del presente regolamento.

3. Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti di cui all'articolo 20 sono rese disponibili all'utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.

Articolo 14

Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l'ordine di pagamento è stato impartito

Qualora un ordine di pagamento sia impartito tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo aver disposto l'ordine il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e, se del caso, al beneficiario tutti i dati seguenti:

a) la conferma del buon esito della trasmissione dell'ordine di pagamento indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;

b) il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

c) l'importo dell'operazione di pagamento;

d) se del caso, l'importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l'operazione e, se del caso, la suddivisione delle stesse.

Articolo 15

Informazioni per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore quando un ordine di pagamento è impartito mediante un servizio di disposizione di ordine di pagamento

Qualora un ordine di pagamento sia impartito tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore il riferimento dell'operazione di pagamento.

Articolo 16

Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento

Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 12, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:

a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e le informazioni necessarie al pagatore per identificare in modo inequivocabile il beneficiario, comprese la denominazione commerciale del beneficiario e, se disponibile per il prestatore di servizi di pagamento e diversa dalla denominazione commerciale, la denominazione legale del beneficiario;

b) l'importo dell'operazione di pagamento espresso nella valuta dell'ordine di pagamento;

c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse;

d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e l'importo dell'operazione di pagamento dopo tale conversione valutaria;

e) la data di ricevimento dell'ordine di pagamento.

Articolo 17

Informazioni per il beneficiario dopo l'esecuzione

Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 12, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:

a) un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;

c) l'importo di tutte le spese per l'operazione di pagamento a carico del beneficiario e, se del caso, la suddivisione delle stesse;

d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima di tale conversione valutaria;

e) la data valuta dell'accredito.

Capo 3
Contratti quadro

Articolo 18
Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.

Articolo 19
Informazioni generali preliminari

1. In tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 20. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini facilmente intelligibili e in modo chiaro, neutro e comprensibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2. Laddove, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il contratto quadro sia stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all'obbligo di cui a tale paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.

3. I prestatori di servizi di pagamento possono assolvere gli obblighi di cui al paragrafo 1 fornendo agli utenti di servizi di pagamento una copia della bozza del contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 20.

Articolo 20

Informazioni e condizioni

1. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento le seguenti informazioni e condizioni relativamente al prestatore di servizi di pagamento:

 a) il nome del prestatore di servizi di pagamento, l'indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l'indirizzo geografico dell'agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui è prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;

b) gli estremi delle competenti autorità di controllo designate a norma della direttiva (UE) 2026/…[+] e dei registri di cui agli articoli 17 e 18 di tale direttiva o di altro pertinente registro pubblico in cui è iscritto il prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di registrazione o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro.

2. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento le seguenti informazioni e condizioni relativamente all'utilizzo del servizio di pagamento:

a) una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;

b) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia impartito o eseguito correttamente;

c) la forma e la procedura per impartire l'ordine di pagamento o concedere il consenso a eseguire un'operazione di pagamento e revocare tale consenso in conformità degli articoli 50 e 69;

d) un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, ai sensi dell'articolo 67, e all'eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;

e) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

f) il tempo stimato entro cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario situato al di fuori dell'Unione deve ricevere i fondi dei bonifici;

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

g) i limiti di spesa per l'utilizzo degli strumenti di pagamento e dei mezzi di pagamento da parte dell'utente di servizi di pagamento in conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, con informazioni sulla durata del periodo di attesa per l'attivazione dell'eventuale aumento dei limiti di spesa che ne deriva e sulle modalità con cui l'utente di servizi di pagamento può modificare tali limiti di spesa e adeguare tale periodo di attesa o rinunciare alla sua applicazione;

h) in caso di strumenti di pagamento basati su carta multimarchio in co-badging, i diritti dell'utente di servizi di pagamento a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/751.

3. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento le seguenti informazioni e condizioni relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:

a) tutte le spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, comprese quelle connesse alla modalità e alla frequenza con cui le informazioni ai sensi del presente regolamento sono fornite o rese disponibili e, se del caso, la suddivisione di tali spese;

b) tutte le eventuali spese per i prelievi agli ATM nazionali, dovute dagli utenti di servizi di pagamento al loro prestatore di servizi di pagamento presso un ATM:

i) del loro prestatore di servizi di pagamento;

ii) di un prestatore di servizi di pagamento appartenente alla stessa rete di ATM del prestatore di servizi di pagamento dell'utente;

iii) di un prestatore di servizi di pagamento appartenente a una rete di ATM con cui il prestatore di servizi di pagamento dell'utente ha un rapporto contrattuale;

iv) di un gestore di ATM;

c) se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano il tasso di interesse di riferimento e il tasso di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di interesse di riferimento o tale tasso di cambio di riferimento;

d) ove concordata, l'immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse di riferimento o del tasso di cambio di riferimento e i requisiti informativi relativi a tali modifiche in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3;

e) se del caso, le spese stimate per i servizi di conversione valutaria in relazione a un bonifico, espresse come importo monetario nella valuta del conto del pagatore e come maggiorazione percentuale rispetto al tasso di cambio medio di mercato aggregato di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera e), sono comunicate al pagatore prima della disposizione di ciascuna operazione di pagamento.

4. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento le seguenti informazioni e condizioni relativamente alla comunicazione:

a) se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature e ai software dell'utente di servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi del presente regolamento;

b) le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui al presente regolamento devono essere fornite o rese disponibili;

c) la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante il rapporto contrattuale in questione;

d) il diritto dell'utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all'articolo 21.

5. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento le seguenti informazioni e condizioni relativamente alle garanzie e alle misure correttive:

a) se applicabile, una descrizione delle misure che l'utente di servizi di pagamento deve adottare per garantire la protezione degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore di servizi di pagamento ai fini dell'articolo 53, primo comma, lettera b);

b) la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la notifica all'utente di servizi di pagamento in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza;

c) le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 52;

d) la responsabilità del pagatore in conformità dell'articolo 60, paragrafo 4, e dell'articolo 63, comprese le informazioni sull'importo pertinente;

e) in che modo ed entro quale termine l'utente di servizi di pagamento deve informare il prestatore di servizi di pagamento di operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o eseguite non correttamente, conformemente all'articolo 55, nonché la polizia in caso di frode con furto di identità di cui all'articolo 60;

f) la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell'articolo 57, per l'applicazione non corretta del servizio di verifica della corrispondenza del nome e dell'identificativo unico in conformità dell'articolo 58 e per le frodi con furto di identità in conformità dell'articolo 60;

g) la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per la disposizione o l'esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità degli articoli 79 e 80;

h) le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 65 e 66.

6. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento le seguenti informazioni e condizioni relativamente alle modifiche del contratto quadro e al recesso dal contratto quadro:

a) se così convenuto, l'informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 22 a meno che l'utente di servizi di pagamento notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate;

b) la durata del contratto quadro;

c) il diritto dell'utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 23.

7. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento le seguenti informazioni e condizioni in merito alle misure di riparazione:

a) le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro o la giurisdizione competente;

b) le procedure ADR a disposizione dell'utente di servizi di pagamento a norma degli articoli 100, 104 e 105.

Articolo 21

Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro

In qualsiasi momento del rapporto contrattuale l'utente di servizi di pagamento ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere le condizioni contrattuali del contratto quadro e le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 20 su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Articolo 22

Modifiche del contratto quadro

1. Il prestatore di servizi di pagamento propone qualsiasi modifica del contratto quadro, comprese le modifiche delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 20, secondo le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore proposta. L'utente di servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della data proposta per la loro entrata in vigore.

2. Se applicabile in conformità dell'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente di servizi di pagamento che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate a meno che l'utente di servizi di pagamento notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate. Il prestatore di servizi di pagamento informa altresì l'utente di servizi di pagamento che questi, se rifiuta le modifiche, ha diritto di recedere dal contratto quadro senza oneri e con effetto in qualunque momento prima della data in cui tali modifiche sarebbero state applicate.

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate dal prestatore di servizi di pagamento con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche dei tassi di interesse o di cambio si basino sul tasso di interesse di riferimento o sul tasso di cambio di riferimento convenuti in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, lettere c) e d). Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente di servizi di pagamento di qualsiasi modifica del tasso di interesse quanto prima e secondo le modalità previste all'articolo 19, paragrafo 1, a meno che le parti abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi di interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate dal prestatore di servizi di pagamento senza preavviso.

4. Il prestatore di servizi di pagamento attua e calcola le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento in modo imparziale, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti di servizi di pagamento.

Articolo 23

Recesso

1. L'utente di servizi di pagamento può recedere in qualsiasi momento dal contratto quadro, salvo qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di preavviso che non può essere superiore a un mese.

2. Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l'utente di servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di tre mesi. Qualsiasi spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi sostenuti. Se, nell'ambito del contratto quadro, i servizi di pagamento sono offerti congiuntamente a servizi tecnici che sostengono la prestazione di servizi di pagamento e sono forniti dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo con cui il prestatore di servizi di pagamento si è consorziato, tali servizi tecnici sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal contratto quadro in materia di oneri di risoluzione.

3. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno tre mesi secondo le stesse modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

4. Le spese per i servizi di pagamento applicate periodicamente sono dovute dall'utente di servizi di pagamento solo in misura proporzionale per il periodo precedente il recesso dal contratto. Se tali spese sono pagate anticipatamente, il prestatore di servizi di pagamento le rimborsa in misura proporzionale.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo.

6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli in materia di recesso per gli utenti di servizi di pagamento.

7. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del paragrafo 6. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del paragrafo 6.

Articolo 24

Informazioni da fornire prima dell'esecuzione di singole operazioni di pagamento

Nel caso di una singola operazione di pagamento disposta dal pagatore nell'ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce esplicitamente, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, prima della disposizione dell'operazione di pagamento, tutte le informazioni seguenti:

a) i tempi massimi di esecuzione;

b) le spese che il pagatore deve corrispondere; e

c) se del caso, la suddivisione delle spese.

Articolo 25

Informazioni per il pagatore in merito alle singole operazioni di pagamento

1. Dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo senza indebito ritardo e secondo le stesse modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

 a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ciascuna operazione di pagamento e le informazioni necessarie per identificare in modo inequivocabile il beneficiario, comprese la denominazione commerciale del beneficiario e, se disponibile per il prestatore di servizi di pagamento e diversa dalla denominazione commerciale, la denominazione legale del beneficiario;

 b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;

 c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;

 d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo tale conversione valutaria;

 e) la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.

2. Un contratto quadro include la condizione secondo la quale il pagatore può richiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite o rese disponibili periodicamente, con una frequenza stabilita dal pagatore a titolo gratuito e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre tali informazioni immutate. Il pagatore ha il diritto di richiedere la fornitura o la messa a disposizione di tali informazioni almeno su base mensile.

3. Gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.

4. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del paragrafo 3. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 26

Informazioni per il beneficiario in merito alle singole operazioni di pagamento

1. Successivamente all'esecuzione di una singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo senza indebito ritardo, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

 a) un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima di tale conversione valutaria;

e) la data valuta dell'accredito.

2. Un contratto quadro può includere la condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre tali informazioni immutate.

3. Gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.

4. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del paragrafo 3. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del paragrafo 3.

TITOLO III
DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL'USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Capo 1
Disposizioni comuni

Articolo 27

Ambito di applicazione

1. Se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 50, paragrafo 7, e gli articoli 56, 63, 65, 66, 69, 79 e 80 non siano in tutto o in parte applicati. L'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un termine diverso da quello di cui all'articolo 55.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'articolo 105 non si applichi se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

3. Gli Stati membri possono applicare il presente titolo alle microimprese secondo le stesse modalità che si applicano ai consumatori.

4. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma dei paragrafi 2 e 3. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Articolo 28

Spese applicabili

1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all'utente di servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 5, e all'articolo 78, paragrafo 3. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono ragionevoli e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

2. Per le operazioni di pagamento eseguite nell'Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione, il beneficiario e il pagatore sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.

3. Il beneficiario non impone spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 o per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, e le operazioni di addebito diretto all'interno dell'Unione.

4. Gli Stati membri possono vietare ai beneficiari o limitare il diritto dei beneficiari di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi da quelli di cui al paragrafo 3, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento efficienti.

5. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e per quanto riguarda gli strumenti non contemplati da tali paragrafi, il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre al pagatore una spesa. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

6. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del paragrafo 4. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 29

Deroga per gli strumenti di pagamento per importi ridotti e la moneta elettronica

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano solo singole operazioni di pagamento per un importo che non supera 50 EUR oppure che hanno un limite di spesa che non supera 300 EUR o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 300 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:

 a) che l'articolo 53, primo comma, lettera b), l'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), e l'articolo 63, paragrafo 5, non si applicano se non è consentito il blocco dello strumento di pagamento o non ne può essere impedito l'utilizzo ulteriore;

 b) che gli articoli 56 e 57 e l'articolo 63, paragrafi 1 e 5, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l'operazione di pagamento è stata autorizzata;

c) in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l'utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la mancata esecuzione risulta evidente dal contesto;

d) in deroga all'articolo 69, che il pagatore non revoca l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo aver autorizzato l'operazione di pagamento;

e) in deroga agli articoli 73 e 74, che si applicano altri periodi di esecuzione.

2. In caso di strumenti di pagamento prepagati, i limiti di spesa e di avvaloramento di cui al paragrafo 1 non superano 500 EUR.

3. Gli articoli 57 e 63 si applicano alla moneta elettronica, tranne qualora il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto o di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o agli strumenti di pagamento di un certo valore.

4. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del paragrafo 3. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 30

Emissione e rimborsabilità della moneta elettronica

1. Gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.

2. Su richiesta del detentore di moneta elettronica, l'emittente di moneta elettronica rimborsa, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

3. Il contratto tra l'emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le commissioni applicabili, e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.

4. Il rimborso della moneta elettronica può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei casi seguenti:

 a) se il detentore di moneta elettronica chiede il rimborso prima della scadenza del contratto;

 b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale data;

 c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

 Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall'emittente di moneta elettronica.

5. Qualora il detentore di moneta elettronica chieda il rimborso della moneta elettronica prima della scadenza del contratto, tale richiesta può riguardare il rimborso totale o parziale.

6. Se un detentore di moneta elettronica chiede il rimborso della moneta elettronica alla data di scadenza del contratto, o fino a un anno dopo tale scadenza, l'emittente di moneta elettronica compie una delle azioni seguenti:

 a) rimborsa il valore monetario totale della moneta elettronica;

 b) rimborsa tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica se l'istituto di pagamento svolge altre attività commerciali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2026/…[+] e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica dai detentori di moneta elettronica.

7. In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra l'emittente di moneta elettronica e tale soggetto.

8. Un istituto di pagamento che emette moneta elettronica non concede al detentore di moneta elettronica interessi o altri benefici connessi al periodo di detenzione della moneta elettronica.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

Capo 2
Accesso ai sistemi di pagamento e ai conti tenuti presso enti creditizi

Articolo 31

Accesso ai sistemi di pagamento

1. I gestori di sistemi di pagamento dispongono di norme obiettive, non discriminatorie, trasparenti e proporzionate sull'accesso a un sistema di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati che sono persone giuridiche. I gestori di sistemi di pagamento non limitano l'accesso a un sistema di pagamento più di quanto sia necessario per proteggerlo da rischi specifici, compresi, se del caso, il rischio di regolamento, il rischio operativo, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio d'impresa, o più di quanto sia necessario per proteggere la stabilità finanziaria e operativa del sistema di pagamento.

2. Il gestore del sistema di pagamento mette a disposizione del pubblico le norme e procedure per l'ammissione alla partecipazione a tale sistema di pagamento, nonché i criteri e la metodologia che utilizza per valutare il rischio di tale partecipazione.

3. Al ricevimento di una domanda di partecipazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento, il gestore del sistema di pagamento valuta i rischi pertinenti alla concessione dell'accesso al sistema al prestatore di servizi di pagamento richiedente. Il gestore del sistema di pagamento rifiuta la partecipazione a un prestatore di servizi di pagamento richiedente solo se questi presenta rischi per il sistema, come indicato al paragrafo 1. Il gestore del sistema di pagamento comunica per iscritto al prestatore di servizi di pagamento richiedente se la richiesta di partecipazione è accolta o rifiutata e giustifica debitamente gli eventuali rifiuti.

4. I gestori di sistemi di pagamento non impongono:

 a) regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;

 b) norme che discriminino tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei membri;

 c) restrizioni sulla base dello status istituzionale.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano ai gestori di schemi di pagamento. Tali paragrafi non si applicano ai gestori di sistemi di pagamento o ai gestori di schemi di pagamento composti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti allo stesso gruppo.

6. Un partecipante a un sistema di pagamento che consente a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di pagamento di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso fornisce, su richiesta, la stessa possibilità in maniera obiettiva, proporzionata, trasparente e non discriminatoria ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati. Se tale richiesta viene rifiutata, il partecipante al sistema di pagamento fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente le motivazioni per tale rifiuto.

7. Gli Stati membri designano un'autorità competente per garantire il rispetto dei paragrafi da 1 a 4 e del paragrafo 6, a seconda dei casi, da parte dei sistemi di pagamento e degli schemi di pagamento disciplinati dal loro diritto nazionale, tranne nei casi in cui tali requisiti siano applicati o attuati dall'Eurosistema o dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro nell'ambito della sorveglianza delle operazioni di tali sistemi o schemi di pagamento, quali i sistemi di pagamento soggetti al regolamento (UE) 2025/1355.

Articolo 32

Pratiche trasparenti relative agli schemi di carte di pagamento, ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e ai prestatori di servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento

1. I gestori degli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni provvedono affinché le commissioni imposte ai prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento siano classificate e comunicate in modo chiaro e coerente, tale da consentire la comparabilità delle categorie di fatturazione tra gli schemi e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni sulla base, almeno, delle seguenti categorie di commissioni:

 a) commissioni interbancarie;

 b) commissioni di trattamento; e

 c) commissioni di schema, di cui:

 i) commissioni obbligatorie;

 ii) commissioni legate a un comportamento specifico o al ricorso o al mancato ricorso a una tecnologia; e

 iii) commissioni legate a servizi opzionali.

 Le categorie di commissioni sono chiaramente definite.

Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate ai prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento in modo tale da garantire piena chiarezza in merito alla corrispondenza tra commissioni e servizi.

Le informazioni di cui al primo comma sono il più possibile specifiche e, se possibile, distinguono le commissioni applicate in base alla categoria di carta, al canale di vendita, al volume e al valore delle operazioni dell'esercente e all'ubicazione geografica.

2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento utilizzano le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 del presente articolo nell'adempimento dei loro obblighi di cui agli articoli 9 e 12 del regolamento (UE) 2015/751.

3. Ai fini del paragrafo 1, i gestori degli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:

 a) comunicano in modo inequivocabile, trasparente e coerente ai prestatori dei servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento le eventuali nuove commissioni e le eventuali modifiche delle commissioni di schema e di trattamento al più tardi sei mesi prima della loro attuazione;

 b) mantengono un registro pubblico unico dell'Unione relativo alle loro norme e commissioni di schema e di trattamento, in base alle categorie di commissioni di cui al paragrafo 1.

4. Entro il … [15 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 115 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni da comunicare ai prestatori dei servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

Fornitura di conti di pagamento da parte degli enti creditizi agli istituti di pagamento

1. Gli enti creditizi forniscono agli istituti di pagamento, ai loro agenti e agli istituti di pagamento richiedenti, su base obiettiva, non discriminatoria e proporzionata, l'accesso ai conti di pagamento. L'accesso è sufficientemente ampio da consentire agli istituti di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.

2. Un ente creditizio può rifiutare di aprire o può chiudere un conto di pagamento per un istituto di pagamento, per i suoi agenti o per un istituto di pagamento richiedente solo nei casi seguenti:

 a) l'apertura o il mantenimento di un tale conto di pagamento comporterebbe una violazione del regolamento (UE) 2024/1624;

 b) l'istituto di pagamento o i suoi agenti o l’istituto di pagamento richiedente commettono o hanno commesso un'inadempienza contrattuale sostanziale;

 c) il richiedente un conto non ha ricevuto informazioni o documenti pertinenti;

d) l'autorità competente ha rifiutato di concedere o ha revocato un'autorizzazione a un istituto di pagamento.

3. L’accesso concesso a un agente a norma del paragrafo 1 è accordato esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento.

4. Senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento di una domanda completa, un ente creditizio notifica all'istituto di pagamento o ai suoi agenti o all'istituto di pagamento richiedente, nonché all'autorità competente, qualsiasi decisione relativa al rifiuto di aprire un conto di pagamento per un istituto di pagamento o i suoi agenti o un istituto di pagamento richiedente. Tale decisione fornisce i motivi debitamente giustificati e specifica i rischi posti dall'attività o dall'attività pianificata di tale istituto di pagamento o dei suoi agenti, o dell'istituto di pagamento richiedente, secondo la valutazione dell'ente creditizio, sulla base delle ragioni di cui al paragrafo 2 e non è di natura generica.

L'ente creditizio notifica all'istituto di pagamento o ai suoi agenti o all’istituto di pagamento richiedente, nonché all'autorità competente, la decisione relativa alla chiusura del conto di pagamento almeno quattro mesi prima della chiusura. Ogni decisione relativa alla chiusura di un conto di pagamento fornisce motivi debitamente giustificati, è specifica, si basa sulle ragioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e tiene conto della capacità dell'istituto di pagamento di rispettare il requisito in materia di salvaguardia di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2026/…[+].

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), gli enti creditizi:

a) notificano solo all'istituto di pagamento, ai suoi agenti o all'istituto di pagamento richiedente che l'apertura o il mantenimento di un conto di pagamento comporterebbe una violazione del regolamento (UE) 2024/1624 e non divulgano alcun dettaglio in merito alla natura di tale violazione;

b) sono autorizzati a chiudere il conto di pagamento dopo un periodo di preavviso più breve.

5. L'autorità competente può pubblicare i dati aggregati sui rifiuti di apertura e sulle chiusure dei conti di pagamento.

6. L'istituto di pagamento o i suoi agenti, o un istituto di pagamento richiedente che sia oggetto di una decisione di un ente creditizio relativa al rifiuto di aprire un conto di pagamento o alla chiusura di un conto di pagamento può presentare ricorso presso l'autorità competente.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il formato armonizzato della notifica e della decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo e le informazioni armonizzate che devono figurare nelle stesse.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 3

Servizi di informazione sui conti e servizi di disposizione di ordine di pagamento

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 34

Diritti degli utenti di servizi di pagamento

1. I prestatori di servizi di pagamento non impediscono agli utenti di servizi di pagamento di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per ottenere servizi di disposizione di ordine di pagamento. Tale obbligo si applica a tutti i conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento accessibili online.

2. I prestatori di servizi di pagamento non impediscono agli utenti di servizi di pagamento di avvalersi di servizi di informazione sui conti. Tale obbligo si applica a tutti i conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento accessibili online.

Articolo 35

Relazioni contrattuali

1. La prestazione di servizi di informazione sui conti e di servizi di disposizione di ordine di pagamento non è subordinata da nessuna delle parti all'esistenza di un rapporto contrattuale a tal fine tra i prestatori di tali servizi e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

2. Se esiste un accordo contrattuale multilaterale e se gli stessi dati sui conti di pagamento disciplinati dal presente regolamento sono disponibili anche nel quadro di tale accordo contrattuale multilaterale, l'accesso da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ai dati sui conti di pagamento disciplinati dal presente regolamento è sempre possibile senza che sia necessario che tali prestatori facciano parte di tale accordo contrattuale multilaterale.

SEZIONE 2

INTERFACCE DI ACCESSO AI DATI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E I SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO

Articolo 36

Fornitura di interfacce di accesso dedicate

1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online dispongono di almeno un'interfaccia dedicata ai fini dello scambio di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto predispone l'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dall'ottenimento della sua autorizzazione. Al fine di garantire che l'interfaccia dedicata possa essere utilizzata quanto prima, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fornisce la pertinente documentazione tecnica dell'interfaccia dedicata senza indebito ritardo, su richiesta dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, dei prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o delle imprese che hanno chiesto alle loro autorità competenti l'autorizzazione pertinente.

Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente sempre l'accesso all'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 al fine di consentire la continuità operativa dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti.

3. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che l'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 utilizzi standard di comunicazione emessi da organismi di normazione europei o internazionali, tra cui il Comitato europeo di normazione (CEN) o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), o altri standard pertinenti ampiamente riconosciuti che offrano un livello di sicurezza equivalente. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura inoltre che le specifiche tecniche dell'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 siano documentate, specificando la serie di routine, protocolli e strumenti di cui necessitano i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti per consentire l'interoperabilità del loro software e delle loro applicazioni con i sistemi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione, gratuitamente e senza indebito ritardo, su richiesta dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, dei prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o dei prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto alle loro autorità competenti l'autorizzazione pertinente, la documentazione relativa alle specifiche tecniche delle sue interfacce dedicate di cui al paragrafo 1 e mette a disposizione del pubblico una sintesi di tale documentazione sul proprio sito web.

4. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto provvede affinché, fatta eccezione per le situazioni di emergenza che gli impediscono di agire in tal senso, qualsiasi modifica delle specifiche tecniche dell'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 sia resa preventivamente disponibile, almeno tramite pubblicazione sul suo sito web, il prima possibile e almeno due mesi prima dell'attuazione di tale modifica, ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, ai prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o ai pertinenti istituti di pagamento richiedenti. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto documenta le situazioni di emergenza in cui sono state apportate modifiche senza notifica preventiva delle informazioni pertinenti e rende disponibile la documentazione alle autorità competenti su richiesta.

5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto pubblicano sui loro siti web statistiche trimestrali sulla disponibilità, sull'indisponibilità non programmata e sulla prestazione delle loro interfacce dedicate e, a fini di confronto, delle interfacce che mettono a disposizione dei loro utenti di servizi di pagamento per l'accesso diretto ai conti di pagamento online. La prestazione delle interfacce dedicate è misurata in base al numero di richieste di informazioni sui conti accolte rispetto al numero totale delle richieste di informazioni sui conti, e al numero e al volume di operazioni delle richieste di disposizione di ordine di pagamento accolte rispetto al numero totale e al volume di operazioni del numero totale delle richieste di disposizione di ordine di pagamento.

6. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rende disponibile un dispositivo di prova, che comprende l'assistenza, per la prova della connettività e del funzionamento delle interfacce dedicate al fine di consentire ai prestatori autorizzati di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti o ai pertinenti istituti di pagamento richiedenti di provare il software e le applicazioni utilizzati per offrire un servizio di pagamento agli utenti. Attraverso il dispositivo di prova non sono condivisi dati sensibili relativi ai pagamenti né altri dati personali.

7. In caso di evento imprevisto o errore durante il processo di identificazione o di autenticazione o durante lo scambio di dati tramite la sua interfaccia dedicata, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto provvede a trasmettere messaggi di notifica, in cui spiega la causa dell'evento imprevisto o dell'errore, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al prestatore di servizi di informazione sui conti.

Articolo 37

Requisiti per le interfacce dedicate di accesso ai dati

1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che l'interfaccia dedicata che predispone a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, soddisfi i seguenti requisiti in materia di sicurezza e di prestazione:

 a) l'interfaccia dedicata stabilisce e mantiene le sessioni di comunicazione tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il prestatore di servizi di informazione sui conti, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e l'utente di servizi di pagamento interessati durante l'intero processo di autenticazione dell'utente di servizi di pagamento;

b) l'interfaccia dedicata assicura l'integrità e la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione trasmessi dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti o per il loro tramite;

c) il tempo di risposta dell'interfaccia dedicata alle richieste di accesso dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento non supera il tempo di risposta dell'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione dei propri utenti di servizi di pagamento per l'accesso diretto al loro conto di pagamento online.

2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che l'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 consenta ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di:

a) identificarsi nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

b) dare istruzioni al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto affinché avvii l'autenticazione sulla base del consenso dato dall'utente di servizi di pagamento ai prestatori di servizi di informazione sui conti o ai prestatori di servizio di disposizione di ordine di pagamento in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3;

c) avvalersi, in modo non discriminatorio, di qualsiasi esenzione dall'autenticazione applicata dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di informazione sui conti di comunicare in modo sicuro, tramite l'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1, per chiedere e ricevere informazioni su uno o più conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associate. Tali informazioni comprendono l'identificativo unico del conto, i nomi associati ai titolari del conto, le valute, il saldo del conto e le operazioni di pagamento disposte mediante uno strumento di pagamento che non sono ancora state addebitate al conto di pagamento, se tali operazioni sono già visibili nell'interfaccia cliente.

4. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che l'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 consenta ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, come minimo, di:

a) disporre e revocare un ordine di pagamento permanente;

b) disporre un'operazione di pagamento singola;

c) disporre e revocare un pagamento con data futura;

d) disporre operazioni di pagamento a più beneficiari;

e) disporre operazioni di pagamento, indipendentemente dal fatto che il beneficiario figuri nell'elenco dei beneficiari del pagatore, salvo qualora l'utente di servizi di pagamento non sia in grado di eseguire tali operazioni di pagamento nell'interfaccia cliente;

f) comunicare in modo sicuro per impartire un ordine di pagamento a partire dal conto di pagamento del pagatore e ricevere tutte le informazioni sulla disposizione dell'operazione di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento;

g) verificare il nome del titolare del conto prima che l'operazione di pagamento sia disposta, indipendentemente dal fatto che il nome del titolare del conto sia disponibile tramite l'interfaccia diretta;

h) nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto offra più procedure di autenticazione, scegliere quale procedura di autenticazione sarà presentata al pagatore;

i) prima della disposizione dell'operazione di pagamento, visualizzare l'identificativo unico del conto, i nomi associati ai titolari del conto e, se a disposizione dell'utente di servizi di pagamento, le valute.

5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che l'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 fornisca ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento quanto segue:

a) una conferma immediata, su richiesta, sotto forma di un semplice "sì" o "no", della disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;

b) la conferma, quanto prima, da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto che l'operazione di pagamento è stata o sarà eseguita sulla base delle informazioni di cui dispone il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, tenendo conto di eventuali ordini di pagamento preesistenti che potrebbero inficiare la piena esecuzione dell'ordine di pagamento in corso.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), non sono condivise con il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, ma possono essere utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per confermare l'esecuzione dell'operazione.

6. Ai fini delle attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e l'identificativo unico del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti.

Articolo 38

Parità di accesso ai dati tra l'interfaccia di accesso dedicata e l'interfaccia cliente

1. Fatto salvo l'articolo 37, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto provvede affinché la sua interfaccia dedicata di cui all'articolo 36, paragrafo 1, offra in qualsiasi momento almeno lo stesso livello di disponibilità e di prestazione, anche in relazione all'assistenza tecnica e informatica, delle interfacce rese disponibili dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto al proprio utente di servizi di pagamento per l'accesso diretto al suo conto di pagamento online.

2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fornisce ai prestatori di servizi di informazione sui conti almeno le stesse informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate rese disponibili all'utente di servizi di pagamento in caso di richiesta diretta di accesso alle informazioni sui conti, purché tali informazioni non comprendano dati sensibili relativi ai pagamenti.

3. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fornisce ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento almeno le stesse informazioni in merito alla disposizione e all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente dall'utente di servizi di pagamento. Tali informazioni sono fornite immediatamente al ricevimento dell'ordine di pagamento. Qualsiasi aggiornamento di tali informazioni, compreso lo stato del pagamento, è messo a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso l'interfaccia dedicata e su base continuativa fino all'esecuzione o al rifiuto dell'operazione di pagamento.

Articolo 39

Disponibilità e requisiti in materia di prestazione dell'interfaccia dedicata

1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto adotta tutte le misure in suo potere per limitare l'eventuale indisponibilità programmata dell'interfaccia dedicata nella misura strettamente necessaria nonché per prevenire l'indisponibilità non programmata e prestazioni insufficienti dell'interfaccia dedicata. Si presume un'indisponibilità quando si ricevono risposte di errore del server o non si riceve alcuna risposta, entro 30 secondi, dall'interfaccia dedicata del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a cinque richieste consecutive di accesso alle informazioni per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento o di servizi di informazione sui conti.

2. Nei casi di indisponibilità programmata dell'interfaccia dedicata, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, fatta eccezione per le modifiche di emergenza, informano i prestatori di servizi di pagamento che utilizzano l'interfaccia dedicata con almeno un mese di anticipo dell'indisponibilità programmata e della sua durata. L'indisponibilità programmata avviene di norma tra le 00:00 e le 06:00.

3. Nei casi di indisponibilità non programmata dell'interfaccia dedicata, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto informano tempestivamente i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti che utilizzano l'interfaccia dedicata delle misure in corso di adozione per ripristinare l'interfaccia e del tempo stimato necessario per risolvere il problema. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano un tempo ottimale di ripristino dell'interfaccia dedicata.

4. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che l'interfaccia dedicata fornisca disponibilità e prestazioni almeno equivalenti a quelle dell'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti di servizi di pagamento.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

a) i requisiti relativi alle statistiche trimestrali sulla disponibilità e la prestazione delle interfacce di cui all'articolo 36, paragrafo 5, e la relativa pubblicazione;

b) le norme che stabiliscono un tempo ottimale di ripristino nei casi di indisponibilità non programmata di un'interfaccia dedicata a norma del paragrafo 3, sulla base della gravità dell'incidente.

Ai fini del primo comma, lettera b), una valutazione della gravità tiene conto, tra l'altro, del numero di clienti interessati e dei tipi di funzionalità interessati dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il … [9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 40

Deroga all'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata per l'accesso ai dati

1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, l'autorità competente può esentare tale prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dall'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata e permettergli di:

 a) offrire, come interfaccia per lo scambio sicuro di dati, una delle interfacce che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti di servizi di pagamento, a condizione che tale interfaccia offra funzionalità equivalenti a sostegno dell'accesso dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti e utilizzi norme ampiamente accettate e interoperabili; o

 b) ove giustificato, non offrire alcuna interfaccia per lo scambio sicuro di dati.

 Se del caso, gli Stati membri possono esentare le banche centrali nazionali, ove non agiscano in qualità di autorità monetarie o altre autorità pubbliche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dall'obbligo di predisporre un'interfaccia dedicata.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali, conformemente al paragrafo 1, è giustificato che un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non offra alcuna interfaccia per lo scambio sicuro di dati. Nello specificare tali criteri, l'ABE tiene conto, tra l'altro, delle dimensioni, del fatturato annuo e del volume dei pagamenti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DI RADICAMENTO DEL CONTO

Articolo 41

Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per quanto riguarda i servizi di disposizione di ordine di pagamento

Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto compie le azioni seguenti per garantire il diritto dell'utente di servizi di pagamento di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento:

a) comunica in modo sicuro con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento;

b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, e su base continuativa, su richiesta di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, mette a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni sulla disposizione dell'operazione di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento;

c) tratta gli ordini di pagamento trasmessi tramite i servizi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento come se tali ordini di pagamento fossero trasmessi direttamente dal pagatore o dal beneficiario, in particolare in termini di tempi, priorità o spese.

Ai fini del primo comma, lettera b), se alcune o tutte le informazioni di cui a tale lettera non sono disponibili immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che tutte le informazioni, compreso qualsiasi aggiornamento dello stato del pagamento, relative all'esecuzione dell'operazione di pagamento siano messe a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento immediatamente dopo che tali informazioni sono rese disponibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Articolo 42

Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per quanto riguarda i servizi di informazione sui conti

1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto compie le azioni seguenti per garantire il diritto dell'utente di servizi di pagamento di avvalersi del servizio di informazione sui conti:

 a) comunica in modo sicuro con il prestatore di servizi di informazione sui conti;

 b) tratta le richieste di dati trasmesse tramite i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti come se i dati fossero richiesti dall'utente di servizi di pagamento tramite l'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione dei propri utenti di servizi di pagamento per consentire loro l'accesso diretto al loro conto di pagamento.

2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente ai prestatori di servizi di informazione sui conti di accedere alle informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate di cui dispone tale prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai fini della prestazione del servizio di informazione sui conti, indipendentemente dal fatto che l'utente di servizi di pagamento chieda attivamente tali informazioni.

3. Qualora intenda accedere alle informazioni a norma del paragrafo 2 in momenti in cui l'utente di servizi di pagamento non chiede attivamente tali informazioni, il prestatore di servizi di informazione sui conti si accerta che l'utente di servizi di pagamento sia debitamente a conoscenza di tale intenzione prima di avvalersi di tale funzionalità.

Articolo 43

Limitazione dell'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento

1. Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per motivi oggettivamente giustificati e debitamente comprovati. Tali motivi riguardano l'accesso al conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti o di tale prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento che si considera non autorizzato, a norma dell'articolo 50, paragrafo 4, o fraudolento, compresa la disposizione non autorizzata o fraudolenta di un'operazione di pagamento. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto informa l'utente di servizi di pagamento del rifiuto dell'accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è fornita all'utente di servizi di pagamento prima che l'accesso sia rifiutato e, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora fornire tale informazione sia compromettente per motivi di sicurezza oggettivamente giustificati o sia vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto segnala immediatamente all'autorità competente l'incidente collegato al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Le informazioni comprendono gli elementi di dettaglio pertinenti di un caso e i motivi che hanno giustificato l'intervento. L'autorità competente valuta tale caso e, se necessario, adotta le misure opportune.

Articolo 44

Gestione dell'accesso ai dati da parte degli utenti di servizi di pagamento

1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fornisce all'utente di servizi di pagamento un pannello di gestione, integrato nella sua interfaccia utente, per monitorare e gestire i consensi concessi dall'utente di servizi di pagamento ai fini dei servizi di informazione sui conti o dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per pagamenti multipli o ricorrenti.

2. Il pannello di gestione:

 a) fornisce all'utente di servizi di pagamento, in qualsiasi momento e in un formato facilmente comprensibile, una panoramica di ciascun consenso in corso concesso ai fini dei servizi di informazione sui conti o dei servizi di disposizione di ordine di pagamento, che comprende:

 i) il nome del prestatore di servizi di informazione sui conti o del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento cui è stato concesso l'accesso;

 ii) il conto cliente al quale è stato concesso l'accesso;

 iii) la finalità del consenso;

 iv) il periodo di validità del consenso, compresa la data in cui l'utente di servizi di pagamento ha concesso tale consenso;

 v) le categorie di dati condivisi;

 vi) le date in cui si è verificato l'accesso al conto di pagamento;

b) consente all'utente di servizi di pagamento di revocare l'accesso ai dati per tutti i prestatori di servizi di informazione sui conti o di servizi di disposizione di ordine di pagamento o per un determinato prestatore di servizi di informazione sui conti o di servizi di disposizione di ordine di pagamento in qualsiasi momento e senza alcun addebito;

c) entro 48 ore dalla revoca del consenso, consente all'utente di servizi di pagamento di ripristinare l'accesso ai dati revocato;

d) comprende un registro dei consensi all'accesso ai dati revocati o scaduti, per un periodo di due anni.

3. Laddove, a norma del paragrafo 2, lettera b), un utente di servizi di pagamento decida di revocare l'accesso ai dati, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o il prestatore di servizi di informazione sui conti interessato:

a) pone fine all'accesso ai dati e al loro utilizzo; e

b) cancella senza indebito ritardo, ma non prima che siano trascorse 48 ore dalla revoca di un consenso, i dati ricevuti a seguito del consenso all'accesso ai dati concesso dall'utente di servizi di pagamento.

In deroga al primo comma, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento interessato può conservare i dati se l'utente di servizi di pagamento decide esplicitamente in tal senso.

4. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto garantisce che il pannello di gestione sia facilmente reperibile nella sua interfaccia utente e che le informazioni visualizzate nel pannello di gestione siano chiare, neutre, accurate e facilmente comprensibili per l'utente di servizi di pagamento e non contengano formulazioni deterrenti o disincentivanti che possano dissuadere un utente di servizi di pagamento dall'avvalersi dei servizi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o di un prestatore di servizi di informazione sui conti.

Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:

a) non induce l'utente di servizi di pagamento a revocare il consenso concesso ai fini dei servizi di informazione sui conti o dei servizi di disposizione di ordine di pagamento;

b) non progetta, organizza o gestisce il proprio pannello di gestione in maniera tale da ingannare l'utente di servizi di pagamento, manipolarlo o indurlo a concedere consensi che non sono nell'interesse superiore dell'utente o in maniera tale da distorcere o compromettere in misura rilevante la capacità dell'utente di prendere decisioni libere e informate.

5. Il prestatore di servizi di informazione sui conti o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento al quale è stato concesso il consenso fornisce senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fornisce tali informazioni solo nella misura in cui gli sono state fornite dal prestatore di servizi di informazione sui conti o dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento cui è stato concesso il consenso.

6. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore di servizi di informazione sui conti o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento cui è stato concesso il consenso cooperano per mettere le informazioni a disposizione dell'utente di servizi di pagamento tramite il pannello di gestione senza indebito ritardo.

Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, senza indebito ritardo, mette a disposizione del prestatore di servizi di informazione sui conti o del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento le informazioni in merito a eventuali modifiche apportate a un consenso dall'utente di servizi di pagamento tramite il pannello di gestione, compresa la revoca di un consenso.

Il prestatore di servizi di informazione sui conti o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento informa senza indebito ritardo il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di un nuovo consenso concesso da un utente di servizi di pagamento in merito a un conto di pagamento fornito da tale prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, indicando tra l'altro le informazioni elencate al paragrafo 2, lettera a), punti da i) a v).

7. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non è responsabile qualora l'utente di servizi di pagamento compia le azioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

Articolo 45

Ostacoli vietati all'accesso ai dati

1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché le loro interfacce dedicate non creino ostacoli alla prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti.

Gli ostacoli vietati comprendono quanto segue:

a) impedire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le credenziali di sicurezza personalizzate rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai loro utenti di servizi di pagamento;

b) imporre agli utenti di servizi di pagamento di inserire manualmente il loro identificativo unico nel dominio del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per poter utilizzare i servizi di informazione sui conti o i servizi di disposizione di ordine di pagamento;

c) richiedere verifiche del consenso dato dagli utenti di servizi di pagamento a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o a un prestatore di servizi di informazione sui conti;

d) richiedere registrazioni supplementari da parte dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti per poter accedere al conto di pagamento dell'utente di servizi di pagamento o all'interfaccia dedicata;

e) imporre, a meno che ciò sia necessario per facilitare lo scambio di informazioni tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti in relazione, in particolare, all'aggiornamento del pannello di gestione di cui all'articolo 44, che i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti registrino preventivamente i loro dati di contatto presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

f) limitare la possibilità per un utente di servizi di pagamento di disporre pagamenti tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento ai soli beneficiari che figurano nell'elenco dei beneficiari del pagatore, salvo qualora l'utente di servizi di pagamento non sia in grado di eseguire tali pagamenti nell'interfaccia cliente;

g) limitare le disposizioni di ordine di pagamento solo da o verso gli identificativi unici nazionali;

h) imporre che l'autenticazione forte del cliente sia applicata più volte rispetto a quanto richiesto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto quando l'utente di servizi di pagamento accede direttamente al proprio conto di pagamento o dispone un pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

i) fornire un'interfaccia dedicata che non supporta tutte le procedure di autenticazione messe a disposizione dell'utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

j) imporre un percorso di informazione sui conti o di disposizione di ordine di pagamento, secondo un approccio di reindirizzamento o disaccoppiato, in base al quale l'autenticazione dell'utente di servizi di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto preveda ulteriori passaggi o azioni richieste nel percorso dell'utente rispetto alla procedura di autenticazione equivalente offerta agli utenti di servizi di pagamento quando accedono direttamente ai loro conti di pagamento o dispongono pagamenti presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

k) imporre il reindirizzamento automatico di un utente, nella fase di autenticazione, alla pagina web del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, quando l'interfaccia dedicata non supporta tutte le procedure di autenticazione messe a disposizione dei propri utenti di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

l) richiedere l'autenticazione forte del cliente due volte in un percorso di "solo servizio di disposizione di ordine di pagamento" in cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento trasmette al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto tutte le informazioni necessarie per disporre il pagamento, vale a dire un'autenticazione forte del cliente per la conferma "Sì"/"No" e una seconda autenticazione forte del cliente per l'ordine di pagamento.

2. Le misure adottate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che sono necessarie per far fronte a frodi sospette a norma del presente regolamento o per conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 non sono considerate ostacoli all'accesso ai dati, salvo qualora tali misure siano ostacoli vietati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a l), del presente articolo.

SEZIONE 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO

Articolo 46

Utilizzo dell'interfaccia cliente da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento

1. I prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento accedono ai dati sui conti di pagamento esclusivamente attraverso l'interfaccia dedicata di cui all'articolo 36, salvo nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, o eccezionalmente attraverso un'altra interfaccia sicura ed efficiente.

2. Se un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o un prestatore di servizi di informazione sui conti ha accesso solo all'interfaccia di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), il prestatore di servizi di informazione sui conti o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento agisce sempre come segue:

 a) si identifica nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

 b) fornisce informazioni conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), punti da ii) a v);

 c) si affida alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento;

d) adotta le misure necessarie per evitare di trattare i dati, inclusi l'accesso ai dati e la loro memorizzazione, per fini diversi dalla prestazione del servizio richiesto dall'utente di servizi di pagamento;

e) al fine di consentire all'autorità competente di indagare sulla conformità alla presente sezione, registra i dati cui accede mediante l'interfaccia gestita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per i suoi utenti di servizi di pagamento e fornisce, su richiesta e senza indebito ritardo, i file di registro all'autorità competente.

Ai fini del primo comma, lettera e), i file di registro sono cancellati tre anni dopo la loro creazione. I file di registro possono essere conservati più a lungo di tale periodo di conservazione nella misura in cui sono necessari per procedure di monitoraggio già in corso.

Articolo 47

Obblighi specifici dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento

1. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento:

a) forniscono ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto le stesse informazioni richieste all'utente di servizi di pagamento al momento della disposizione diretta dell'operazione di pagamento;

b) prestano servizi unicamente sulla base del consenso dell'utente di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 50;

c) non detengono in alcun momento i fondi del pagatore connessi alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;

d) provvedono affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ad eccezione del pagatore e dell'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti;

e) provvedono affinché qualunque altra informazione relativa all'utente di servizi di pagamento, ottenuta nella prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso dell'utente di servizi di pagamento;

f) ogniqualvolta sia disposto un pagamento, si identificano nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunicano in modo sicuro con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il pagatore e il beneficiario;

g) possono rifiutare di disporre un'operazione di pagamento per motivi oggettivamente giustificati.

2. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento:

a) fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 2, lettera e), non conservano dati sensibili relativi ai pagamenti dell'utente di servizi di pagamento;

b) non chiedono all'utente di servizi di pagamento dati diversi da quelli necessari a prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento;

c) non trattano i dati personali o non personali, compresi l'accesso ai dati, il loro uso o la loro conservazione, per finalità diverse dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, come consentito dall'utente di servizi di pagamento;

d) non modificano l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione di pagamento.

Articolo 48

Obblighi specifici e altre disposizioni concernenti i prestatori di servizi di informazione sui conti

1. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:

a) presta servizi unicamente sulla base del consenso dell'utente di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 50;

b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ad eccezione dell'utente e dell'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e affinché, ove tali credenziali siano trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti, la trasmissione avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;

c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento e comunica in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e l'utente di servizi di pagamento;

d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associate;

e) dispone di meccanismi idonei ed efficaci che impediscono l'accesso a informazioni diverse da quelle relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate, in base al consenso dell'utente di servizi di pagamento.

2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:

a) non accede a dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di pagamento;

b) non tratta i dati per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti autorizzato dall'utente di servizi di pagamento.

3. Gli articoli da 4 a 8, gli articoli 10, 11 e 12, gli articoli da 14 a 19, gli articoli da 21 a 29, gli articoli 51 e 52, gli articoli da 54 a 83 e gli articoli 87 e 90 non si applicano ai prestatori di servizi di informazione sui conti.

SEZIONE 5

ATTUAZIONE

Articolo 49

Ruolo delle autorità competenti

1. Le autorità competenti assicurano che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto adempiano in qualsiasi momento ai loro obblighi in relazione all'interfaccia dedicata di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 39 e che gli ostacoli vietati individuati di cui all'articolo 45 siano immediatamente rimossi dal pertinente prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Qualora si individuino non conformità delle interfacce dedicate con il presente regolamento od ostacoli vietati, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dai prestatori di servizi di informazione sui conti, le autorità competenti adottano senza indebito ritardo le misure di esecuzione necessarie e adeguate e impongono eventuali sanzioni appropriate.

2. Ove necessario, le autorità competenti adottano senza ritardo tutte le misure di esecuzione necessarie per preservare i diritti di accesso dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti. Le misure di esecuzione possono comprendere sanzioni adeguate.

3. Le autorità competenti assicurano che i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti rispettino i loro obblighi in relazione all'uso delle interfacce di accesso ai dati.

4. Le autorità competenti dispongono delle risorse necessarie, in particolare in termini di personale dedicato, al fine di svolgere in qualsiasi momento i loro compiti.

5. Le autorità competenti cooperano con le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

6. Le autorità competenti, di loro iniziativa, tengono riunioni congiunte con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti ai fini del paragrafo 7.

7. Le autorità competenti si adoperano al massimo per garantire che le eventuali questioni derivanti dall'accesso alle interfacce di scambio dei dati tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti, così come dal loro utilizzo, siano risolte rapidamente e in modo duraturo.

8. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono alle autorità competenti i dati relativi all'accesso dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ai conti di pagamento tenuti presso di loro. Le autorità competenti possono inoltre, se del caso, chiedere ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di fornire tutti i dati pertinenti sulla loro attività.

Conformemente ai poteri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 31 e all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE coordina l'attività di monitoraggio da parte delle autorità competenti di cui al primo comma del presente paragrafo, evitando duplicazioni nella comunicazione dei dati. L'ABE riferisce ogni due anni alla Commissione in merito alle dimensioni e al funzionamento dei mercati dei servizi di informazione sui conti e dei servizi di disposizione di ordine di pagamento nell'Unione. Tali relazioni possono, se del caso, contenere raccomandazioni.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati da fornire alle autorità competenti a norma del paragrafo 8, nonché la metodologia e la periodicità da applicare per la fornitura di tali dati.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 4
Autorizzazione di operazioni di pagamento

Articolo 50

Autorizzazione

1. Un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso all'esecuzione. Un'operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione della stessa.

2. Un'operazione di pagamento è considerata non autorizzata se è stata disposta o modificata da un terzo che agisce senza il consenso del pagatore, anche utilizzando le credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore ottenute in modo fraudolento.

3. L'accesso a un conto di pagamento ai fini dei servizi di informazione sui conti o dei servizi di ordine di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento è autorizzato solo se l'utente di servizi di pagamento ha dato al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il consenso ad accedere, rispettivamente, al conto di pagamento e ai dati pertinenti in tale conto.

4. In mancanza di consenso, un'operazione di pagamento o l'accesso a un conto di pagamento da parte di un prestatore di servizi di informazione sui conti o di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento sono considerati non autorizzati.

5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non verificano il consenso dato dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

6. Il consenso di cui ai paragrafi 1 e 3 è espresso nella forma concordata tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento interessato. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento può anche essere espresso tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

 La procedura per dare il consenso è concordata tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento interessato.

7. Il pagatore può revocare in qualsiasi momento il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o ad accedere a un conto di pagamento ai fini dei servizi di disposizione di ordine di pagamento, ma non oltre il termine di irrevocabilità conformemente all'articolo 69. L'utente di servizi di pagamento può revocare in qualsiasi momento il consenso ad accedere a un conto di pagamento ai fini dei servizi di informazione sui conti. Il pagatore può anche revocare il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento, nel qual caso qualsiasi successiva operazione di pagamento di tale serie di operazioni è considerata non autorizzata.

Articolo 51

Discrepanze tra il nome e l'identificativo unico di un beneficiario in caso di bonifici

Nel caso dei bonifici, i prestatori di servizi di pagamento rispettano le disposizioni di cui all'articolo 5 quater, paragrafi da 1 a 7, e all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 e tali articoli si applicano *mutatis mutandis* a tutti i bonifici, compresi quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, se il conto di pagamento del beneficiario non è individuato dall'identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1), lettera a), dell'allegato del regolamento (UE) n. 260/2012, i riferimenti all'identificativo del conto di pagamento contenuti nell'articolo 5 quater di tale regolamento si intendono fatti all'identificativo unico utilizzato per individuare in modo inequivocabile il conto di pagamento del beneficiario.

Articolo 52

Limiti e blocco dell'uso dello strumento di pagamento

1. Il prestatore di servizi di pagamento offre all'utente di servizi di pagamento, nel contratto quadro, la possibilità di fissare in tale contratto un limite dell'importo massimo che può essere trasferito, che può variare a seconda dei mezzi di pagamento, compresi i bonifici, e degli strumenti di pagamento. Un limite può essere fissato per singola operazione o entro un termine stabilito, a esclusiva discrezione dell'utente di servizi di pagamento.

 I prestatori di servizi di pagamento non modificano unilateralmente i limiti di spesa stabiliti nel contratto quadro con i loro utenti di servizi di pagamento.

L'utente di servizi di pagamento ha la possibilità di modificare i limiti di spesa stabiliti nel contratto quadro. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che il pagatore possa modificare i limiti di spesa stabiliti prima che sia impartito un ordine di pagamento.

2. Se l'utente di servizi di pagamento aumenta i limiti di spesa a distanza, i prestatori di servizi di pagamento fissano un periodo di attesa di quattro ore affinché tale aumento entri in vigore. Gli utenti di servizi di pagamento hanno il diritto di adeguare tale periodo di attesa o di rinunciare alla sua applicazione. Se è in vigore un periodo di attesa, esso si applica prima dell'entrata in vigore di qualsiasi adeguamento o rinuncia successivi.

 I prestatori di servizi di pagamento informano immediatamente gli utenti di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, della richiesta di modifica di un limite di spesa, della scadenza del periodo di attesa di cui al primo comma o dell'esercizio dell'adeguamento o della rinuncia di cui al primo comma.

3. Se l'ordine di pagamento dell'utente di servizi di pagamento supera o porta al superamento dell'importo massimo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non esegue l'ordine di pagamento e informa l'utente dei servizi di pagamento dei motivi e delle modalità con cui modificare l'importo massimo.

4. Il prestatore di servizi di pagamento può bloccare lo strumento di pagamento per motivi oggettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

5. Qualora uno strumento di pagamento sia bloccato a norma del paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo modalità convenute, del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora fornire tale informazione sia vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore valuta, senza indebito ritardo e al più tardi entro due giornate operative, se i motivi del blocco dello strumento di pagamento sono ancora giustificati.

6. Il prestatore di servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che ne hanno determinato il blocco.

7. Se offre all'utente di servizi di pagamento la possibilità di disporre o di dare il proprio consenso alle operazioni di pagamento mediante un'applicazione mobile, il prestatore di servizi di pagamento richiede l'autenticazione forte del cliente e l'uso di canali di comunicazione diversi per attivare tale applicazione mobile.

8. Se l'utente di servizi di pagamento attiva l'applicazione mobile a distanza, il prestatore di servizi di pagamento fissa un periodo di attesa di quattro ore affinché tale attivazione abbia effetto. L'utente di servizi di pagamento ha il diritto di adeguare tale periodo di attesa o di rinunciare alla sua applicazione. Se è in vigore un periodo di attesa, esso si applica prima dell'entrata in vigore di qualsiasi adeguamento o rinuncia successivi.

9. Il prestatore di servizi di pagamento notifica immediatamente all'utente di servizi di pagamento, secondo modalità convenute e attraverso diversi canali di comunicazione, l'attivazione di un'applicazione mobile. La notifica include istruzioni per l'utente di servizi di pagamento da utilizzare nel caso in cui non abbia installato autonomamente l'applicazione mobile.

La procedura per la notifica di cui al presente paragrafo è concordata tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento.

10. Se l'utente di servizi di pagamento notifica al prestatore di servizi di pagamento di non aver attivato l'applicazione mobile collegata al suo conto di pagamento secondo la procedura di cui al paragrafo 9, il prestatore di servizi di pagamento assicura senza indebito ritardo che l'applicazione mobile non consenta di accedere al conto di pagamento dell'utente di servizi di pagamento, di disporre operazioni di pagamento o di darvi il proprio consenso.

11. I paragrafi 7, 8 e 9 non si applicano all'instaurazione iniziale del rapporto di clientela tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento mediante l'uso di un'applicazione mobile né all'attivazione da parte del prestatore di servizi di pagamento, presso la sua sede fisica, di un'applicazione mobile su un dispositivo dell'utente di servizi di pagamento.

12. Il presente articolo si applica a tutti i bonifici, compresi i bonifici in euro, in deroga al regolamento (UE) n. 260/2012.

Articolo 53

Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate

L'utente di servizi di pagamento autorizzato a utilizzare lo strumento di pagamento:

a) utilizza lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso, le quali devono essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate;

b) notifica senza indebito ritardo al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato dal prestatore di servizi di pagamento, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento o delle sue pertinenti credenziali di sicurezza personalizzate.

Ai fini del primo comma, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento adotta tutte le ragionevoli misure per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento.

Articolo 54

Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento

1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette lo strumento di pagamento:

 a) assicura che le credenziali di sicurezza personalizzate siano accessibili solo all'utente di servizi di pagamento autorizzato a utilizzare lo strumento stesso, fatti salvi gli obblighi imposti all'utente di servizi di pagamento di cui all'articolo 53;

 b) si astiene dall'inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall'utente debba essere sostituito;

c) assicura che siano disponibili, in qualsiasi momento e gratuitamente, mezzi adeguati affinché l'utente di servizi di pagamento possa provvedere alla notifica a norma dell'articolo 53, primo comma, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento a norma dell'articolo 52, paragrafo 6, e che l'assistenza umana sia disponibile gratuitamente a tal fine, almeno durante l'orario di lavoro, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale è prestato il servizio di pagamento;

d) fornisce all'utente di servizi di pagamento la possibilità di procedere alla notifica a norma dell'articolo 53, primo comma, lettera b), a titolo gratuito e imputa solo gli eventuali costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento;

e) impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta effettuata la notifica a norma dell'articolo 53, primo comma, lettera b);

f) assicura che i dati sensibili relativi ai pagamenti siano trasmessi all'utente di servizi di pagamento attraverso canali sicuri.

Ai fini del primo comma, lettera c), il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento, su richiesta di quest'ultimo, per i 18 mesi successivi alla notifica, i mezzi per provare l'avvenuta notifica da parte dell'utente di servizi di pagamento.

2. Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell'invio all'utente di servizi di pagamento di uno strumento di pagamento o delle eventuali relative credenziali di sicurezza personalizzate.

Articolo 55

Notifica e rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate, autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il prestatore di servizi di pagamento rettifica le operazioni di pagamento non autorizzate, non correttamente eseguite o autorizzate solo se l'utente di servizi di pagamento informa il prestatore di servizi di pagamento conformemente agli articoli 57, 60 e 87 senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza di un'operazione di questo tipo che dà luogo a un credito, ivi compresi i casi di cui all'articolo 79, e, in ogni caso, non oltre 18 mesi dalla data di addebito.

 I termini per la comunicazione di cui al primo comma non trovano applicazione nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo II.

2. Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'utente di servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 79, paragrafo 1.

Articolo 56

Prova di autorizzazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Se l'utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostiene che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.

Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autorizzata e correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.

2. Se l'utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, il fatto che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, anche se del caso attraverso un'autenticazione forte del cliente, correttamente registrata e contabilizzata e non abbia subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito, non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più obblighi di cui all'articolo 53. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e prima di concludere che l'utente di servizi di pagamento ha autorizzato l'operazione, ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più obblighi di cui all'articolo 53, il prestatore di servizi di pagamento invita l'utente di servizi di pagamento a fornire informazioni in merito agli eventi che hanno condotto all'operazione di pagamento e include tali informazioni nella sua valutazione. La mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell'utente di servizi di pagamento non induce di per sé il prestatore di servizi di pagamento a concludere che l'utente di servizi di pagamento abbia autorizzato l'operazione, abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più obblighi di cui all'articolo 53. L'utente di servizi di pagamento non è tenuto a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle che è ragionevole presumere siano in suo possesso.

Articolo 57

Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo l'articolo 55, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dell'operazione non autorizzata, e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia motivi oggettivamente giustificati per sospettare che il pagatore non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più obblighi di cui all'articolo 53 e comunichi tali motivi per iscritto al pagatore, o per sospettare che il pagatore abbia agito in modo fraudolento.

2. Se aveva motivi oggettivamente giustificati per sospettare che il pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più obblighi di cui all'articolo 53, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, entro 15 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, compie una delle azioni seguenti:

 a) rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha concluso, a seguito di ulteriori indagini, che il pagatore non ha agito in modo fraudolento né ha violato, dolosamente o con negligenza grave, uno o più obblighi di cui all'articolo 53;

 b) fornisce al pagatore una giustificazione del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione in conformità degli articoli 100, 101, 103, 104 e 105 se non accetta i motivi addotti; qualora concluda che il pagatore ha agito in modo fraudolento, comunica i motivi di tale conclusione all'autorità nazionale competente.

 Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri pubblicano il nome dell'autorità nazionale competente alla quale deve essere fornita la giustificazione.

3. Se del caso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data in cui l'importo è stato addebitato.

4. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa immediatamente, e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

5. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, se è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore, compreso l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autorizzata e correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento del quale è incaricato.

6. Ulteriori perdite finanziarie causate al pagatore possono essere risarcite conformemente al diritto applicabile al contratto concluso tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento in questione.

Articolo 58

Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento
in caso di applicazione non corretta del servizio di verifica della corrispondenza

Qualora un prestatore di servizi di pagamento non si conformi all'articolo 51 e tale mancata conformità determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa senza ritardo al pagatore l'importo del bonifico e, se del caso, riporta il conto di pagamento su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

Se tale mancata conformità si verifica perché il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non ha rispettato l'articolo 51, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento risarcisce il prestatore di servizi di pagamento del pagatore del danno finanziario causato a quest'ultimo da tale mancata conformità.

Ulteriori perdite finanziarie causate al pagatore possono essere risarcite conformemente al diritto applicabile al contratto concluso tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento in questione.

Articolo 59

Responsabilità dei prestatori di servizi tecnici e dei gestori di schemi di pagamento per mancato supporto nell'applicazione dell'autenticazione forte del cliente

I prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento che prestano servizi al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili dei danni finanziari diretti causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione, e in proporzione di quest'ultima, nell'ambito del loro rapporto contrattuale e senza superare l'importo dell'operazione in oggetto, dei servizi necessari per consentire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.

Articolo 60

Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento in caso di frode con furto di identità

1. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di misure di prevenzione adeguate e di solide garanzie tecniche per prevenire la riproduzione e l'uso improprio dei loro canali di comunicazione da parte di truffatori al fine di trarre in inganno gli utenti di servizi di pagamento inducendoli a effettuare operazioni fraudolente.

2. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere il prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando canali di comunicazione attribuiti al prestatore di servizi di pagamento del consumatore e tale manipolazione ha dato luogo a operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore, senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza della frode, ne abbia informato il suo prestatore di servizi di pagamento e abbia segnalato la frode alla polizia.

3. Entro 15 giornate operative dalla data della notifica ai sensi del paragrafo 2 e della trasmissione del verbale di polizia da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

 a) rimborsa al consumatore l'importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta;

 b) qualora abbia motivi oggettivamente giustificati per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore, fornisce al consumatore una motivazione del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il consumatore può deferire la questione a norma degli articoli 100, 101, 103, 104 e 105 se non accetta i motivi addotti; qualora concluda che il consumatore ha agito in modo fraudolento, comunica i motivi di tale conclusione all'autorità nazionale di cui all'articolo 57, paragrafo 2, primo comma, lettera b).

4. Il paragrafo 2 non si applica se il consumatore ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave.

5. Spetta al prestatore di servizi di pagamento del consumatore dimostrare che il consumatore ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave.

Prima di concludere che il consumatore ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave, il prestatore di servizi di pagamento lo invita a fornire informazioni in merito agli eventi che hanno condotto all'operazione di pagamento e tiene conto di tali informazioni nella sua valutazione. La mancata comunicazione di tali informazioni da parte del consumatore non induce di per sé il prestatore di servizi di pagamento a concludere che il consumatore abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. Il consumatore non è tenuto a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle che è ragionevole presumere siano in suo possesso.

Articolo 61

Cooperazione intersettoriale ai fini della prevenzione e dell'individuazione delle frodi

1. Qualora la frode nei pagamenti derivi dalla pubblicazione di contenuti fraudolenti online, i prestatori di servizi di pagamento informano senza indebito ritardo i prestatori di servizi di hosting secondo la procedura di cui all'articolo 16 o, se del caso, all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

2. Nella misura necessaria ai fini della prevenzione e dell'individuazione di operazioni di pagamento potenzialmente fraudolente, comprese le operazioni che coinvolgono servizi di disposizione di ordine di pagamento, e qualora vi siano motivi oggettivamente giustificati per sospettare un comportamento fraudolento da parte di un utente di tali servizi, i dati possono essere scambiati:

 a) tra prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi di hosting;

 b) tra prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi di comunicazione interpersonale.

3. Ai fini del paragrafo 2, fatti salvi la direttiva (UE) 2022/2555, la direttiva 2002/58/CE o l'articolo 101 del presente regolamento, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi stabiliscono canali di comunicazione dedicati con i prestatori di servizi di pagamento, oppure partecipano a un sistema per una comunicazione efficace o a un meccanismo di condivisione delle informazioni, al fine di consentire scambi più rapidi ed efficaci in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.

4. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi mettono in atto tutte le misure educative necessarie, compresi avvisi per i destinatari dei loro servizi, effettuati con tutti i mezzi e i supporti opportuni, qualora emergano nuove forme di truffe online, tenendo conto delle esigenze dei gruppi di destinatari più vulnerabili.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale forniscono ai destinatari dei loro servizi indicazioni chiare in merito a quanto segue:

a) come individuare i tentativi di frode;

b) le azioni e le precauzioni da adottare per evitare di cadere vittime di attività fraudolente nei loro confronti e

c) la procedura per segnalare attività fraudolente.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono ai destinatari dei loro servizi indicazioni chiare in merito a quanto segue:

a) come individuare i tentativi di frode;

b) le azioni e le precauzioni da adottare per evitare di cadere vittime di attività fraudolente nei loro confronti e

c) la procedura per segnalare attività fraudolente, ai fini della conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065.

5. La Commissione e il comitato europeo per i servizi digitali incoraggiano e agevolano l'elaborazione di un codice di condotta volontario a livello di Unione per promuovere la prevenzione, rafforzare la sicurezza e combattere le frodi nei pagamenti e le truffe finanziarie, alle condizioni di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/2065.

6. Fatta salva la direttiva (UE) 2022/2555, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale adottano misure organizzative e tecniche adeguate per individuare e prevenire l'uso dei propri servizi quale mezzo per commettere frodi con furto di identità, anche mediante la manipolazione dell'identificazione della linea chiamante o degli indirizzi di posta elettronica, qualora tale uso sia teso a indurre gli utenti di servizi di pagamento a effettuare un pagamento o a compiere un'azione che comprometterebbe la sicurezza del conto di pagamento. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

Articolo 62

Pubblicità di servizi finanziari regolamentati su piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

1. Ai fini del presente articolo, per "servizio finanziario regolamentato" si intende qualsiasi servizio di tipo bancario, creditizio, assicurativo, pensionistico individuale, di pagamento o di investimento, compresi le cripto-attività e il crowdfunding, per il quale il diritto dell'Unione prevede l'autorizzazione da parte di un'autorità competente o la registrazione presso un'autorità competente.

2. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi chiedono a ciascun inserzionista di un servizio finanziario regolamentato un numero di autorizzazione, un numero di registrazione o altre informazioni che attestino che tale inserzionista è un prestatore di servizi finanziari regolamentati che è autorizzato o registrato per fornire il servizio finanziario regolamentato pubblicizzato in uno Stato membro o a livello dell'Unione oppure che agisce per conto di un tale prestatore.

3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e prima di consentire all'inserzionista interessato di ricorrere ai loro servizi al fine di pubblicizzare tali servizi finanziari regolamentati, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si adoperano al massimo, anche utilizzando i registri dei prestatori autorizzati o registrati di servizi finanziari regolamentati messi a disposizione conformemente alla direttiva (UE) 2026/…[+] o ad altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione, per valutare se le informazioni, per la cui accuratezza sono esclusivamente responsabili gli inserzionisti ai fini del presente regolamento, sono affidabili e complete, a condizione che la valutazione possa essere effettuata in modo proporzionato tramite strumenti automatizzati.

4. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che non hanno ottenuto le informazioni di cui al paragrafo 2 rifiutano di consentire all'inserzionista di servizi finanziari regolamentati di ricorrere ai loro servizi al fine di pubblicizzare tali servizi finanziari regolamentati.

5. Ai fini della conformità all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2022/2065, qualora una pubblicità abbia come oggetto un servizio finanziario regolamentato, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi includono nei loro registri della pubblicità l'informazione che la pubblicità ha come oggetto un servizio finanziario regolamentato e precisano se l'inserzionista agisce o meno per conto del prestatore del servizio finanziario regolamentato.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

Articolo 63

Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. In deroga all'articolo 57, il pagatore può essere obbligato a sostenere, a concorrenza massima di 50 EUR, le perdite relative a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dallo smarrimento, dal furto o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento o di credenziali di sicurezza personalizzate.

Il primo comma non si applica nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento o di credenziali di sicurezza personalizzate non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento; oppure

b) la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali di un prestatore di servizi di pagamento o di un soggetto a cui sono state esternalizzate le attività.

Nei casi in cui il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è intenzionalmente inadempiente ai propri obblighi di cui all'articolo 53, le autorità nazionali competenti, gli organismi di risoluzione delle controversie o i prestatori di servizi di pagamento possono ridurre la responsabilità di cui al presente paragrafo tenendo conto, in particolare, della natura delle credenziali di sicurezza personalizzate e delle specifiche circostanze dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita dello strumento di pagamento.

2. Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate se è incorso in tali perdite agendo in modo fraudolento o non adempiendo a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 53 dolosamente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

3. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è inadempiente all'obbligo di esigere l'autenticazione forte del cliente di cui all'articolo 91, il pagatore non sostiene alcuna perdita finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Il pagatore non sostiene alcuna perdita finanziaria nemmeno qualora il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario applichi un'esenzione dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente. Qualora il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ometta di sviluppare o modificare i sistemi, l'hardware e il software necessari per applicare l'autenticazione forte del cliente, il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsa la perdita finanziaria causata al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

4. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, se applica un'esenzione dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente, è responsabile nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del pagatore di qualsiasi perdita finanziaria subita da quest'ultimo.

5. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non subisce alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuto dopo la notifica ai sensi dell'articolo 53, primo comma, lettera b).

Se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall'uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 115 al fine di modificare il presente regolamento aggiornando l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 64

Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1. Se un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, in particolare nel contesto di un pagamento basato su carta o di un bonifico, e l'esatto importo futuro dell'operazione non è noto nel momento in cui il pagatore autorizza l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito al blocco di quel preciso importo.

2. L'importo dei fondi bloccati dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore a norma del paragrafo 1 è proporzionale all'importo dell'operazione di pagamento che il pagatore si può ragionevolmente attendere.

3. Il beneficiario informa il suo prestatore di servizi di pagamento dell'importo esatto dell'operazione di pagamento immediatamente dopo la fornitura del servizio o dei beni al pagatore.

4. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca i fondi bloccati sul conto di pagamento del pagatore a norma del paragrafo 1 immediatamente dopo la ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento.

Articolo 65

Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Il pagatore ha il diritto al rimborso, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

 a) l'autorizzazione non specificava, quando è stata concessa, l'importo esatto dell'operazione di pagamento;

 b) l'importo dell'operazione di pagamento superava l'importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente profilo di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.

 Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l'onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni.

 Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, per gli addebiti diretti il pagatore gode di un diritto incondizionato al rimborso entro i termini di cui all'articolo 66.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, il pagatore non invoca ragioni legate agli eventuali costi di conversione valutaria se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, lettera c).

3. Il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare in un contratto quadro che il pagatore non ha diritto al rimborso se:

 a) il pagatore ha autorizzato l'esecuzione dell'operazione di pagamento direttamente al prestatore di servizi di pagamento;

 b) ove applicabile, le informazioni sulla successiva operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario, secondo modalità convenute, almeno quattro settimane prima della scadenza.

4. Per addebiti diretti in valuta diversa dall'euro, i prestatori di servizi di pagamento possono offrire, conformemente ai loro schemi di addebito diretto, diritti al rimborso più favorevoli, a condizione che siano più vantaggiosi per il pagatore.

Articolo 66

Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Il pagatore può richiedere il rimborso di cui all'articolo 65 di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

2. Entro 15 giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

 a) rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento;

 b) fornisce una motivazione del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione a norma degli articoli 100, 101, 103, 104 e 105 se non accetta i motivi addotti.

 Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica in caso di addebiti diretti.

Capo 5

Esecuzione di un'operazione di pagamento

SEZIONE 1

ORDINI DI PAGAMENTO E IMPORTI TRASFERITI

Articolo 67

Ricezione degli ordini di pagamento

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

 Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell'ordine di pagamento. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un termine alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti nella giornata operativa successiva.

2. Se l'utente di servizi di pagamento che impartisce un ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell'articolo 73 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva.

3. Il presente articolo non si applica ai bonifici istantanei denominati in euro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012.

Articolo 68

Rifiuto di esecuzione di un'operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore

1. Fatti salvi il paragrafo 2 e altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale, nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro del pagatore sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non rifiuta di dare esecuzione a un'operazione di pagamento autorizzata, indipendentemente dal fatto che l'ordine di pagamento sia impartito dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o da un beneficiario o per il suo tramite.

2. Fatto salvo il regolamento (UE) 2024/1624, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rifiuta di eseguire un'operazione di pagamento nelle circostanze di cui al presente paragrafo.

In deroga all'articolo 5 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 260/2012, nonché all'articolo 51 e all'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento, qualora, sulla base del monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 87 del presente regolamento o di eventuali altre informazioni pertinenti a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, ma non solo sulla base del risultato del servizio che garantisce la verifica del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia motivi oggettivamente giustificati per sospettare che un'operazione di pagamento sia fraudolenta, tale prestatore sospende l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Qualora il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia motivi oggettivamente giustificati per sospettare che l'operazione di pagamento sia fraudolenta e non ne sospenda l'esecuzione in conformità del presente articolo, il pagatore non sostiene alcuna perdita finanziaria, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

L'onere di provare che il presente articolo non è stato violato incombe al prestatore di servizi di pagamento.

Senza indebito ritardo dopo la sospensione dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale, il prestatore di servizi di pagamento notifica al pagatore, secondo modalità convenute, le eventuali informazioni o azioni richieste a quest'ultimo al fine di consentire al prestatore di servizi di pagamento di valutare se i motivi della sospensione siano ancora giustificati. Nella notifica si forniscono al pagatore informazioni sufficienti per consentirgli di comprendere i rischi che il prestatore di servizi di pagamento ha individuato. Entro i termini di cui all'articolo 73, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento compie ogni ragionevole sforzo per contattare il pagatore e assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati affinché il pagatore possa contattare il prestatore di servizi di pagamento qualora quest'ultimo richieda informazioni supplementari per valutare se vi siano motivi oggettivamente giustificati per sospettare una frode.

Se, sulla base della valutazione di cui al quinto comma, sussistono ancora motivi oggettivamente giustificati per sospettare una frode, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rifiuta di eseguire l'operazione di pagamento e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'ordine di pagamento non fosse stato presentato.

L'obbligo di notifica al pagatore di cui al quinto comma non si applica per i bonifici istantanei. In tali casi, o qualora non sia stato possibile per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ricevere informazioni dal pagatore entro i termini di cui all'articolo 73, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento, sulla base del monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 87 e di eventuali altre informazioni pertinenti di cui dispone, ma non solo sulla base del risultato del servizio che garantisce la verifica del beneficiario, valuta se vi siano motivi oggettivamente giustificati per sospettare una frode, nel qual caso rifiuta di eseguire l'operazione di pagamento;.

3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, rifiuti di eseguire un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore notifica al pagatore e al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e, se del caso, mette a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il rifiuto, le relative ragioni specifiche e, ove applicabile, la procedura per rettificare la decisione di rifiutare di eseguire l'operazione, salvo qualora tale notifica sia vietata dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore procede alla notifica secondo modalità convenute e, se del caso, mette le informazioni a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i termini di cui all'articolo 73. Nel caso dei bonifici istantanei, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore procede alla notifica e, se del caso, rende disponibili le informazioni al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento entro dieci secondi dal ricevimento dell'ordine di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Il contratto quadro può prevedere che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare commissioni ragionevoli per un rifiuto di eseguire un'operazione di pagamento, qualora tale rifiuto sia oggettivamente giustificato, ma non in caso di rifiuto dovuto a una sospetta operazione fraudolenta.

4. Ai fini del presente articolo, il fatto che un ordine di pagamento sia insolito non costituisce di per sé un motivo oggettivamente giustificato per sospettare una frode.

5. Ai fini degli articoli 73 e 79, un ordine di pagamento per un'operazione di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione non è considerato ricevuto.

Articolo 69

Irrevocabilità degli ordini di pagamento

1. L'utente di servizi di pagamento non revoca un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo.

2. Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non revoca l'ordine di pagamento dopo aver dato al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il consenso a disporre l'operazione di pagamento o dopo aver dato al beneficiario il consenso a eseguire l'operazione di pagamento.

3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti al rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.

4. Nelle circostanze di cui all'articolo 67, paragrafo 2, l'utente di servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

5. Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se convenuto tra l'utente di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l'accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato può addebitare le spese in caso di revoca.

Articolo 70

Importi trasferiti e importi ricevuti

1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e si astengono dal trattenere spese sull'importo trasferito.

2. Il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore di servizi di pagamento interessato trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario.

3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.

Articolo 71

Operazioni di pagamento con token di moneta elettronica

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), all'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, lettera a), e all'articolo 24, se i prestatori di servizi di pagamento non sono in grado, a causa di circostanze a essi non imputabili, di rispettare gli obblighi ivi stabiliti per quanto riguarda le operazioni di pagamento con token di moneta elettronica regolate nel registro distribuito, i prestatori di servizi di pagamento forniscono le informazioni di cui a tali articoli mediante una stima motivata, quanto prima e in ogni caso prima che il pagatore autorizzi l'operazione di pagamento.

2. Le prescrizioni di cui agli articoli 41 e 42 per i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per quanto riguarda i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti non si applicano alle operazioni di pagamento con token di moneta elettronica.

3. Gli articoli 51 e 58 non si applicano ai prestatori di servizi di pagamento per quanto riguarda le operazioni di pagamento con token di moneta elettronica.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 115 al fine di modificare il presente regolamento adeguando le deroghe e le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per quanto riguarda le operazioni di pagamento con token di moneta elettronica per tenere conto degli sviluppi successivi all'adozione del presente regolamento e delle specificità dell'uso della tecnologia a registro distribuito o di una tecnologia analoga per tali operazioni.

SEZIONE 2

TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA

Articolo 72

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica:

a) alle operazioni di pagamento in euro;

b) alle operazioni di pagamento nazionali nelle valute degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;

c) alle operazioni di pagamento che comportano un'unica conversione fra l'euro e la valuta di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro interessato la cui moneta non è l'euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro.

2. La presente sezione si applica ad altre operazioni di pagamento non contemplate dal paragrafo 1 del presente articolo, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 77 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, se l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all'articolo 73, per le operazioni di pagamento nell'Unione tale termine più lungo non può superare cinque giornate operative dal momento della ricezione di cui all'articolo 67.

Articolo 73

Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

1. Fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che, dopo il momento della ricezione ai sensi dell'articolo 67, l'importo dell'operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di un'ulteriore giornata operativa per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

2. Fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi conformemente all'articolo 77.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se, sulla base del monitoraggio delle operazioni effettuato conformemente all'articolo 87 o di qualsiasi informazione pertinente di cui dispone il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ma non solo sulla base del risultato del servizio che garantisce la verifica del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha motivi oggettivamente giustificati per sospettare che un'operazione di pagamento accreditata o da accreditare sul suo conto sia fraudolenta, tale prestatore di servizi di pagamento può, conformemente all'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni sospette di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2024/1624, decidere di non mettere i fondi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario e di restituire i fondi al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, purché tale decisione avvenga entro il termine di cui all'articolo 77 del presente regolamento.

Se i motivi per sospettare che un'operazione di pagamento accreditata o da accreditare sul conto del beneficiario sia fraudolenta sono chiari e incontrovertibili, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non mette a disposizione i fondi sul conto di pagamento del beneficiario e li restituisce al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Se un prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non rispetta l'obbligo di cui al secondo comma, il pagatore non sostiene alcuna perdita finanziaria, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo lasciano impregiudicato l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di segnalare le operazioni sospette di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1624.

Ai fini del presente articolo, il fatto che un'operazione di pagamento sia insolito non costituisce di per sé un motivo oggettivamente giustificato per sospettare una frode.

L'onere di provare che il secondo comma non è stato violato incombe al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

4. Se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario restituisce i fondi al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente al paragrafo 3, primo o secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a) notifica immediatamente al prestatore di servizi di pagamento del pagatore la restituzione dei fondi e i motivi del rifiuto di mettere a disposizione i fondi sul conto di pagamento del beneficiario, conformemente alle norme sul divieto di comunicazione di cui all'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1624; e

b) garantisce che l'importo dell'operazione di pagamento sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore informa immediatamente e gratuitamente il pagatore e, se del caso, mette le informazioni a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento in merito al fatto che i fondi non sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario a causa di misure volte a prevenire le frodi, fatto salvo l'articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1624. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore informa inoltre il pagatore della restituzione dei fondi e del termine per mettere a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento del pagatore. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore indica una data valuta e mette a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento accreditato sul suo conto a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo sul conto di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 77 del presente regolamento.

6. Nel caso di un bonifico istantaneo, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario restituisce i fondi al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente al paragrafo 3, primo o secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

 a) entro dieci secondi dal ricevimento dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, notifica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore la restituzione dei fondi e i motivi del rifiuto di mettere a disposizione i fondi sul conto di pagamento del beneficiario, conformemente alle norme sul divieto di comunicazione di cui all'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1624; e

 b) se l'importo dell'operazione è stato accreditato sul suo conto, assicura che tali fondi siano accreditati immediatamente al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

7. Immediatamente dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento del pagatore:

a) riporta il conto di pagamento del pagatore nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo; e

b) informa gratuitamente il pagatore e, se del caso, mette le informazioni a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento in merito alla restituzione dei fondi e, fatto salvo l'articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1624, al fatto che i fondi non sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario a causa di misure volte a prevenire le frodi.

8. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmette un ordine di pagamento impartito dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento alla data di scadenza convenuta. Il paragrafo 3 si applica di conseguenza.

Articolo 74

Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario mette tali fondi a disposizione del beneficiario entro il termine di cui all'articolo 73, paragrafo 1.

Nel caso di operazioni di pagamento con token di moneta elettronica da un portafoglio custodito a un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore trasferisce i fondi all'indirizzo auto-ospitato del beneficiario entro il termine stabilito all'articolo 73, paragrafo 1.

Articolo 75

Depositi versati su un conto di pagamento

Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede affinché l'importo sia reso disponibile e gli sia attribuita una data valuta immediatamente dopo la ricezione dei fondi. Qualora l'utente di servizi di pagamento non sia un consumatore, l'importo è reso disponibile e la data valuta gli è attribuita al più tardi nella giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

Articolo 76

Operazioni di pagamento nazionali

Per le operazioni di pagamento nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.

Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del primo comma. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del primo comma.

Articolo 77

Data valuta e disponibilità dei fondi

1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto, qualora da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si configuri una delle fattispecie seguenti:

 a) non vi sia conversione valutaria;

 b) vi sia conversione valutaria tra l'euro e la valuta di uno Stato membro o tra le valute di due Stati membri.

 L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica anche ai pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.

3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non precede il momento in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.

Articolo 78

Identificativi unici inesatti

1. Se un'operazione di pagamento è eseguita conformemente all'identificativo unico, l'operazione di pagamento si ritiene eseguita correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico.

2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell'articolo 79, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

 Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario collabora a tali sforzi anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore tutte le informazioni pertinenti per il recupero dei fondi.

 Qualora non sia possibile il recupero dei fondi a norma del secondo comma, su richiesta scritta del pagatore il prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli fornisce tutte le informazioni che ha a disposizione e che sono pertinenti per il pagatore affinché quest'ultimo possa adire le vie legali per il recupero dei fondi.

3. Ove concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all'utente di servizi di pagamento per il recupero. Tale addebito è ragionevole e proporzionato ai costi sostenuti.

4. Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto alle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformi all'identificativo unico indicato dall'utente di servizi di pagamento.

5. Se l'identificativo unico fornito dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento sono responsabili a norma dell'articolo 80.

Articolo 79

Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento

1. Qualora un ordine di pagamento sia impartito direttamente dal pagatore, fatti salvi l'articolo 55, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, a meno che sia in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento conformemente all'articolo 73, paragrafo 1. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

 Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risarcisce immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva a quella di addebito dell'importo.

Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette immediatamente l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario e accredita, se del caso, l'importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.

La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento, in conformità dell'articolo 77.

In caso di esecuzione tardiva di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che agisce per conto del pagatore, la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è impartito dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio e senza addebitare alcuna spesa al pagatore, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento e informa il pagatore del risultato.

2. Qualora un ordine di pagamento sia impartito dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 55, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 73, paragrafo 8. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, qualora sia responsabile ai sensi del presente comma, trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Fatti salvi l'articolo 55, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 77. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, qualora sia responsabile ai sensi del presente comma, assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del terzo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, qualora sia responsabile in tal senso, rimborsa al pagatore, se del caso e senza indebito ritardo, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

L'obbligo di cui al quarto comma non si applica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se questi dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, anche nel caso in cui l'esecuzione del pagamento subisce un semplice ritardo. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attribuisce all'importo sul conto di pagamento del beneficiario una data valuta non successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è impartito dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio e senza addebitare alcuna spesa al pagatore, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento e informa il beneficiario del risultato.

3. I prestatori di servizi di pagamento sono responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi applicati all'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione di pagamento.

Articolo 80

Responsabilità in caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento

1. Se l'ordine di pagamento è impartito dal pagatore o dal beneficiario mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore, fatti salvi l'articolo 55 e l'articolo 78, paragrafo 2, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

 Spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all'articolo 67 e che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata e correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata esecuzione o all'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione.

2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, se è responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione di pagamento, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore.

Articolo 81

Compensazione finanziaria ulteriore

Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione può essere determinata conformemente alla normativa applicabile al contratto stipulato fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 82

Diritto di regresso

1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento a norma degli articoli 57, 58, 60, dell'articolo 68, paragrafo 2, dell'articolo 73, paragrafo 3, degli articoli 79, 80 e 87 sia attribuibile a un altro prestatore di servizi di pagamento o a un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento per le perdite subite o gli importi versati a norma degli articoli 57, 58, 60, dell'articolo 68, paragrafo 2, dell'articolo 73, paragrafo 3, degli articoli 79, 80 e 87. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non applichi l'autenticazione forte del cliente.

2. Qualora il prestatore di servizi di hosting non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda la conservazione di contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lettera h), di tale regolamento e qualora da tali contenuti derivi un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento non autorizzate di cui all'articolo 57 del presente regolamento oppure un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento autorizzate fraudolente di cui all'articolo 60 del presente regolamento, tale prestatore di servizi di hosting risarcisce il prestatore di servizi di pagamento per le perdite subite o gli importi versati a norma degli articoli 57 e 60 del presente regolamento.

3. Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento o gli intermediari e alla legislazione applicabile all'accordo concluso tra di essi.

Articolo 83

Circostanze anormali e imprevedibili

La responsabilità di cui al capo 4 o al presente capo non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi giuridici previsti dal diritto dell'Unione o nazionale.

Capo 6
Protezione dei dati

Articolo 84

Protezione dei dati

I sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento, i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a trattare le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura necessaria per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento, nell'interesse pubblico del buon funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento, fatte salve adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, tra cui:

a) misure tecniche per garantire il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/679, tra cui limitazioni tecniche al riutilizzo dei dati e il ricorso a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione o la cifratura;

b) misure organizzative, tra cui la formazione sul trattamento di categorie particolari di dati, la limitazione dell'accesso a categorie particolari di dati e la registrazione di tale accesso.

Capo 7

Rischi operativi e di sicurezza e autenticazione

Articolo 85

Gestione dei rischi operativi e di sicurezza

1. I prestatori di servizi di pagamento istituiscono un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell'ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne l'individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi.

 Il primo comma non pregiudica l'applicazione del capo II del regolamento (UE) 2022/2554 ai soggetti seguenti:

 a) i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente regolamento;

 b) i prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2026/…[+]; nonché

 c) gli istituti di pagamento esentati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2026/…[+].

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

2. L'ABE promuove la cooperazione, compresa la condivisione delle informazioni, nel settore dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento tra le autorità competenti così come tra le autorità competenti e la BCE e, se del caso, l'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza).

Articolo 86

Segnalazione delle frodi

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono almeno annualmente alle rispettive autorità competenti dati statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento. Tali autorità competenti forniscono questi dati in forma aggregata all'ABE e alla BCE.

 I dati statistici sulle frodi includono il numero e il valore delle operazioni di pagamento fraudolente rimborsate e delle operazioni di pagamento per le quali il rimborso sia stato rifiutato in conformità del presente regolamento, insieme al motivo del rifiuto, ad esempio indicando che il consumatore ha agito in modo fraudolento o con negligenza grave.

2. Le autorità competenti possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 segnalando i dati sulle frodi nell'ambito di un altro obbligo di segnalazione di dati, se quest'ultimo non è meno ampio dell'obbligo di segnalazione di cui al presente articolo e se sono state adottate disposizioni in base alle quali l'ABE e la BCE riceveranno i dati che richiesti a norma del presente articolo.

3. L'ABE e la BCE pubblicano in una relazione annuale congiunta i dati statistici in forma aggregata, così come un'analisi delle tendenze osservate sulla base di tali dati.

4. L'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati statistici sulle frodi da fornire conformemente al paragrafo 1.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che stabiliscono i formulari e modelli standard per la presentazione all'ABE dei dati sulle frodi nei pagamenti da parte delle autorità competenti, come stabilito al paragrafo 1. Tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili se l'autorità competente ricorre all'opzione di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta alla Commissione le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 87

Meccanismi di monitoraggio delle operazioni

1. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di meccanismi di monitoraggio delle operazioni che:

 a) supportano l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente conformemente all'articolo 91;

 b) esentano dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente sulla base dei criteri di cui all'articolo 91, paragrafo 9, fatte salve condizioni specifiche e limitate in funzione del livello di rischio connesso, dei tipi e dei dettagli dei dati valutati dal prestatore di servizi di pagamento;

 c) prevengono e individuano le operazioni di pagamento potenzialmente fraudolente, comprese le operazioni che coinvolgono servizi di disposizione di ordine di pagamento.

 I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online.

2. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché i loro meccanismi di monitoraggio delle operazioni tengano conto, come minimo, di ciascuno dei fattori di rischio seguenti:

 a) gli elenchi degli elementi di autenticazione compromessi o rubati;

 b) l'importo di ciascuna operazione di pagamento;

 c) gli scenari di frode noti nella prestazione di servizi di pagamento;

d) i segnali della presenza di malware in una qualsiasi delle sessioni della procedura di autenticazione;

e) nei casi in cui il dispositivo di accesso o il software è fornito dal prestatore di servizi di pagamento, un file di registro dell'utilizzo del dispositivo di accesso o del software fornito all'utente di servizi di pagamento e dell'utilizzo anomalo degli stessi.

3. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore effettua il monitoraggio delle operazioni di cui al paragrafo 1 prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario effettua il monitoraggio delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che i fondi siano messi a disposizione del beneficiario in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2.

Qualora il prestatore di servizi di pagamento non effettui il monitoraggio delle operazioni in conformità del presente articolo per quanto riguarda un'operazione e il pagatore subisca un danno finanziario, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del pagatore per tale danno finanziario.

Qualora il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non fornisca al pagatore le prove che attestano l'avvenuto monitoraggio delle operazioni da parte di entrambi i prestatori di servizi, rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione.

Il pagatore non subisce alcuna conseguenza finanziaria derivante da tale operazione, a meno che abbia agito in modo fraudolento.

L'onere di provare che il presente paragrafo non è stato violato incombe al prestatore di servizi di pagamento interessato.

4. Il trattamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore è limitato ai seguenti dati, nella misura in cui sia necessario per conseguire le finalità di cui al paragrafo 1:

a) informazioni sul pagatore, comprese le caratteristiche ambientali e comportamentali che sono tipiche del pagatore nelle circostanze di un uso normale delle credenziali di sicurezza personalizzate;

b) informazioni sul conto di pagamento, compresa la cronologia delle operazioni di pagamento;

c) informazioni sull'operazione, compresi l'importo dell'operazione, lo strumento di pagamento, la valuta, la data e l'ora di esecuzione, nonché l'identificativo unico del beneficiario;

d) dati di sessione, compreso l'intervallo di indirizzi IP del dispositivo da cui è avvenuto l'accesso al conto di pagamento e dal quale è stata disposta l'operazione;

e) dati del dispositivo, compresi gli identificativi del dispositivo da cui è stata disposta l'operazione;

f) informazioni sul beneficiario, incluso l'identificativo unico del beneficiario;

g) informazioni ricevute mediante gli accordi di condivisione delle informazioni.

5. Il trattamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è limitato ai seguenti dati, nella misura in cui si riveli necessario per conseguire le finalità di cui al paragrafo 1:

a) informazioni sul beneficiario;

b) informazioni ricevute mediante gli accordi di condivisione delle informazioni;

c) informazioni sul conto di pagamento del beneficiario, compresa la cronologia delle operazioni di pagamento;

d) informazioni sull'operazione, compresi l'importo dell'operazione, lo strumento di pagamento, la valuta, la data e l'ora di esecuzione, nonché il nome del pagatore.

6. I prestatori di servizi di pagamento non conservano i dati di cui ai paragrafi 4 e 5 più a lungo di quanto necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla cessazione del rapporto di clientela.

Articolo 88

Condivisione delle informazioni sulle frodi

1. I prestatori di servizi di pagamento partecipano ad accordi di condivisione delle informazioni con altri prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 4 e procedono allo scambio di dati nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi di cui all'articolo 87, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento qualora il prestatore di servizi di pagamento abbia motivi oggettivamente giustificati di sospettare un comportamento fraudolento da parte di un utente di servizi di pagamento. Le categorie di dati da condividere si limitano ai dati elencati all'articolo 87, paragrafo 4, lettere da a) a f), e paragrafo 5, lettere a), c) e d), del presente regolamento, ai motivi oggettivamente giustificati del prestatore di servizi di pagamento che hanno dato adito al sospetto di comportamento fraudolento sulla base di tali dati e alle segnalazioni trasmesse dal prestatore di servizi di pagamento a un prestatore di servizi di hosting in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065. Le informazioni sulle caratteristiche ambientali e comportamentali che sono tipiche del pagatore nelle circostanze di un uso normale delle credenziali di sicurezza personalizzate sono escluse dalla condivisione delle informazioni di cui al presente articolo.

2. I prestatori di servizi di pagamento mettono in atto opportune misure tecniche e organizzative, comprese misure che consentono la pseudonimizzazione, per garantire un livello di sicurezza e di riservatezza proporzionato alla natura e alla portata delle informazioni scambiate.

3. I prestatori di servizi di pagamento non conservano i dati ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo più a lungo di quanto necessario per le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e, in ogni caso, non oltre cinque anni dall'operazione fraudolenta sospetta.

4. Gli accordi di condivisione delle informazioni specificano i dettagli della partecipazione e i dettagli degli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo in conformità dell'articolo 36 di tale regolamento.

5. I prestatori di servizi di pagamento non traggono conclusioni né adottano decisioni che abbiano un impatto su un rapporto d'affari con l'utente di servizi di pagamento, come la cessazione del rapporto contrattale con l'utente o ripercussioni sul suo futuro onboarding, esclusivamente sulla base di informazioni ricevute da altri prestatori di servizi di pagamento soggetti a un accordo di condivisione delle informazioni senza aver valutato tali informazioni.

Articolo 89

Piattaforma per la lotta contro le frodi

1. La Commissione istituisce una piattaforma per la lotta contro le frodi nel settore dei servizi di pagamento nell'Unione. La piattaforma per la lotta contro le frodi è composta da un mix ampio ed equilibrato di rappresentanti ed esperti, appartenenti sia al settore pubblico che a quello privato, dotati di comprovate conoscenze e competenze nel settore delle frodi relative ai servizi di pagamento.

2. La piattaforma per la lotta contro le frodi:

 a) fornisce consulenza alla Commissione in merito all'elaborazione e al monitoraggio dell'attuazione degli atti giuridici volti a combattere le frodi nel settore dei servizi di pagamento;

 b) fornisce raccomandazioni alla Commissione e al comitato europeo per i servizi digitali ai fini dell'elaborazione del codice di condotta volontario di cui all'articolo 61, paragrafo 5;

 c) condivide informazioni sulle tendenze in materia di frodi nel settore dei servizi di pagamento e analizza tali tendenze;

 d) condivide informazioni sulle misure per combattere le frodi nel settore dei servizi di pagamento, comprese le misure di attenuazione;

 e) condivide informazioni sulle modalità per migliorare la cooperazione transfrontaliera e intersettoriale relativamente ai mezzi per combattere le frodi nel settore dei servizi di pagamento.

3. La piattaforma per la lotta contro le frodi è presieduta da un rappresentante della Commissione ed è costituita conformemente alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

4. La piattaforma per la lotta contro le frodi riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle sue attività.

Articolo 90

Rischi e tendenze in materia di frode nei pagamenti

1. I prestatori di servizi di pagamento avvertono i loro clienti con tutti i mezzi e i supporti opportuni qualora emergano nuove forme di frode nei pagamenti, tenendo conto delle esigenze dei gruppi di clienti più vulnerabili. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai loro clienti orientamenti chiari su come individuare i tentativi di frode e prestano loro consulenza in merito alle misure e alle precauzioni necessarie da adottare per evitare di cadere vittime di attività fraudolente nei loro confronti. I prestatori di servizi di pagamento indicano ai loro clienti dove possono segnalare le attività fraudolente e ottenere rapidamente informazioni relative alle frodi.

2. Gli Stati membri predispongono opportune misure, con finanziamenti adeguati, tese a sensibilizzare il pubblico in merito alle tendenze e alle nuove forme di frode nei pagamenti, alle procedure da seguire per individuare i tentativi di frode nonché ai diritti e agli obblighi in materia di frode derivanti dal presente regolamento. Le misure di comunicazione sono sufficienti e ben mirate, tali da raggiungere in particolare i gruppi di consumatori più vulnerabili, compresi i giovani e gli anziani come anche le persone con competenze digitali limitate. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure adottate.

3. I prestatori di servizi di pagamento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale cooperano gratuitamente con gli Stati membri relativamente alle misure di cui al paragrafo 2.

4. I prestatori di servizi di pagamento organizzano almeno una volta all'anno programmi di formazione sui rischi e sulle tendenze in materia di frode nei pagamenti destinati ai dipendenti che sono attivi nella progettazione, nella manutenzione e nell'offerta di servizi di pagamento, e assicurano che i dipendenti siano adeguatamente formati per assumere i loro compiti e le loro responsabilità conformemente alle pertinenti politiche e procedure di sicurezza volte a mitigare e gestire i rischi di frode nei pagamenti.

Articolo 91

Autenticazione forte del cliente

1. Il prestatore di servizi di pagamento applica l'autenticazione forte del cliente quando il pagatore:

 a) accede al suo conto di pagamento online;

 b) impartisce un ordine di pagamento per un'operazione di pagamento elettronico;

 c) effettua qualsiasi altra azione, tramite un canale a distanza, che potrebbe comportare un rischio di frode nei pagamenti o di altri abusi, tra cui ordinare la creazione o la sostituzione di uno strumento di pagamento tokenizzato tramite un canale a distanza, innalzare i suoi limiti di spesa conformemente all'articolo 52, cambiare la sua password online o modificare le sue informazioni di contatto online.

2. Le operazioni di pagamento disposte dal beneficiario non sono soggette all'autenticazione forte del cliente nella misura in cui tali operazioni sono disposte senza alcuna interazione o coinvolgimento del pagatore. I rimborsi disposti dal beneficiario originario a favore del pagatore originario a fronte di tali operazioni non sono soggetti all'autenticazione forte del cliente.

3. Se il mandato del pagatore al beneficiario di impartire ordini di pagamento per le operazioni disposte da un esercente è fornito tramite un canale a distanza con il coinvolgimento del prestatore di servizi di pagamento, l'istituzione di tale mandato è soggetta all'autenticazione forte del cliente.

4. Per gli addebiti diretti, se il mandato conferito dal pagatore al beneficiario di disporre una o più operazioni di addebito diretto è fornito tramite un canale a distanza con il coinvolgimento diretto del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'istituzione di tale mandato è soggetta all'autenticazione forte del cliente.

5. Le operazioni su ordine per corrispondenza o su ordine telefonico non sono soggette all'autenticazione forte del cliente, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore provveda ai requisiti e ai controlli di sicurezza in modo da consentire una forma di autenticazione dell'operazione di pagamento.

6. Per la trasmissione a distanza di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente che comprende elementi che collegano in modo dinamico l'operazione a un determinato importo e a un beneficiario specifico.

7. Per la trasmissione di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera b), tramite un dispositivo del pagatore che utilizza la tecnologia di prossimità per lo scambio di informazioni con l'infrastruttura del beneficiario, la cui autenticazione richiede l'uso di internet sul dispositivo del pagatore, i prestatori di servizi di pagamento applicano un'autenticazione forte del cliente che comprende elementi che collegano in modo dinamico l'operazione a un determinato importo e a un beneficiario specifico o misure di sicurezza armonizzate aventi effetto identico, che garantiscono la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dell'importo dell'operazione e del beneficiario in tutte le fasi della disposizione di ordine.

8. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento predispongono misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.

9. Eventuali esenzioni dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente elaborata dall'ABE a norma dell'articolo 97 sono basate su uno o più dei criteri seguenti:

 a) il livello del rischio di frode connesso al servizio prestato, in particolare sulla base del meccanismo di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 87;

 b) l'importo, la frequenza dell'operazione, o entrambi;

 c) il canale di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'operazione;

 d) il fatto che il pagatore sia o meno un consumatore.

Le esenzioni dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente non sono obbligatorie. Il prestatore di servizi di pagamento che applica un'esenzione conserva sempre il diritto di decidere che, nelle circostanze del caso e sulla base di una valutazione del rischio, sia necessaria l'autenticazione forte del cliente.

10. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 60), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente appartengono a categorie diverse.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, il prestatore di servizi di pagamento può attuare l'autenticazione forte del cliente utilizzando due elementi appartenenti esclusivamente alla categoria dell'inerenza se dimostra all'autorità nazionale competente che l'indipendenza dei due elementi è sempre pienamente preservata e che la procedura di autenticazione garantisce in ogni momento un elevato livello di sicurezza.

Entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle modalità per valutare se l'indipendenza dei due elementi relativi all'inerenza è pienamente preservata.

Articolo 92

Autenticazione forte del cliente per quanto riguarda alcuni bonifici

1. In deroga all'articolo 91, paragrafo 1, lettera b), nel contesto di uno o più bonifici ricorrenti disposti dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente al presente articolo, l'obbligo di applicare l'autenticazione forte del cliente non si applica se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 a) i bonifici sono disposti dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore su richiesta del beneficiario;

 b) la richiesta del beneficiario si basa su un accordo tra il pagatore e il beneficiario in cui sono stabilite le condizioni di pagamento relative alla frequenza e agli importi da versare, ivi compresa la possibilità che gli importi possano variare e le circostanze in cui ciò è possibile;

 c) il pagatore accetta che il suo prestatore di servizi di pagamento esegua i rispettivi bonifici in linea con l'accordo di cui alla lettera b) del presente paragrafo e che l'istituzione di un tale accordo sia soggetta all'autenticazione forte del cliente;

 d) non è necessaria alcuna azione supplementare da parte del pagatore per disporre i rispettivi bonifici.

2. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 64, 65 e 66, ad eccezione dell'articolo 65, paragrafo 1, quarto comma, e dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 93

Autenticazione forte del cliente per quanto riguarda i servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti

1. L'articolo 91, paragrafi 6, 7 e 10 si applica allorché le operazioni di pagamento sono disposte mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'articolo 91, paragrafo 8, si applica anche allorché i pagamenti sono disposti tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e le informazioni sono richieste tramite un prestatore di servizi di informazione sui conti.

2. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di informazione sui conti di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 91, paragrafi 1 e 8, e, qualora sia coinvolto il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'articolo 91, paragrafi 1, 6, 7, 8 e 10.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, quando un prestatore di servizi di informazione sui conti accede ai dati sui conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto applica l'autenticazione forte del cliente solo per il primo accesso ai dati sui conti di pagamento da parte di un dato prestatore di servizi di informazione sui conti, e non per il successivo accesso a tale conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti, a meno che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode.

4. I prestatori di servizi di informazione sui conti applicano l'autenticazione forte del cliente quando l'utente di servizi di pagamento accede ai dati sui conti di pagamento ricorrendo a tale prestatore di servizi di informazione sui conti almeno 180 giorni dopo l'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente. I prestatori di servizi di informazione sui conti possono applicare la propria autenticazione forte del cliente o quella del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

Articolo 94

Accordi di esternalizzazione per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore conclude un accordo di esternalizzazione con il prestatore di servizi tecnici nei casi in cui tale prestatore di servizi tecnici fornisca e verifichi gli elementi dell'autenticazione forte del cliente.

Articolo 95

Requisiti di accessibilità relativi all'autenticazione forte del cliente

1. Fatti salvi i requisiti di accessibilità stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/882, i prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché i loro clienti, comprese le persone con disabilità, le persone anziane, le persone con competenze digitali limitate e le persone prive di accesso a canali o strumenti di pagamento digitali, dispongano almeno di un mezzo, adatto alla loro situazione specifica, che consenta loro di effettuare l'autenticazione forte del cliente senza alcun addebito. Nei casi in cui l'utente di servizi di pagamento chieda aiuto o necessiti di assistenza, il prestatore di servizi di pagamento assicura che sia fornito sostegno. Tale prescrizione non si estende alla fornitura di dispositivi all'utente di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che gli utenti di servizi di pagamento siano adeguatamente informati in merito ai diversi mezzi a loro disposizione per effettuare l'autenticazione forte del cliente.

2. I prestatori di servizi di pagamento non subordinano l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente all'uso esclusivo di un unico mezzo di autenticazione, né, esplicitamente o implicitamente, al possesso di uno smartphone o di un altro dispositivo intelligente, a meno che l'utente di servizi di pagamento non abbia acconsentito alla prestazione dei servizi esclusivamente tramite applicazioni mobili su un tale dispositivo. I prestatori di servizi di pagamento sviluppano più di un mezzo per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per tener conto della situazione specifica dei loro clienti, compresi quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 96

Accesso equo, ragionevole e non discriminatorio ai dispositivi mobili

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, i fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica assicurano ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi tecnici che agiscono per loro conto l'effettiva interoperabilità con le componenti tecniche, quali le componenti hardware e software, necessarie per trattare ed eseguire in sicurezza le operazioni di pagamento, nonché l'accesso effettivo, ai fini dell'interoperabilità, a tali componenti, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

2. Ai fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica non è impedito di adottare le misure strettamente necessarie e proporzionate per garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità delle componenti hardware e software interessate dall'obbligo di interoperabilità, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate.

3. Ai fini dell'applicazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie di interoperabilità e accesso effettivi a norma del paragrafo 1, i fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica pubblicano le condizioni generali applicabili a tali interoperabilità e accesso effettivi.

Articolo 97

Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione, comunicazione e meccanismi di monitoraggio delle operazioni

1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

 a) i requisiti dell'autenticazione forte del cliente di cui all'articolo 91;

 b) le esenzioni dall'applicazione dell'articolo 91, paragrafi 1, 6 e 7, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 91, paragrafo 9;

 c) i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare conformemente all'articolo 91, paragrafo 8, per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento;

d) i requisiti applicabili, conformemente all'articolo 94, agli accordi di esternalizzazione tra i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori e i prestatori di servizi tecnici relativi alla fornitura e alla verifica degli elementi dell'autenticazione forte del cliente da parte dei prestatori di servizi tecnici;

e) i requisiti di cui al titolo III, capo 3, per standard aperti di comunicazione comuni e sicuri ai fini dell'identificazione, dell'autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza, tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento;

f) le disposizioni supplementari in materia di standard aperti di comunicazione sicuri che utilizzano interfacce dedicate;

g) i requisiti tecnici per i meccanismi di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 87.

Ai fini del primo comma, lettera b), per quanto riguarda l'esenzione dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per le operazioni di pagamento, sulla base dell'analisi del rischio delle operazioni, i progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano, tra l'altro:

a) le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'operazione di pagamento elettronico a distanza sia considerata a basso livello di rischio;

b) le metodologie e i modelli per attuare l'analisi del rischio delle operazioni;

c) i criteri per il calcolo dei tassi di frode, anche per quanto riguarda la ripartizione dei tassi di frode tra prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di emissione di strumenti di pagamento e servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento o all'interno di prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di emissione di strumenti di pagamento e servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento tramite un unico soggetto giuridico;

d) gli obblighi dettagliati e proporzionati in materia di comunicazione e audit.

2. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1, l'ABE tiene conto di quanto segue:

a) la necessità di assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento mediante l'adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio;

b) la necessità di assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati personali degli utenti di servizi di pagamento;

c) la necessità di garantire e mantenere la concorrenza equa tra tutti i prestatori di servizi di pagamento;

d) la necessità di assicurare la neutralità tecnologica e dei modelli aziendali;

e) la necessità di permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili, innovativi e di facile utilizzo;

f) la necessità di trovare un equilibrio tra il rischio di frode in un dato servizio o in una data attività economica e l'esperienza del consumatore, in particolare per quanto riguarda le operazioni di valore ridotto;

g) il fatto che i pagatori nelle operazioni siano o meno consumatori.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 entro il ... [dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. In conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE riesamina le norme tecniche di regolamentazione e, se del caso, elabora periodicamente progetti di norme tecniche di regolamentazione aggiornate per tenere conto, tra l'altro, dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, nonché delle disposizioni del capo II del regolamento (UE) 2022/2554 e dei portafogli europei di identità digitale attuati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.

Capo 8

Procedure di esecuzione, autorità competenti e sanzioni

SEZIONE 1

ESECUZIONE IN RELAZIONE ALLE PIATTAFORME ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI E AI MOTORI DI RICERCA ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI

Articolo 98

Esecuzione delle disposizioni relative alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

La Commissione dispone di poteri esclusivi di vigilanza e di esecuzione dell'articolo 61, paragrafo 4, terzo comma, lettera c), e dell'articolo 62, quando gli obblighi previsti da tali disposizioni si applicano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Ai fini di tale vigilanza ed esecuzione si applica il capo IV del regolamento (UE) 2022/2065. I riferimenti in esso contenuti alla conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 si considerano comprensivi anche dell'articolo 61, paragrafo 4, terzo comma, lettera c), e dell'articolo 62 del presente regolamento, quando gli obblighi previsti da tali disposizioni si applicano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Nella misura in cui sono conferiti alla Commissione a norma del capo IV del regolamento (UE) 2022/2065, tali poteri riguardano anche l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 4, terzo comma, lettera c), e dell'articolo 62 del presente regolamento, quando tali obblighi si applicano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

SEZIONE 2

DIVIETO DI PRESTARE SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 99

Divieto di prestare servizi di pagamento per le persone diverse dai prestatori di servizi di pagamento

Le persone fisiche o giuridiche che non sono né prestatori di servizi di pagamento o né sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in virtù dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, né non prestano servizi di pagamento.

SEZIONE 3

PROCEDURE PER I RECLAMI E POTERI DI INDAGINE

Articolo 100

Reclami

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure che consentono agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti di cui all'articolo 101, in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.

2. Se del caso e fatto salvo il diritto di adire un organo giurisdizionale in conformità del diritto processuale nazionale, la risposta delle autorità competenti ai reclami di cui al paragrafo 1 del presente articolo informa il reclamante dell'esistenza delle procedure ADR stabilite ai sensi dell'articolo 105.

3. Entro il ... [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle procedure di cui al paragrafo 1, compresi i canali per la presentazione dei reclami, le informazioni richieste ai reclamanti e la divulgazione dell'analisi aggregata dei reclami.

Articolo 101

Autorità competenti e poteri di vigilanza e di indagine

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri comunicano tali autorità competenti all'ABE e alla Commissione.

 Le autorità competenti sono:

 a) autorità pubbliche; oppure

 b) organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale, comprese le banche centrali nazionali.

 Le autorità competenti sono indipendenti dagli enti economici ed evitano conflitti di interessi. Fatto salvo il secondo comma, lettera b), gli istituti di pagamento, gli enti creditizi e gli uffici di conti correnti postali non sono designati come autorità competenti.

2. Qualora gli Stati membri designino più di un'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, stabiliscono i rispettivi compiti e designano un'autorità competente come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ABE. Gli Stati membri possono designare un punto di contatto unico diverso per ciascuna tipologia di cooperazione amministrativa.

3. Le autorità competenti esercitano i loro poteri per indagare su potenziali violazioni del presente regolamento e impongono sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative stabilite nei rispettivi quadri giuridici nazionali in conformità del presente regolamento, in uno dei modi seguenti:

a) direttamente;

b) in collaborazione con altre autorità;

c) delegando poteri ad altre autorità o organismi, pur mantenendo la responsabilità di vigilare sull'autorità o sull'organismo delegato;

d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Laddove le autorità competenti deleghino i loro poteri ad altre autorità od organismi conformemente al primo comma, lettera c), la delega di potere specifica i compiti delegati, le condizioni alle quali devono essere svolti e alle quali la delega di potere può essere revocata. Le autorità o gli organismi ai quali sono delegati i poteri sono organizzati in modo da garantire che siano evitati conflitti di interessi. Le autorità competenti vigilano sull'attività delle autorità o degli organismi ai quali sono delegati i loro poteri.

4. Le autorità competenti adottano tutte le misure appropriate per garantire e monitorare l'effettivo rispetto del presente regolamento.

5. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine, e risorse commisurate per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali poteri comprendono almeno:

a) nel corso delle procedure di indagine su potenziali violazioni del presente regolamento, il potere di richiedere, tra le altre, alle seguenti persone fisiche o giuridiche tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti delle autorità competenti:

i) prestatori di servizi di pagamento;

ii) prestatori di servizi tecnici, gestori di schemi di pagamento e gestori di sistemi di pagamento che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2025/1355, fatta salva la sorveglianza sulle operazioni di tali sistemi di pagamento da parte dell'Eurosistema o delle banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;

iii) gestori di ATM;

iv) prestatori di servizi di comunicazione interpersonale;

v) persone fisiche appartenenti ai soggetti di cui ai punti i), ii) e iii);

vi) terzi cui i soggetti di cui ai punti i), ii) e iii) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;

vii) agenti e succursali dei soggetti di cui ai punti i), ii) e iii) stabiliti nello Stato membro dell'autorità competente;

viii) se consentito dal diritto nazionale, qualsiasi altra persona, in particolare quelle coinvolte nella disposizione, nel trattamento o nell'esecuzione di servizi di pagamento;

b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), stabiliti o ubicati nello Stato membro dell'autorità competente o che vi prestano servizi, ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso il potere di:

i) chiedere la presentazione di documenti;

ii) esaminare i libri e i documenti contabili dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vii), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

iii) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vii), o dai loro rappresentanti o dal loro personale, se del caso;

iv) ascoltare altre persone fisiche che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

c) il potere di effettuare tutte le ispezioni necessarie nei locali delle persone giuridiche e in luoghi diversi dalla residenza privata delle persone fisiche di cui alla lettera a), previa notifica alle autorità competenti interessate;

d) il potere di accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche, nel rispetto del diritto nazionale, allo scopo di acquisire oggetti, documenti e dati sotto qualsiasi forma, laddove vi sia un ragionevole sospetto che oggetti, documenti o dati connessi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere necessari e rilevanti per provare una violazione del presente regolamento;

e) il potere di richiedere, ove consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati detenute da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia un ragionevole sospetto di una violazione e qualora tali registrazioni possano essere necessarie ai fini dell'indagine per violazione del presente regolamento;

f) il potere di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambe le cose;

g) il potere di trasmettere gli atti ai fini di un'indagine penale;

h) in assenza di altri mezzi disponibili per far cessare o prevenire qualsiasi violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi dei consumatori, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale e conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, il potere di adottare una delle misure seguenti, anche chiedendo a terzi o a un'altra autorità pubblica di attuarle:

 i) emettere un ordine per rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online o per mostrare un'avvertenza esplicita rivolta ai clienti quando accedono all'interfaccia online;

 ii) imporre a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere o disabilitare l'accesso a un'interfaccia online;

 iii) imporre ai registri o ai registrar di domini di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;

i) il potere di vietare un'offerta di servizi di pagamento qualora le autorità competenti constatino che il presente regolamento è stato violato o vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sarà violato;

j) il potere di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

k) il potere di vietare la prestazione di servizi di pagamento qualora le autorità competenti accertino che il presente regolamento è stato violato;

l) qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi di pagamento senza la necessaria autorizzazione o registrazione, il potere di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine;

m) il potere di emettere avvisi pubblici.

Ai fini del primo comma, lettera m), qualora le informazioni pubblicate dall'autorità competente si rivelino false o le circostanze sottostanti si rivelino inesatte, l'autorità competente informa il pubblico di tale circostanza nello stesso modo in cui ha precedentemente pubblicato le informazioni in questione.

6. L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco delle autorità competenti designate a norma dei paragrafi 1 e 2.

7. Qualora il diritto di uno Stato membro preveda sanzioni penali applicabili alle violazioni del presente regolamento a norma dell'articolo 106, paragrafi 1 e 2, tale Stato membro dispone delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire alle autorità competenti di:

a) mettersi in contatto con le autorità giudiziarie competenti al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini penali relative a presunte violazioni del presente regolamento, sui procedimenti penali avviati in relazione a tali presunte violazioni e sull'esito di tali procedimenti, compresa la sentenza definitiva;

b) fornire tali informazioni alle altre autorità competenti e all'ABE per adempiere all'obbligo di cooperazione reciproca e con l'ABE ai fini del presente regolamento.

8. L'attuazione e l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo sono proporzionati e conformi al diritto dell'Unione e nazionale, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono adeguate alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale della violazione.

Articolo 102

Segreto d'ufficio

1. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale nazionale, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti e gli eventuali esperti che agiscono per conto delle autorità competenti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto riguarda le informazioni relative alle indagini condotte dalle autorità competenti.

2. Le informazioni scambiate in conformità dell'articolo 103 sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio da parte tanto dell'autorità che condivide le informazioni quanto dell'autorità destinataria.

3. Gli articoli da 53 a 61 della direttiva 2013/36/UE si applicano *mutatis mutandis*.

4. Il presente articolo non osta allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali dello stesso Stato membro, in conformità del diritto nazionale. Laddove le informazioni provengano da un altro Stato membro, sono scambiate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno comunicate.

Articolo 103

Giurisdizione e cooperazione delle autorità competenti

1. In caso di violazione o di sospetta violazione dei titoli II e III, le autorità competenti sono quelle dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento, tranne nei casi di agenti e succursali che operano in regime di libero stabilimento, in cui le autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.

2. In caso di violazione o di sospetta violazione dei titoli II e III da parte dei prestatori di servizi tecnici, dei gestori di schemi di pagamento, dei gestori di sistemi di pagamento, dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, dei gestori di ATM, dei prestatori di servizi di comunicazione elettronica o di loro agenti o succursali, le autorità competenti sono quelle dello Stato membro in cui è prestato il servizio in questione.

3. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e sanzionatori, anche nei casi transfrontalieri, le autorità competenti cooperano tra loro in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, scambiandosi reciprocamente informazioni e garantendo assistenza reciproca con altre autorità competenti la cui assistenza è necessaria per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative.

4. Le autorità di altri settori interessati cooperano con le autorità competenti per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative.

SEZIONE 4

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E SANZIONI

Articolo 104

Risoluzione delle controversie

1. I prestatori di servizi di pagamento predispongono e applicano procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento aventi ad oggetto diritti e obblighi di cui ai titoli II e III. Le autorità competenti sorvegliano l'esecuzione di tali procedure.

 Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il prestatore di servizi di pagamento offre i servizi di pagamento e sono disponibili in una lingua ufficiale dello Stato membro pertinente o in un'altra lingua, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento.

2. I prestatori di servizi di pagamento rispondono ai reclami degli utenti di servizi di pagamento su supporto cartaceo o, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, il prestatore di servizi di pagamento, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invia una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme in materia di procedure per la risoluzione delle controversie più vantaggiose per l'utente di servizi di pagamento rispetto a quelle di cui al primo comma. In tal caso si applicano tali norme.

3. Il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente di servizi di pagamento almeno un organismo ADR competente a trattare le controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi di cui ai titoli II e III.

4. L'informazione di cui al paragrafo 3 è esposta in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del prestatore di servizi di pagamento e sulla rispettiva applicazione mobile, se esistenti, presso le succursali e nelle condizioni generali del contratto fra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento precisa come ottenere maggiori informazioni sull'organismo ADR pertinente e sulle condizioni per tale ricorso.

Articolo 105

Procedure ADR

1. Gli Stati membri istituiscono procedure ADR adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui ai titoli II e III. Tali procedure sono istituite conformemente al pertinente diritto dell'Unione e nazionale e ai requisiti di qualità stabiliti nella direttiva 2013/11/UE, ricorrendo, se del caso, a organismi esistenti. Le procedure ADR si applicano ai prestatori di servizi di pagamento.

2. La partecipazione dei prestatori di servizi di pagamento alle procedure ADR per i consumatori è obbligatoria a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono ugualmente efficaci.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto degli utenti di servizi di pagamento di avviare procedimenti per contestare dinanzi a un organo giurisdizionale, conformemente al diritto nazionale applicabile, operazioni di pagamento oggetto di controversia effettuate dai prestatori di servizi di pagamento.

4. Gli organismi di cui al paragrafo 1 collaborano efficacemente per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui ai titoli II e III.

5. Gli Stati membri designano, in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2013/11/UE, un'autorità competente che svolga le funzioni di cui agli articoli 19 e 20 di tale direttiva per quanto riguarda gli organismi ADR sul loro territorio responsabili per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui ai titoli II e III del presente regolamento.

6. Le autorità competenti di cui al paragrafo 5 notificano alla Commissione l'organismo o gli organismi ADR responsabili nei loro territori per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui ai titoli II e III del presente regolamento, in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2013/11/UE.

7. La Commissione pubblica un elenco degli organismi ADR che le sono notificati a norma del paragrafo 6 e lo aggiorna qualora siano comunicate modifiche.

Gli Stati membri pubblicano un link al sito web della Commissione contenente le informazioni di cui al primo comma.

Articolo 106

Sanzioni amministrative e misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2026/…[+], conformemente al titolo II, capo 1, sezione 3, di tale direttiva, e il diritto degli Stati membri di stabilire sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni amministrative e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento e ne assicurano l'attuazione. Tali sanzioni amministrative e misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme in materia di sanzioni amministrative e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni a norma del diritto penale nazionale. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale applicabili e le eventuali successive modifiche a norma dell'articolo 113.

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

3. Qualora le norme nazionali di cui al paragrafo 1 si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e ad altre persone giuridiche, in caso di violazione e fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale, le sanzioni amministrative e le misure amministrative si applicano ai membri dell'organo di direzione di tali prestatori di servizi di pagamento e persone giuridiche nonché ad altre persone fisiche ritenute responsabili di una violazione del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono stabilire norme, conformemente al loro diritto nazionale, che consentano alle loro autorità competenti di chiudere un'indagine relativa a una presunta violazione del presente regolamento, a seguito di un accordo transattivo o di una procedura di esecuzione accelerata.

Il potere delle autorità competenti di risolvere o avviare procedure di esecuzione accelerate lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del paragrafo 1.

I paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano alle sanzioni amministrative e alle misure amministrative di cui all'articolo 107.

Articolo 107

Sanzioni amministrative e misure amministrative per violazioni specifiche

1. Fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 2, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali stabiliscono le sanzioni amministrative e le misure amministrative di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le violazioni delle disposizioni seguenti:

a) le norme in materia di accesso ai conti tenuti presso un ente creditizio di cui all'articolo 33;

b) le norme relative ai servizi di informazione sui conti e ai servizi di disposizione di ordine di pagamento di cui al titolo III, capo 3;

c) l'obbligo di organizzare o attuare meccanismi di prevenzione delle frodi, compresa l'autenticazione forte del cliente di cui agli articoli 91, 93 e 94;

d) l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza sulle commissioni applicate dai gestori di ATM o da altri distributori di contante, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, lettera b);

e) l'obbligo incombente ai prestatori di servizi di pagamento di rispettare il periodo per la compensazione degli utenti di servizi di pagamento di cui all'articolo 57, paragrafo 2, all'articolo 58, primo comma, all'articolo 60, paragrafo 3, e all'articolo 66, paragrafo 2.

2. In caso di violazioni di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e le misure amministrative applicabili comprendono quanto segue:

a) sanzioni amministrative pecuniarie:

i) in caso di persone giuridiche, di importo massimo pari ad almeno il 10 % del fatturato totale annuo quale definito al paragrafo 3;

ii) in caso di persone fisiche, di importo massimo pari ad almeno 3 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al … [data di entrata in vigore del presente regolamento];

iii) di importo massimo pari ad almeno il doppio dell'ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se tali profitti o perdite possono essere determinati, anche se tale sanzione pecuniaria supera gli importi massimi di cui al punto i), per quanto riguarda le persone giuridiche, o al punto ii) per quanto riguarda le persone fisiche;

b) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o fisica responsabile della violazione e la natura della violazione;

c) un'ingiunzione che imponga alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre fine al comportamento illecito e di astenersi dal ripeterlo;

d) l'interdizione temporanea, nei confronti di tutti i membri dell'organo di direzione della persona giuridica o di altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare funzioni di gestione.

3. Il fatturato totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo e all'articolo 108, paragrafo 1, del presente regolamento è pari ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE risultanti dai bilanci annuali disponibili per l'ultima data di chiusura del bilancio, di cui sono responsabili i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza della persona giuridica.

Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre tenuta a redigere il bilancio consolidato conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, il fatturato totale annuo pertinente è pari ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni o ai ricavi da determinare conformemente ai principi contabili pertinenti, secondo il bilancio consolidato dell'impresa capogruppo disponibile per l'ultima data di chiusura del bilancio, di cui sono responsabili i membri dell'organo di amministrazione, di direzione e di vigilanza dell'impresa capogruppo.

4. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, a imporre altri tipi di sanzioni amministrative e misure amministrative e possono conferire loro altri tipi di poteri sanzionatori oltre a quelli di cui al paragrafo 2.

Articolo 108

Penalità di mora

1. Le autorità competenti hanno la facoltà di imporre penalità di mora a persone fisiche o giuridiche in caso di violazioni in corso del presente regolamento o di violazioni di qualsiasi decisione emessa da un'autorità competente in conformità del presente regolamento.

Le penalità di mora sono effettive e proporzionate e consistono in un importo giornaliero da versare fino al ripristino della conformità. Tali penalità di mora sono imposte per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data indicata nella decisione che le impone.

Le autorità competenti hanno la facoltà di imporre penalità di mora massime di importo pari ad almeno:

a) il 3 % del fatturato medio giornaliero nel caso di una persona giuridica;

b) 30 000 EUR nel caso di una persona fisica.

Il fatturato medio giornaliero è pari al fatturato totale annuo totale di cui all'articolo 107, paragrafo 3, diviso per 365. In caso di imposizione di una penalità di mora a un ente creditizio, il fatturato medio giornaliero è pari al fatturato totale annuo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, e all'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE diviso per 365.

2. Gli Stati membri possono prevedere penalità di mora di importo superiore rispetto a quanto stabilito nel paragrafo 1.

Articolo 109

Elementi da prendere in considerazione nel determinare le sanzioni amministrative e le misure amministrative

1. Le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti al fine di garantire che il tipo e il livello delle sanzioni amministrative o delle misure amministrative che applicano in caso di violazioni del presente regolamento siano proporzionati, ivi compresi:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, tra l'altro, dal fatturato totale annuo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica responsabile della violazione;

d) l'entità degli utili realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f) le sanzioni penali precedentemente imposte per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

g) l'impatto della violazione sugli interessi dei consumatori e degli altri utenti di servizi di pagamento;

h) le effettive o potenziali conseguenze negative sistemiche della violazione;

i) la complicità o la partecipazione di più persone fisiche o giuridiche alla violazione;

j) le violazioni precedentemente commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

k) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

l) qualsiasi azione o misura correttiva intrapresa dalla persona giuridica o fisica responsabile della violazione per impedirne la reiterazione.

2. Le autorità competenti che si avvalgono di accordi transattivi o di procedure di esecuzione accelerate a norma dell'articolo 106, paragrafo 4, adattano le pertinenti sanzioni amministrative e misure amministrative di cui agli articoli 106 e 107 e le penalità di mora di cui all'articolo 108 al caso in questione per garantirne la proporzionalità.

Articolo 110

Diritto di ricorso

1. Le decisioni di imporre sanzioni amministrative o misure amministrative adottate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento sono soggette a ricorso.

2. Qualora il presente regolamento fissi un termine per l'azione dell'autorità competente, la mancata azione entro tale termine è soggetta a ricorso.

Articolo 111

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative

1. Le autorità competenti pubblicano sui rispettivi siti web tutte le decisioni che impongono sanzioni amministrative o misure amministrative nei confronti di persone fisiche e giuridiche per violazioni del presente regolamento e, se del caso, tutti gli accordi transattivi. Tale pubblicazione comprende una breve descrizione della violazione, la sanzione amministrativa o la misura amministrativa imposta oppure, se del caso, una dichiarazione sull'accordo transattivo. Se una persona fisica è oggetto di una decisione che impone una sanzione amministrativa o una misura amministrativa o è parte di un accordo transattivo, l'identità di tale persona fisica non è pubblicata.

Le autorità competenti pubblicano la decisione o l'accordo transattivo di cui al primo comma senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica oggetto della decisione o parte dell'accordo transattivo ha ricevuto notifica della stessa oppure dopo la firma dell'accordo transattivo.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se ritiene necessaria la pubblicazione dell'identità o di altri dati personali delle persone fisiche per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, anche nel caso di una dichiarazione pubblica di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o di un'interdizione temporanea di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera d), l'autorità nazionale competente può pubblicare l'identità delle persone o altri dati personali, purché provveda a giustificare tale decisione e a condizione che la pubblicazione sia limitata ai dati personali strettamente necessari per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento.

3. Se la decisione che impone una sanzione amministrativa o una misura amministrativa è soggetta a ricorso dinanzi alla pertinente autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano senza ritardo sui loro siti web ufficiali anche le informazioni sul ricorso e qualsiasi informazione successiva sull'esito di tale ricorso nella misura in cui esso riguardi persone giuridiche. Se la decisione impugnata riguarda una persona fisica e non si applica la deroga di cui al paragrafo 2, le autorità competenti pubblicano le informazioni sul ricorso solo in una versione resa anonima.

4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sui rispettivi siti web ufficiali per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale di un'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 112

Monitoraggio dei procedimenti, delle sanzioni e delle misure

1. Le autorità competenti segnalano periodicamente all'ABE, in modo anonimo e in formato aggregato:

a) i procedimenti amministrativi formali avviati, sospesi o chiusi che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o misure amministrative per violazioni del presente regolamento;

b) le penalità di mora imposte a norma dell'articolo 108 per violazioni in corso del presente regolamento;

c) se del caso, gli accordi transattivi e le procedure di esecuzione accelerate e il loro esito, indipendentemente dalla loro pubblicazione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 4;

d) i procedimenti penali sfociati in una condanna e le relative sanzioni comunicate dalle autorità giudiziarie in conformità dell'articolo 101, paragrafo 7, lettera a);

e) eventuali ricorsi contro le decisioni di imporre sanzioni penali o amministrative o misure amministrative per violazioni del presente regolamento e l'esito di tali ricorsi.

2. Quando rende pubblica una sanzione amministrativa o una misura amministrativa conformemente all'articolo 111, l'autorità competente la comunica contemporaneamente all'ABE.

3. Entro il … [45 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni, l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 113

Notifica di provvedimenti di attuazione

Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente al presente capo, comprese le pertinenti disposizioni di diritto penale. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano successivamente in conformità del presente capo.

Capo 9
Poteri di intervento dell'ABE sui prodotti

Articolo 114

Poteri di intervento temporaneo dell'ABE

1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, può proibire o limitare temporaneamente nell'Unione un determinato tipo o una caratteristica specifica di un servizio o strumento di pagamento. Tale divieto o restrizione può applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetto a eccezioni, specificate dall'ABE.

2. L'ABE adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 a) la misura proposta riguarda un numero significativo di utenti di servizi di pagamento oppure affronta una minaccia al regolare funzionamento o all'integrità dei mercati dei pagamenti o della moneta elettronica o alla stabilità dell'insieme o di una parte di tali mercati nell'Unione;

 b) gli obblighi normativi previsti dal diritto dell'Unione applicabili al pertinente servizio di pagamento non affrontano la minaccia;

 c) l'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, l'ABE può imporre a titolo precauzionale il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 1 prima che un servizio di pagamento sia offerto o distribuito agli utenti di servizi di pagamento.

3. Quando interviene a norma del presente articolo, l'ABE assicura quanto segue:

a) la misura non produce effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici sull'efficienza del mercato dei pagamenti o del mercato della moneta elettronica o sui prestatori di servizi di pagamento;

b) la misura non crea un rischio di arbitraggio regolamentare; e

c) la misura è stata adottata previa consultazione della pertinente autorità nazionale competente.

4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'ABE comunica alle pertinenti autorità competenti la misura proposta.

5. L'ABE pubblica sul suo sito internet un avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L'avviso precisa i dettagli del divieto o della limitazione e specifica un termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore, garantendo nel contempo che gli avvisi relativi a tali decisioni riguardanti persone fisiche siano pubblicati solo in forma anonima. Il divieto o la limitazione si applicano unicamente a un atto compiuto dopo l'entrata in vigore delle misure.

6. L'ABE riesamina il divieto o la limitazione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la limitazione scadono se non sono rinnovati ogni tre mesi.

7. Una misura adottata dall'ABE a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 115 al fine di integrare il presente regolamento specificando i criteri e i fattori di cui l'ABE deve tenere conto nel determinare l'esistenza di un numero significativo di utenti di servizi di pagamento o di una minaccia al regolare funzionamento o all'integrità dei mercati dei pagamenti o della moneta elettronica o alla stabilità dell'insieme o di una parte di tali mercati nell'Unione.

I criteri e i fattori specificati negli atti delegati adottati dalla Commissione comprendono:

a) il grado di complessità di un servizio o strumento di pagamento e la relazione con il tipo di utenti, compresi i consumatori, a cui sono offerti;

b) il grado di rischiosità, per i consumatori, di un servizio o strumento di pagamento;

c) il possibile utilizzo del servizio o strumento di pagamento da parte di truffatori;

d) l'entità o il livello di diffusione del servizio o strumento di pagamento;

e) il grado di innovazione di un servizio o strumento di pagamento.

TITOLO IV
ATTI DELEGATI

Articolo 115

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 32, 63, 71 e 114 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui agli articoli 32, 63, 71 e 114 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 32, 63, 71 e 114 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 116

Diritti al rimborso più favorevoli e misure di prevenzione delle frodi più rigorose

1. Gli Stati membri o i prestatori di servizi di pagamento possono concedere agli utenti di servizi di pagamento diritti al rimborso più favorevoli in relazione ai bonifici autorizzati di cui agli articoli 58 e 60 e prevedere misure di prevenzione delle frodi più rigorose che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 1, e all'articolo 90.

2. Entro il … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, ogni successiva modifica e le eventuali disposizioni di diritto interno che adottano successivamente ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 117

Clausola di riesame

1. Entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle pratiche degli schemi di carte di pagamento, dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, dei prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento, riguardante in particolare:

 a) l'evoluzione delle loro commissioni nello Spazio economico europeo (SEE); comprese:

 i) le commissioni addebitate dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni ai prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento, per categoria di operazioni chiave, per Stato membro;

 ii) le commissioni addebitate dai prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento agli utenti di servizi di pagamento che sono imprese;

b) le condizioni relative all'applicazione delle nuove norme e delle commissioni ad esse associate, come il periodo di notifica di tali norme e commissioni da parte degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni;

c) la comunicazione da parte degli schemi di carte di pagamento ai prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di convenzionamento di operazioni di pagamento e ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni circa le norme e le commissioni e il rispettivo calendario di attuazione;

d) la capacità degli emittenti e dei soggetti convenzionatori di negoziare le norme e le commissioni proposte dagli schemi di carte di pagamento;

e) il comportamento concorrenziale degli schemi di carte di pagamento nei mercati di convenzionamento e di emissione.

Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.

Una versione non riservata della relazione, in cui figurano anche informazioni aggregate sull'evoluzione delle commissioni, è messa a disposizione del pubblico.

2. Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione che valuta:

a) l'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici;

b) se, alla luce dei rischi e delle sfide posti dagli IBAN virtuali, anche in un'ottica di attività di contrasto per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e alla luce dei loro benefici, sia necessario introdurre ulteriori misure che disciplinino gli IBAN virtuali a livello dell'Unione;

c) l'adeguatezza e l'impatto delle norme di cui ai titoli II e III del presente regolamento in relazione alle operazioni di pagamento con token di moneta elettronica;

d) se, alla luce degli sviluppi, sia auspicabile applicare i requisiti del presente regolamento sulla verifica del beneficiario e sui servizi bancari aperti alle operazioni di pagamento con token di moneta elettronica.

Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.

3. Entro il ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione che riesamina:

a) l'impatto delle disposizioni in materia di maggiorazioni di cui all'articolo 28, compresi gli effetti sui consumatori, sugli esercenti e sulla concorrenza, e valuta la necessità di un'ulteriore armonizzazione; e

b) l'impatto dei meccanismi di rimborso gestiti dai gestori di schemi di pagamento o dai prestatori di servizi di pagamento che sono applicabili alle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, ad esclusione degli addebiti diretti, nonché gli effetti di tali meccanismi di rimborso sui consumatori, sugli esercenti e sulla concorrenza;

c) l'impatto delle disposizioni di cui all'articolo 61 in relazione agli obblighi imposti ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, e in particolare se tali obblighi migliorano l'efficacia della cooperazione tra i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 61;

d) l'impatto delle disposizioni di cui all'articolo 61 in relazione agli obblighi imposti ai prestatori di servizi di hosting e ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e in particolare se tali obblighi migliorano l'efficacia della cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di pagamento a norma degli articoli 61 e 62 e il diritto di regresso per i prestatori di servizi di pagamento a norma dell'articolo 82.

Sulla base delle valutazioni di cui al primo comma, lettere c) e d), la Commissione determina se sia necessario introdurre ulteriori misure che disciplinino il coinvolgimento dei prestatori di servizi di comunicazione elettronica, dei prestatori di servizi di hosting, dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei prestatori di servizi di pagamento nella sicurezza delle operazioni di pagamento a livello dell'Unione.

Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.

4. Entro il … [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto del presente regolamento, riguardante in particolare:

a) l'adeguatezza e l'impatto sulla concorrenza e sulla diffusione dei servizi bancari aperti delle norme sull'accesso ai dati sui conti di pagamento relative all'attività dei servizi di informazione sui conti e dei servizi di disposizione di ordine di pagamento, in particolare delle norme sulle interfacce dedicate e delle rispettive deroghe di cui agli articoli 39 e 40;

b) l'impatto delle norme sull'assenza di accordi contrattuali obbligatori e sulla compensazione per l'accesso alle interfacce di cui all'articolo 35 da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento;

c) l'adeguatezza e l'impatto delle norme in materia di prevenzione e di riparazione delle frodi sia sulle operazioni di pagamento non autorizzate che su quelle autorizzate, tenendo conto dei tipi di conto e delle tendenze registrate nei comportamenti fraudolenti;

d) l'adeguatezza e l'impatto delle norme sulla portata delle situazioni in cui un consumatore ha diritto al rimborso per le operazioni di pagamento autorizzate conformemente all'articolo 60.

Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.

Articolo 118

Disposizioni transitorie

In deroga alla direttiva (UE) 2015/2366, fino al ... [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]:

a) sono escluse dall'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 le seguenti operazioni di pagamento:

 i) le operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in token di moneta elettronica direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

 ii) le operazioni di pagamento effettuate da un prestatore di servizi per le cripto-attività che agisce da intermediario tra un acquirente e un venditore in cui token di moneta elettronica sono scambiati con altri token di moneta elettronica o con cripto-attività, nonché lo scambio di token di moneta elettronica con fondi, compresi i token di moneta elettronica, o con cripto-attività effettuato da un prestatore di servizi per le cripto-attività che agisce a proprio nome in qualità di acquirente o venditore di tali token di moneta elettronica;

 iii) le operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi per le cripto-attività o loro succursali per proprio conto;

b) per quanto riguarda le operazioni di pagamento con token di moneta elettronica regolate nel registro distribuito, qualora i prestatori di servizi di pagamento non siano in grado, a causa di circostanze a essi non imputabili, di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 52, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 56 della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento forniscono le informazioni ivi richieste mediante una stima motivata, quanto prima e in ogni caso prima che il pagatore autorizzi l'operazione;

c) i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti ad applicare l'articolo 66, paragrafo 4, e l'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366 per quanto riguarda le operazioni di pagamento con token di moneta elettronica.

Articolo 119

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013**, della direttiva 2013/36/UE**, della direttiva 2014/49/UE***, della direttiva 2014/92/UE****, del regolamento (UE) 2023/1114*****, della direttiva 2008/48/CE******, della direttiva (UE) 2026/…*******, del regolamento (UE) 2026/…******** del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità. L'Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio*********.

* Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

** Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

*** Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173, 12.6.2014, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj).

**** Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj).

***** Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

****** Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/48/oj).

******* Direttiva (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica la direttiva 98/26/CE e il regolamento (UE) 2023/1114 e abroga le direttive (UE) 2009/110/CE e 2015/2366 (GU L …, ELI: …)+.

******** Regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 260/2012, (UE) 2017/2394 e (UE) 2021/1230 (GU L …, ELI: …)++.

********* Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).";

+ GU: inserire i riferimenti della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

++ GU: inserire i riferimenti del presente regolamento.

2) all'articolo 4, il punto 2) è così modificato:

a) il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) le autorità competenti o le autorità di vigilanza che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti settoriali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;"

b) i punti vi), vii) e viii) sono soppressi.

Articolo 120

Modifiche del regolamento (UE) n. 260/2012

Il regolamento (UE) n. 260/2012 è così modificato:

1) all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

"15 bis) "IBAN virtuale", un identificativo che contiene gli elementi specificati dall'ISO di cui al punto 15) e che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo;";

2) è inserito il seguente articolo:

"*Articolo 2 bis*
Identificativo del conto di pagamento

Ai fini del presente regolamento, un IBAN virtuale è considerato un valido identificativo del conto di pagamento quando è richiesto l'uso di un IBAN.";

3) all'articolo 5 quater, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Fatto salvo il paragrafo 6, terzo comma, i PSP assicurano che la prestazione del servizio di verifica e del servizio di cui al paragrafo 2 non impedisca ai pagatori di autorizzare il bonifico in questione.

6. I PSP forniscono agli USP che non sono consumatori i mezzi per rinunciare al servizio di verifica quando impartiscono ordini di pagamento per mezzo di canali di disposizione di ordine di pagamento che si basano su processi o protocolli automatizzati dedicati e che sono messi a disposizione esclusivamente di USP che non sono consumatori.

I PSP assicurano che gli USP che non sono consumatori e che hanno rinunciato al servizio di verifica abbiano il diritto di annullare in qualunque momento la rinuncia a fruire di tale servizio.

Nel caso degli ordini di pagamento impartiti per mezzo di canali di disposizione di ordine di pagamento di cui al primo comma, compresi gli ordini di pagamento multipli impartiti sotto forma di pacchetto, i PSP offrono agli USP che non sono consumatori la possibilità di acconsentire, nel contratto quadro, al fatto che:

a) il servizio di verifica sia prestato dopo l'autorizzazione di tali ordini di pagamento; e

b) il PSP del pagatore esegua tali ordini di pagamento senza alcun ulteriore intervento dell'USP solo in uno o più dei casi seguenti:

 i) le informazioni che il PSP del pagatore riceve dal PSP del beneficiario indicano che il nome del beneficiario fornito dal pagatore corrisponde all'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato;

 ii) le informazioni che il PSP del pagatore riceve dal PSP del beneficiario indicano che il nome del beneficiario fornito dal pagatore e l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato presentano una quasi-corrispondenza;

 iii) il servizio di verifica non può essere prestato per motivi tecnici.

La possibilità per l'USP che non è un consumatore di acconsentire contrattualmente al fatto che il PSP del pagatore esegua gli ordini di pagamento di cui al terzo comma lascia impregiudicato l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), che impone al PSP del pagatore di indicare al pagatore, nei casi in cui il nome del beneficiario fornito dal pagatore e l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato fornito dal pagatore presentino una quasi-corrispondenza, il nome del beneficiario associato a tale identificativo del conto di pagamento.

Ai fini del paragrafo 8, se il PSP del pagatore procede all'esecuzione degli ordini di pagamento conformemente al contratto quadro di cui al terzo comma, tale PSP non è ritenuto responsabile del mancato rispetto dell'obbligo di offrire il servizio di verifica del beneficiario.".

Articolo 121

Modifica del regolamento (UE) 2017/2394

Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

"31. Regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 260/2012, (UE) 2017/2394 e (UE) 2021/1230 (GU L, …, ELI: ...)[+].".

[+] GU: inserire i riferimenti del presente regolamento.

Articolo 122

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1230

Il regolamento (UE) 2021/1230 è così modificato:

1) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per quanto riguarda i requisiti informativi in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio[*+], i prestatori di servizi di pagamento e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (*automated teller machine* - ATM) o presso il punto di vendita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento esprimono il totale delle commissioni di conversione valutaria come importo monetario nella valuta del conto del pagatore e come maggiorazione percentuale rispetto al tasso di cambio medio di mercato aggregato di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento. Tale maggiorazione e altre eventuali commissioni applicabili sono comunicate al pagatore prima dell'avvio dell'operazione di pagamento.

[*] Regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 260/2012, (UE) 2017/2394 e (UE) 2021/1230 (GU L …, ELI: …)[++].";

[+] OP: inserire il numero del presente regolamento.

[++] GU: inserire i riferimenti del presente regolamento.

2) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito all'articolo 3, punto 53), del regolamento (UE) 2026/...[+], avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 20, lettera c), di tale regolamento, informa il pagatore prima della disposizione dell'operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria e di qualsiasi altra spesa applicabili al bonifico. Le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici sono espresse come importo monetario nella valuta del conto del pagatore e come maggiorazione percentuale rispetto al tasso di cambio medio di mercato aggregato di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento.".

Articolo 123

Tavola di concordanza

I riferimenti alla direttiva 2009/110/CE e alla direttiva (UE) 2015/2366 si intendono fatti alla direttiva (UE) 2026/…[++] o al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

[+] OP: inserire il numero del presente regolamento.

[++] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209(COD)).

Articolo 124

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal … [21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Tuttavia, gli articoli 51 e 58 si applicano a decorrere dal … [27 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Gli articoli 92 e 118 si applicano a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1	–	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)	–	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)	–	–
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)	–	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)	–	–	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)	–	Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)	–	Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
–	Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 1	–
–	Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2	–
Articolo 1, paragrafo 2	–	–	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1	–	–	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	–	–	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 3	–	–	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 4	–	–	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 2, paragrafo 5	–	–	Articolo 2, paragrafo 7
Articolo 3, lettera a)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3, lettera b)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 3, lettera c)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera p)
Articolo 3, lettera d)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 3, lettera e)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 3, lettera f)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera q)
Articolo 3, lettera g)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera g)

[+] GU: inserire il numero della direttiva di cui al documento ST 8535/26 (2023/0209 (COD)).

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 3, lettera h)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera h)
Articolo 3, lettera i)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera i)
Articolo 3, lettera j)	–	–	–
Articolo 3, lettera k)	Articolo 1, paragrafo 4	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera k)
Articolo 3, lettera l)	Articolo 1, paragrafo 5	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera l)
Articolo 3, lettera m)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera m)
Articolo 3, lettera n)	–	–	Articolo 2, paragrafo 3, lettera o)
Articolo 3, lettera o)	–	–	–
Articolo 4, punti 1) e 2)	–	–	Articolo 3, punti 15) e 16)
Articolo 4, punto 3)	–	–	Articolo 3, punto 1)
Articolo 4, punto 4)	–	–	Articolo 3, punto 13)
Articolo 4, punto 5)	–	–	Articolo 3, punto 8)
Articolo 4, punto 6)	–	–	Articolo 3, punto 12)
Articolo 4, punto 7)	–	–	Articolo 3, punto 20)
Articolo 4, punti 8) e 9)	–	–	Articolo 3, punti 5) e 6)
Articolo 4, punto 10)	–	–	Articolo 3, punto 3)
Articolo 4, punto 11)	–	–	Articolo 3, punto 2)
Articolo 4, punto 12)	–	–	Articolo 3, punto 35)
Articolo 4, punto 13)	–	–	Articolo 3, punto 11)
Articolo 4, punti 14), 15) e 16)	–	–	Articolo 3, punti 42), 43) e 44)
Articolo 4, punto 17)	–	–	Articolo 3, punto 37)
Articolo 4, punti 18) e 19)	–	–	Articolo 3, punti 45) e 46)
Articolo 4, punto 20)	–	–	Articolo 3, punto 4)

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 4, punto 21)	–	–	Articolo 3, punto 33)
Articolo 4, punto 22)	–	–	Articolo 3, punto 41)
Articolo 4, punti 23) e 24)	–	–	Articolo 3, punti (2) e 53)
Articolo 4, punto 25)	–	–	Articolo 3, punto 7)
Articolo 4, punti 26), 27) e 28)	–	–	Articolo 3, punti 55), 56) e 57)
Articolo 4, punti da 29) a 33)	–	–	Articolo 3, punti da 59) a 63)
Articolo 4, punto 34)	–	–	Articolo 3, punto 34)
Articolo 4, punto 35)	–	–	Articolo 3, punto 39)
Articolo 4, punto 36)	–	–	Articolo 3, punto 32)
Articolo 4, punto 37)	–	–	Articolo 3, punto 64)
Articolo 4, punti 38), 39) e 40)	–	–	Articolo 3, punti 17), 18) e 19)
Articolo 4, punti 41) e 42)	–	–	–
Articolo 4, punto 43)	–	–	Articolo 3, punto 31)
Articolo 4, punti 44) e 45)	–	–	Articolo 3, punti 50) e 51)
Articolo 4, punto 46)	–	Articolo 2, punto 2)	–
Articolo 4, punto 47)	–	–	–
Articolo 4, punto 48)	–	–	–
–	Articolo 2, punto 1)	–	–
–	Articolo 2, punto 2)	–	Articolo 3, punto 30)
–	Articolo 2, punto 3)	–	–
–	Articolo 2, punto 4)	Articolo 2, punto 3)	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3	–
–	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 7	–
Articolo 5, paragrafo 2	–	Articolo 3, paragrafo 5	–
Articolo 5, paragrafo 3	–	Articolo 35, paragrafo 4	–
Articolo 5, paragrafi 4, e 5	–	–	–
Articolo 5, paragrafo 6	–	Articolo 3, paragrafi 6, e 7	–
Articolo 5, paragrafo 7	–	–	–
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 1	–
–	Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 19	–
Articolo 6, paragrafo 2	–	Articolo 4, paragrafo 2	–
Articolo 6, paragrafo 3	–	Articolo 4, paragrafo 3	–
Articolo 6, paragrafo 4	–	Articolo 4, paragrafo 4	–
Articolo 7	Articolo 4	Articolo 5	–
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	–
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafo 2	–
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 6, paragrafo 3	–
Articolo 9, paragrafo 1	–	Articolo 7, paragrafi 1, e 2	–
Articolo 9, paragrafo 2	–	Articolo 7, paragrafo 3	–
Articolo 9, paragrafo 3	–	Articolo 7, paragrafo 5	–
–	Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafi 2, e 3	–
–	Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2	–
–	Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 4	–
–	Articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7	–	–
Articolo 10, paragrafo 1	–	Articolo 9, paragrafi 1, e 2	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 10, paragrafo 2	–	Articolo 9, paragrafo 4	–
–	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 4	–
–	Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4	–	–
Articolo 11, paragrafo 1	–	Articolo 13, paragrafo 1	–
Articolo 11, paragrafo 2	–	Articolo 13, paragrafo 2	–
Articolo 11, paragrafo 3	–	Articolo 13, paragrafo 4	–
Articolo 11, paragrafo 4	–	Articolo 13, paragrafo 5	–
Articolo 11, paragrafo 5	–	Articolo 13, paragrafo 5	–
Articolo 11, paragrafo 6	–	Articolo 13, paragrafo 6	–
Articolo 11, paragrafo 7	–	Articolo 13, paragrafo 6, lettera b)	–
Articolo 11, paragrafo 8	–	Articolo 13, paragrafo 6, lettera c)	–
Articolo 11, paragrafo 9	–	Articolo 13, paragrafo 7	–
Articolo 12	–	Articolo 14	–
Articolo 13, paragrafo 1	–	Articolo 16, paragrafo 1	–
Articolo 13, paragrafo 2	–	Articolo 16, paragrafo 2	–
Articolo 13, paragrafo 3	–	Articolo 16, paragrafo 3	–
Articolo 14, paragrafo 1	–	Articolo 17, paragrafo 1	–
Articolo 14, paragrafo 2	–	Articolo 17, paragrafi 2, e 3	–
Articolo 14, paragrafo 3	–	Articolo 17, paragrafo 4	–
Articolo 14, paragrafo 4	–	Articolo 17, paragrafo 5	–
Articolo 15, paragrafo 1	–	Articolo 18, paragrafi 1, e 2	–
Articolo 15, paragrafo 2	–	Articolo 18, paragrafo 3	–
Articolo 15, paragrafo 3	–	Articolo 18, paragrafo 4	–
Articolo 15, paragrafo 4	–	Articolo 18, paragrafo 5	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 15, paragrafo 5	–	Articolo 18, paragrafo 6	–
Articolo 16	–	Articolo 15	–
Articolo 17, paragrafo 1	–	Articolo 11, paragrafo 1	–
Articolo 17, paragrafo 2	–	Articolo 11, paragrafo 2	–
Articolo 17, paragrafo 3	–	Articolo 11, paragrafo 3	–
Articolo 17, paragrafo 4	–	Articolo 11, paragrafo 4	–
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 10, paragrafo 1	–
Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	–
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)	–
Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)	–
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 2	–
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 3	–
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 10, paragrafo 4	–
Articolo 18, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 2, e (4)	Articolo 10, paragrafo 5	–
–	Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 6	–
Articolo 18, paragrafo 6	–	Articolo 10, paragrafo 7	–
Articolo 19, paragrafo 1	–	Articolo 19, paragrafo 1	–
Articolo 19, paragrafo 2	–	Articolo 19, paragrafo 2	–
Articolo 19, paragrafo 3	–	Articolo 19, paragrafo 3	–
Articolo 19, paragrafo 4	–	Articolo 19, paragrafo 4	–
Articolo 19, paragrafo 5	–	Articolo 19, paragrafo 5	–
Articolo 19, paragrafo 6	–	Articolo 21, paragrafo 1	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...+	Questo regolamento
Articolo 19, paragrafo 7	–	Articolo 19, paragrafo 6, articolo 20, paragrafo 2	–
Articolo 19, paragrafo 8	–	Articolo 19, paragrafo 7, articolo 21, paragrafo 2	–
Articolo 20, paragrafo 1	–	Articolo 22, paragrafo 1	–
Articolo 20, paragrafo 2	–	Articolo 22, paragrafo 2	–
Articolo 21	–	Articolo 12	–
Articolo 22, paragrafo 1	–	Articolo 23, paragrafo 1	–
Articolo 22, paragrafo 2	–	Articolo 23, paragrafo 2	–
Articolo 22, paragrafo 3	–	Articolo 23, paragrafo 3	–
Articolo 22, paragrafo 4	–	Articolo 23, paragrafo 4	–
Articolo 22, paragrafo 5	–	Articolo 23, paragrafo 5	–
Articolo 23, paragrafo 1	–	Articolo 24, paragrafo 1	–
Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)	–	Articolo 24, paragrafo 1, lettera a)	–
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)	–	Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)	–
Articolo 23, paragrafo 1, lettera c)	–	Articolo 24, paragrafo 1, lettera c)	–
Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)	–	Articolo 24, paragrafo 1, lettera d)	–
Articolo 23, paragrafo 2	–	Articolo 24, paragrafo 2	–
Articolo 23, paragrafo 3	–	Articolo 23, paragrafo 3	–
Articolo 24, paragrafo 1	–	Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 102, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 2	–	Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 102, paragrafo 2
Articolo 24, paragrafo 3	–	Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 102, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 1	–	Articolo 26, paragrafo 1	–
Articolo 25, paragrafo 2	–	Articolo 26, paragrafo 2	–
Articolo 26, paragrafo 1	–	Articolo 27, paragrafo 1	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 26, paragrafo 2	–	Articolo 27, paragrafo 2	–
Articolo 27, paragrafo 1	–	Articolo 28, paragrafo 1	–
Articolo 27, paragrafo 2	–	Articolo 28, paragrafo 2	–
Articolo 28, paragrafo 1	–	Articolo 29, paragrafo 1	–
Articolo 28, paragrafo 2	–	Articolo 29, paragrafo 2	–
Articolo 28, paragrafo 3	–	Articolo 29, paragrafo 3	–
Articolo 28, paragrafo 4	–	Articolo 29, paragrafo 4	–
Articolo 28, paragrafo 5	–	Articolo 29, paragrafo 5	–
Articolo 29, paragrafo 1	–	Articolo 30, paragrafo 1	–
Articolo 29, paragrafo 2	–	Articolo 30, paragrafo 2	–
Articolo 29, paragrafo 3	–	Articolo 30, paragrafo 3	–
Articolo 29, paragrafo 4	–	Articolo 30, paragrafo 4	–
Articolo 29, paragrafo 5	–	Articolo 30, paragrafo 5	–
Articolo 29, paragrafo 6	–	–	–
Articolo 30, paragrafo 1	–	Articolo 31, paragrafo 1	–
Articolo 30, paragrafo 2	–	Articolo 31, paragrafo 2	–
Articolo 30, paragrafo 3	–	Articolo 31, paragrafo 3	–
Articolo 30, paragrafo 4	–	Articolo 31, paragrafo 4	–
Articolo 31, paragrafo 1	–	Articolo 32, paragrafo 1	–
Articolo 31, paragrafo 2	–	Articolo 32, paragrafo 2	–
–	Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3	–	–
Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)	–	Articolo 33, paragrafo 1, lettera a)	–
–	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 33, paragrafo 1, lettera b)	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...+	Questo regolamento
Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 33, paragrafo 1, lettera c)	–
Articolo 32, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 33, paragrafo 3	–
Articolo 32, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 33, paragrafo 4	–
Articolo 32, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 33, paragrafo 5	–
Articolo 32, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 5, (6) e (7)	Articolo 33, paragrafi 6, e 7	–
Articolo 32, paragrafo 6	Articolo 9, paragrafo 8	Articolo 33, paragrafo 8	–
Articolo 33, paragrafo 1	–	Articolo 35, paragrafi 1 a 5	–
Articolo 33, paragrafo 2	–	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 34	Articolo 9, paragrafo 9	Articolo 34	–
–	Articolo 10	Articolo 45, paragrafi 2, e 4	–
–	Articolo 11, paragrafo 1	–	Articolo 30, paragrafo 1
–	Articolo 11, paragrafo 2	–	Articolo 30, paragrafo 2
–	Articolo 11, paragrafo 3	–	Articolo 30, paragrafo 3
–	Articolo 11, paragrafo 4	–	Articolo 30, paragrafo 4
–	Articolo 11, paragrafo 5	–	Articolo 30, paragrafo 5
–	Articolo 11, paragrafo 6	–	Articolo 30, paragrafo 6
–	Articolo 11, paragrafo 7	–	Articolo 30, paragrafo 7
–	Articolo 12	–	Articolo 30, paragrafo 8
Articolo 35, paragrafo 1	–	–	Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 35, paragrafo 2	–	–	Articolo 31, paragrafi 3, 5 e 6
Articolo 36	–	–	Articolo 33

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 37, paragrafo 1	–	–	Articolo 99
Articolo 37, paragrafo 2	–	Articolo 38, paragrafo 1	–
Articolo 37, paragrafo 3	–	Articolo 38, paragrafo 2	–
Articolo 37, paragrafo 4	–	Articolo 38, paragrafo 3	–
Articolo 37, paragrafo 5	–	Articolo 38, paragrafo 4	–
Articolo 38, paragrafo 1	–	–	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 38, paragrafo 2	–	–	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 38, paragrafo 3	–	–	–
Articolo 39	–	–	–
Articolo 40, paragrafo 1	–	–	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 40, paragrafo 2	–	–	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 40, paragrafo 3	–	–	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 41	–	–	Articolo 9
Articolo 42, paragrafo 1	–	–	Articolo 10
Articolo 42, paragrafo 2	–	–	–
Articolo 43, paragrafo 1	–	–	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 43, paragrafo 2	–	–	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 44, paragrafo 1	–	–	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 2	–	–	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 44, paragrafo 3	–	–	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 1, lettera a)	–	–	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 45, paragrafo 1, lettera b)	–	–	Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 45, paragrafo 1, lettera c)	–	–	Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 45, paragrafo 1, lettera d)	–	–	Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a)	–	–	Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 45, paragrafo 2, lettera b)	–	–	Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 45, paragrafo 3	–	–	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 46	–	–	Articolo 14
Articolo 47	–	–	Articolo 15
Articolo 48	–	–	Articolo 16
Articolo 49	–	–	Articolo 17
Articolo 50	–	–	Articolo 18
Articolo 51, paragrafo 1	–	–	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 51, paragrafo 2	–	–	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 51, paragrafo 3	–	–	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 52, paragrafo 1, lettera a)	–	–	Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b)	–	–	Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 52, paragrafo 2, lettera a)	–	–	Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 52, paragrafo 2, lettera b)	–	–	Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 52, paragrafo 2, lettera c)	–	–	Articolo 20, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 52, paragrafo 2, lettera d)	–	–	Articolo 20, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 52, paragrafo 2, lettera e)	–	–	Articolo 20, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 52, paragrafo 2, lettera f)	–	–	Articolo 20, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 52, paragrafo 2, lettera g)	–	–	Articolo 20, paragrafo 2, lettera h)
Articolo 52, paragrafo 3, lettera a)	–	–	Articolo 20, paragrafo 3, lettera a)

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 52, paragrafo 3, lettera b)	–	–	Articolo 20, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 52, paragrafo 3, lettera c)	–	–	Articolo 20, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 52, paragrafo 4, lettera a)	–	–	Articolo 20, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 52, paragrafo 4, lettera b)	–	–	Articolo 20, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 52, paragrafo 4, lettera c)	–	–	Articolo 20, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 52, paragrafo 4, lettera d)	–	–	Articolo 20, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 52, paragrafo 5, lettera a)	–	–	Articolo 20, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 52, paragrafo 5, lettera b)	–	–	Articolo 20, paragrafo 5, lettera b)
Articolo 52, paragrafo 5, lettera c)	–	–	Articolo 20, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 52, paragrafo 5, lettera d)	–	–	Articolo 20, paragrafo 5, lettera d)
Articolo 52, paragrafo 5, lettera e)	–	–	Articolo 20, paragrafo 5, lettera e)
Articolo 52, paragrafo 5, lettera f)	–	–	Articolo 20, paragrafo 5, lettera g)
Articolo 52, paragrafo 5, lettera g)	–	–	Articolo 20, paragrafo 5, lettera h)
Articolo 52, paragrafo 6, lettera a)	–	–	Articolo 20, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 52, paragrafo 6, lettera b)	–	–	Articolo 20, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 52, paragrafo 6, lettera c)	–	–	Articolo 20, paragrafo 6, lettera c)
Articolo 52, paragrafo 7, lettera a)	–	–	Articolo 20, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 52, paragrafo 7, lettera b)	–	–	Articolo 20, paragrafo 7, lettera b)
Articolo 53	–	–	Articolo 21

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 54, paragrafo 1	–	–	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 54, paragrafo 2	–	–	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 54, paragrafo 3	–	–	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 55, paragrafo 1	–	–	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 55, paragrafo 2	–	–	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 55, paragrafo 3	–	–	Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 55, paragrafo 4	–	–	Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 55, paragrafo 5	–	–	Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 55, paragrafo 6	–	–	Articolo 23, paragrafo 6
Articolo 56	–	–	Articolo 24
Articolo 57, paragrafo 1	–	–	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 57, paragrafo 2	–	–	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 57, paragrafo 3	–	–	Articolo 25, paragrafo 3
Articolo 58, paragrafo 1	–	–	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 58, paragrafo 2	–	–	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 58, paragrafo 3	–	–	Articolo 26, paragrafo 3
Articolo 59, paragrafo 1	–	–	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 59, paragrafo 2	–	–	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 60, paragrafo 1	–	–	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 60, paragrafo 2	–	–	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 60, paragrafo 3	–	–	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 61, paragrafo 1	–	–	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 61, paragrafo 2	–	–	Articolo 27, paragrafo 2
Articolo 61, paragrafo 3	–	–	Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 61, paragrafo 4	–	–	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 62, paragrafo 1	–	–	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 62, paragrafo 2	–	–	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 62, paragrafo 3	–	–	Articolo 28, paragrafo 5
Articolo 62, paragrafo 4	–	–	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 62, paragrafo 5	–	–	Articolo 28, paragrafo 4
Articolo 63, paragrafo 1	–	–	Articolo 29, paragrafi 1, e 2
Articolo 63, paragrafo 2	–	–	–
Articolo 63, paragrafo 3	–	–	Articolo 29, paragrafo 3
Articolo 64, paragrafo 1	–	–	Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 64, paragrafo 2, primo comma	–	–	Articolo 50, paragrafo 6, primo comma
Articolo 64, paragrafo 2, secondo comma	–	–	Articolo 50, paragrafo 4
Articolo 64, paragrafo 3	–	–	Articolo 50, paragrafo 7
Articolo 64, paragrafo 4	–	–	Articolo 50, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 65, paragrafo 1	–	–	–
Articolo 65, paragrafo 2	–	–	–
Articolo 65, paragrafo 3	–	–	–
Articolo 65, paragrafo 4	–	–	–
Articolo 65, paragrafo 5	–	–	–
Articolo 65, paragrafo 6	–	–	–
Articolo 66, paragrafo 1	–	–	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 66, paragrafo 2	–	–	Articolo 41; Articolo 50
Articolo 66, paragrafo 3	–	–	Articolo 47
Articolo 66, paragrafo 4	–	–	Articolo 41
Articolo 66, paragrafo 5	–	–	Articolo 35

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 67, paragrafo 1	–	–	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 67, paragrafo 2	–	–	Articolo 48, paragrafo 1, e (2)
Articolo 67, paragrafo 3	–	–	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 67, paragrafo 4	–	–	Articolo 35
Articolo 68, paragrafo 1	–	–	Articolo 52, paragrafo 1
Articolo 68, paragrafo 2	–	–	Articolo 52, paragrafo 4
Articolo 68, paragrafo 3	–	–	Articolo 52, paragrafo 5
Articolo 68, paragrafo 4	–	–	Articolo 52, paragrafo 5
Articolo 68, paragrafo 5	–	–	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 68, paragrafo 6	–	–	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 69, paragrafo 1, lettera a)	–	–	Articolo 53, primo comma, lettera a)
Articolo 69, paragrafo 1, lettera b)	–	–	Articolo 53, primo comma, lettera b)
Articolo 69, paragrafo 2	–	–	Articolo 53, secondo comma
Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)	–	–	Articolo 54, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)	–	–	Articolo 54, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 70, paragrafo 1, lettera c)	–	–	Articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma
Articolo 70, paragrafo 1, lettera d)	–	–	Articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera d)
Articolo 70, paragrafo 1, lettera e)	–	–	Articolo 54, paragrafo 1, primo comma, lettera e)

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 70, paragrafo 2	–	–	Articolo 54, paragrafo 2
Articolo 71, paragrafo 1	–	–	Articolo 55, paragrafo 1
Articolo 71, paragrafo 2	–	–	Articolo 55, paragrafo 2
Articolo 72, paragrafo 1	–	–	Articolo 56, paragrafo 1
Articolo 72, paragrafo 2	–	–	Articolo 56, paragrafo 2
Articolo 73, paragrafo 1	–	–	Articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), e (3).
Articolo 73, paragrafo 2	–	–	Articolo 57, paragrafo 4
Articolo 73, paragrafo 2, secondo comma	–	–	Articolo 57, paragrafo 5
Articolo 73, paragrafo 3	–	–	Articolo 57, paragrafo 6
Articolo 74, paragrafo 1	–	–	Articolo 63, paragrafo 1
Articolo 74, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)	–	–	Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 74, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)	–	–	Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 74, paragrafo 1, terzo comma	–	–	Articolo 63, paragrafo 2
Articolo 74, paragrafo 1, quarto comma	–	–	Articolo 63, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 74, paragrafo 2	–	–	Articolo 63, paragrafo 3
Articolo 74, paragrafo 3	–	–	Articolo 63, paragrafo 5
Articolo 75, paragrafo 1	–	–	Articolo 64, paragrafo 1
Articolo 75, paragrafo 2	–	–	Articolo 64, paragrafo 4
Articolo 76, paragrafo 1, primo comma, lettera a)	–	–	Articolo 65, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 76, paragrafo 1, primo comma, lettera b)	–	–	Articolo 65, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 76, paragrafo 1, secondo comma	–	–	Articolo 65, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 76, paragrafo 1, terzo comma	–	–	Articolo 65, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 76, paragrafo 1, quarto comma	–	–	Articolo 65, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 76, paragrafo 2	–	–	Articolo 65, paragrafo 2
Articolo 76, paragrafo 3, lettera a)	–	–	Articolo 65, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 76, paragrafo 3, lettera b)	–	–	Articolo 65, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 76, paragrafo 4	–	–	Articolo 65, paragrafo 4
Articolo 77, paragrafo 1	–	–	Articolo 66, paragrafo 1
Articolo 77, paragrafo 2	–	–	Articolo 66, paragrafo 2
Articolo 78, paragrafo 1	–	–	Articolo 67, paragrafo 1
Articolo 78, paragrafo 2	–	–	Articolo 67, paragrafo 2
Articolo 79, paragrafo 1	–	–	Articolo 68, paragrafo 3
Articolo 79, paragrafo 2	–	–	Articolo 68, paragrafo 1
Articolo 79, paragrafo 3	–	–	Articolo 68, paragrafo 5
Articolo 80, paragrafo 1	–	–	Articolo 69, paragrafo 1
Articolo 80, paragrafo 2	–	–	Articolo 69, paragrafo 2
Articolo 80, paragrafo 3	–	–	Articolo 69, paragrafo 3
Articolo 80, paragrafo 4	–	–	Articolo 69, paragrafo 4
Articolo 80, paragrafo 5	–	–	Articolo 69, paragrafo 5
Articolo 81, paragrafo 1	–	–	Articolo 70, paragrafo 1
Articolo 81, paragrafo 2	–	–	Articolo 70, paragrafo 2

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 81, paragrafo 3	–	–	Articolo 70, paragrafo 3
Articolo 82, paragrafo 1	–	–	Articolo 72, paragrafo 1
Articolo 82, paragrafo 2	–	–	Articolo 72, paragrafo 2
Articolo 83, paragrafo 1	–	–	Articolo 73, paragrafo 1
Articolo 83, paragrafo 2	–	–	Articolo 73, paragrafo 2
Articolo 83, paragrafo 3	–	–	Articolo 73, paragrafo 8
Articolo 84	–	–	Articolo 74, primo comma
Articolo 85	–	–	Articolo 75
Articolo 86	–	–	Articolo 76, primo comma
Articolo 87, paragrafo 1	–	–	Articolo 77, paragrafo 1
Articolo 87, paragrafo 2	–	–	Articolo 77, paragrafo 2
Articolo 87, paragrafo 3	–	–	Articolo 77, paragrafo 3
Articolo 88, paragrafo 1	–	–	Articolo 78, paragrafo 1
Articolo 88, paragrafo 2	–	–	Articolo 78, paragrafo 2, primo comma
Articolo 88, paragrafo 3, primo comma	–	–	Articolo 78, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 88, paragrafo 3, secondo comma	–	–	Articolo 78, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 88, paragrafo 4	–	–	Articolo 78, paragrafo 3
Articolo 88, paragrafo 5	–	–	Articolo 78, paragrafo 4
Articolo 89, paragrafo 1	–	–	Articolo 79, paragrafo 1
Articolo 89, paragrafo 2	–	–	Articolo 79, paragrafo 2
Articolo 89, paragrafo 3	–	–	Articolo 79, paragrafo 3
Articolo 90, paragrafo 1	–	–	Articolo 80, paragrafo 1
Articolo 90, paragrafo 2	–	–	Articolo 80, paragrafo 2

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...+	Questo regolamento
Articolo 91	–	–	Articolo 81
Articolo 92, paragrafo 1	–	–	Articolo 82, paragrafo 1
Articolo 92, paragrafo 2	–	–	Articolo 82, paragrafo 3
Articolo 93	–	–	Articolo 83
Articolo 94, paragrafo 1, e (2)	–	–	Articolo 84
Articolo 95, paragrafo 1	–	–	Articolo 85, paragrafo 1
Articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)	–	–	Articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)	–	–	Articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)	–	–	Articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)
Articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)	–	–	Articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)
Articolo 95, paragrafo 2	–	–	–
Articolo 95, paragrafo 3	–	–	–
Articolo 95, paragrafo 4	–	–	–
Articolo 95, paragrafo 5	–	–	Articolo 85, paragrafo 2
Articolo 96, paragrafo 1	–	–	–
Articolo 96, paragrafo 2	–	–	–
Articolo 96, paragrafo 3	–	–	–
Articolo 96, paragrafo 4	–	–	–
Articolo 96, paragrafo 5	–	–	–
Articolo 96, paragrafo 6	–	–	Articolo 86
Articolo 96, paragrafo 7	–	–	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 97, paragrafo 1	–	–	Articolo 91, paragrafo 1
Articolo 97, paragrafo 1, lettera a)	–	–	Articolo 91, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 97, paragrafo 1, lettera b)	–	–	Articolo 91, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 97, paragrafo 1, lettera c)	–	–	Articolo 91, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 97, paragrafo 2	–	–	Articolo 91, paragrafo 6, e 7
Articolo 97, paragrafo 3	–	–	Articolo 91, paragrafo 8
Articolo 97, paragrafo 4	–	–	Articolo 93, paragrafo 1
Articolo 97, paragrafo 5	–	–	Articolo 93, paragrafo 2
Articolo 98, paragrafo 1	–	–	Articolo 97, paragrafo 1
Articolo 98, paragrafo 1, lettera a)	–	–	Articolo 97, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 98, paragrafo 1, lettera b)	–	–	Articolo 97, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 98, paragrafo 1, lettera c)	–	–	Articolo 97, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
Articolo 98, paragrafo 1, lettera d)	–	–	Articolo 97, paragrafo 1, primo comma, lettera e)
Articolo 98, paragrafo 2	–	–	Articolo 97, paragrafo 2
Articolo 98, paragrafo 2, lettera a)	–	–	Articolo 97, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 98, paragrafo 2, lettera b)	–	–	Articolo 97, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 98, paragrafo 2, lettera c)	–	–	Articolo 97, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 98, paragrafo 2, lettera d)	–	–	Articolo 97, paragrafo 2, primo comma, lettera d)
Articolo 98, paragrafo 2, lettera e)	–	–	Articolo 97, paragrafo 2, primo comma, lettera e)
Articolo 98, paragrafo 3	–	–	Articolo 91, paragrafo 9
Articolo 98, paragrafo 3, lettera a)	–	–	Articolo 91, paragrafo 9, primo comma, lettera a)
Articolo 98, paragrafo 3, lettera b)	–	–	Articolo 91, paragrafo 9, primo comma, lettera b)
Articolo 98, paragrafo 3, lettera c)	–	–	Articolo 91, paragrafo 9, primo comma, lettera c)
Articolo 98, paragrafo 4	–	–	Articolo 97, paragrafo 2, secondo e terzo comma
Articolo 98, paragrafo 5	–	–	Articolo 97, paragrafo 3
Articolo 99, paragrafo 1	–	–	Articolo 100, paragrafo 1
Articolo 99, paragrafo 2	–	–	Articolo 100, paragrafo 2
Articolo 100, paragrafo 1	–	–	Articolo 101, paragrafo 1
Articolo 100, paragrafo 2	–	–	Articolo 101, paragrafo 2, e 5
Articolo 100, paragrafo 3	–	–	Articolo 101, paragrafo 3, lettere a) e b)

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...[+]	Questo regolamento
Articolo 100, paragrafo 4, e (5)	–	–	Articolo 103, paragrafo 1
Articolo 100, paragrafo 5	–	–	Articolo 101, paragrafo 1, primo comma
Articolo 100, paragrafo 6	–	–	Articolo 100, paragrafo 3
Articolo 101, paragrafo 1	–	–	Articolo 104, paragrafo 1
Articolo 101, paragrafo 2	–	–	Articolo 104, paragrafo 2
Articolo 101, paragrafo 3	–	–	Articolo 104, paragrafo 3
Articolo 101, paragrafo 4	–	–	Articolo 104, paragrafo 4
Articolo 102, paragrafo 1	–	–	Articolo 105, paragrafo 1
Articolo 102, paragrafo 2	–	–	Articolo 105, paragrafo 4
Articolo 103, paragrafo 1	–	–	Articolo 106, paragrafo 1
Articolo 103, paragrafo 2	–	–	Articolo 111
Articolo 104, lettera b)	–	Articolo 39	Articolo 63, paragrafo 6
Articolo 105, paragrafo 1	–	Articolo 40, paragrafo 1	Articolo 115, paragrafo 1
Articolo 105, paragrafo 2	–	Articolo 40, paragrafo 2	Articolo 115, paragrafo 2
Articolo 105, paragrafo 3	–	Articolo 40, paragrafo 3	Articolo 115, paragrafo 3
Articolo 105, paragrafo 4	–	Articolo 40, paragrafo 5	Articolo 115, paragrafo 5
Articolo 105, paragrafo 5	–	Articolo 46, paragrafo 6	Articolo 115, paragrafo 6
Articolo 106	–	–	–
–	Articolo 13	–	Articolo 100; Articolo 106, paragrafo 1; Articolo 103, paragrafo 1; Articolo 105, paragrafi 1, e 4
–	Articolo 14, paragrafo 1, e (2)	Articolo 39	–
–	Articolo 15, paragrafi 1, e 2	Articolo 40	–
Articolo 107, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 41, paragrafo 1	–

Direttiva (UE) 2015/2366	Direttiva 2009/110/CE	Direttiva (UE) 2026/...+	Questo regolamento
Articolo 107, paragrafo 2	–	Articolo 41, paragrafo 2	–
Articolo 107, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 3	–
Articolo 108	Articolo 17	Articolo 42	Articolo 117
Articolo 109, paragrafo 1	–	–	–
Articolo 109, paragrafo 2	–	–	–
Articolo 109, paragrafo 3	–	–	–
Articolo 109, paragrafo 4	–	–	–
Articolo 109, paragrafo 5	–	–	–
–	Articolo 18, paragrafo 1	–	–
–	Articolo 18, paragrafo 2	–	–
–	Articolo 18, paragrafo 3	–	–
–	Articolo 18, paragrafo 4	–	–
Articolo 114	Articolo 21	Articolo 48	–
Articolo 115, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 49, paragrafo 1	–
Articolo 115, paragrafo 2	–	Articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma	–
Articolo 115, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 2	–
Articolo 115, paragrafo 4	–	–	–
Articolo 115, paragrafo 5	–	–	–
Articolo 115, paragrafo 6		–	–
Articolo 116	Articolo 23	Articolo 50	Articolo 124
Articolo 117	Articolo 24	Articolo 51	–
Allegato I	–	Allegato I	–
Allegato II	–	Allegato II	Allegato